

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

554^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-46
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	47-80
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> ...	81-127

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

REGOLAMENTO DEL SENATO

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

*(Doc. II, n. 27) Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato:*PRESIDENTE 2, 7, 8 e *passim*
SMURAGLIA (*Dem. Sin.-L'Ulivo*), relatore .. 2, 13
14 e *passim*PREIONI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) .. 8, 9
15 e *passim*

MACERATINI (AN) 9

LA LOGGIA (*Forza Italia*) 10SALVI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 11NAPOLI Roberto (*UDR*) 11, 12ELIA (*PPI*) 12TAROLLI (*CCD*) 12MANIS (*Misto*) 12VEGAS (*Forza Italia*) 13, 18, 21 e *passim*CENTARO (*Forza Italia*) 18, 21GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 18

CARUSO Antonino (AN) 18, 19

MARCHETTI (*Misto*) 18, 20BESOSTRI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 13

Accertamento del numero dei presenti ... 8

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 13, 17, 20 e *passim*

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

*(3506-B) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti ammini-**strativi - Legge di semplificazione 1998 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*ANDREOLLI (*PPI*) Pag. 29* ROTELLI (*Forza Italia*) ... 30, 37, 40 e *passim*DENTAMARO (*CCD*) 33VILLONE (*Dem. Sin.-L'Ulivo*), relatore ... 36, 37
38 e *passim*BASSANINI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. 36, 38,
39 e *passim*MAGNALBÒ (AN) 37, 38, 39 e *passim*MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-LD*) 41

BONATESTA (AN) 41, 44

POLIDORO (*PPI*) 44

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999 46

ALLEGATO A

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DOC. II, N. 27:

Articolo 1 47

Articolo 2 ed emendamenti 47, 48

Articolo 4 ed emendamenti 50, 51

Articolo 5 ed emendamenti 51

Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 52, 53

Articolo 7 ed emendamenti 54

Articolo 6 55

Articolo 8 ed emendamenti 55, 56

DISEGNO DI LEGGE N. 3506-B:

Articolo 1 con allegati 56, 57

Articoli 2, 3 e 4 67, 68, 69

Articolo 5 ed emendamenti 70

Articolo 6 71

Articolo 7 con allegato, emendamento e ordine del giorno 71, 73, 74

Articolo 8 75

Articolo 9, emendamenti e ordini del giorno 75, 76, 78

Articoli 10 e 11 79, 80

ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUADE NEL CORSO DELLA SEDU-
TA**..... Pag. 81

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 90
Annunzio di presentazione 90

GOVERNO

Trasmissione di documenti 90

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione Pag. 90

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 45
Mozioni 91
Interrogazioni 92
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 127

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 4 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del documento:

(Doc. II, n. 27) Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

SMURAGLIA, *relatore*. Gli interventi in discussione generale hanno dato vita ad un confronto ispirato alla valutazione degli interessi comuni e al rispetto dell'istituzione. Nessuno ha mai pensato di sopprimere la pratica dell'ostruzionismo, unanimemente considerata strumento fondamentale a disposizione delle opposizioni, ma solo di limitarne l'uso strumentale, che impedisce la funzionalità dell'Assemblea. Le modifiche proposte dalla Giunta per il Regolamento sono tali da incidere sostanzialmente sui lavori del Senato e tendono a bilanciare la rivendicazione delle prerogative del Parlamento, anche nei confronti del Governo, e il diritto di quest'ultimo a svolgere la propria funzione nell'ambito di un confronto con le Assemblee parlamentari. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. In ordine all'esame e alla votazione della proposta di modificazione, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento, richiama le previsioni di cui agli articoli 64, primo comma, della Costituzione e 167, commi 1 e 6, del Regolamento, a termini dei quali la Presidenza ritiene che si possano individuare due complessi normativi organici, concernenti rispettivamente il numero legale (articoli 2, 4 e 5) e lo statuto delle opposizioni (articoli 3 e 7). Di conseguenza, gli articoli richiamati saranno votati per alzata di mano, mentre per l'approvazione dell'uno e dell'altro complesso occorrerà la maggioranza assoluta, fatta salva la facoltà che otto senatori richiedano che singoli articoli siano votati separatamente a maggioranza assoluta dei componenti, al pari di quanto necessario per l'approvazione degli articoli 1, 6 e 8. Ricorda poi che le votazioni sugli articoli o sui complessi di articoli costituiscono deliberazioni definitive e che conseguentemente, al termine dell'esame degli articoli, il documento non verrà sottoposto, nel suo complesso, alla votazione finale. Prima di procedere alla votazione dell'articolo 1, su cui non sono stati presentati emendamenti, indice la votazione di verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato è in numero legale.

PREIONI (*LNPI*). La procedura testé seguita dal Presidente andrebbe applicata anche in Commissione ogni qual volta si presenti l'esigenza di una votazione qualificata. In tal senso, è da valutare positivamente l'emendamento 2.4 del senatore Marchetti e di altri senatori.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 1.

MACERATINI (*AN*). Il voto favorevole del Gruppo AN va inquadrato nel contesto di una generale valutazione del lavoro svolto dalla Giunta per il Regolamento, in una logica di compromesso in cui gli elementi positivi risultano preponderanti rispetto a quelli negativi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PREIONI (*LNPI*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, pur ritenendo che, in riferimento alle modifiche regolamentari relative ai senatori segretari, sarebbe stato più trasparente prendere atto dell'inidoneità

dello strumento dell'elezione rispetto al fine della partecipazione di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

LA LOGGIA (*FI*). Va dato atto al Presidente del Senato di un'azione pervicace e preziosa di raccordo tra le forze politiche che ha prodotto una proposta di modifica non del tutto soddisfacente, ma che certamente rappresenta un passo in avanti, a cui Forza Italia accorderà il proprio favore, con l'auspicio che il lavoro svolto in questa occasione possa fare da esempio per una proficua ripresa del processo di riforma della Carta costituzionale.

SALVI (*DS*). Dichiaro il voto favorevole all'articolo 1 e in generale alla proposta di modificazione del Regolamento, per la cui definizione tutti i Gruppi parlamentari hanno dimostrato la volontà di raggiungere un'intesa comune che è di buon auspicio per la ripresa del dialogo sul fronte delle riforme istituzionali.

NAPOLI Roberto (*UDR*). Il Gruppo è favorevole all'articolo 1 e alle altre modifiche regolamentari proposte con l'obiettivo di snellire i lavori del Senato e di riconoscere forti garanzie alle opposizioni.

ELIA (*PPI*). Esprime apprezzamento per l'opera svolta dal Presidente del Senato e dal relatore e dichiara il voto favorevole all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

TAROLLI (*CCD*). La proposta di modificazione rappresenta un passo in avanti per il migliore funzionamento dei lavori del Senato, malgrado non tutte le tesi proposte dal suo Gruppo siano state accolte.

MANIS (*Misto*). Dichiaro il voto favorevole all'articolo 1 e dà atto dello sforzo compiuto dal Presidente del Senato e dal relatore, nonché dell'atteggiamento positivo tenuto da tutti i Gruppi parlamentari.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Avverte che l'emendamento 2.3 è stato ritirato e che il 2.0.1 è stato dichiarato improponibile.

SMURAGLIA, *relatore*. Dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

BESOSTRI (*DS*). L'emendamento 2.2 si illustra da sé.

MARCHETTI (*Misto*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4.

VEGAS (*FI*). Illustra l'emendamento 2.5 e si dichiara contrario al 2.6.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.5.

PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del Regolamento, 15 senatori del Gruppo LNPI hanno chiesto che tutti gli articoli della proposta di modificazione vengano posti ai voti separatamente. Di conseguenza, tutte le votazioni degli articoli avverranno a maggioranza assoluta.

PREIONI (*LNPI*). Dichiarò il voto contrario al 2.1, la cui approvazione produrrebbe una diminuzione delle garanzie di democraticità dei lavori del Senato.

Il Senato approva l'emendamento 2.1

BESOSTRI (*DS*). Ritira l'emendamento 2.2.

PREIONI (*LNPI*). Preannuncia l'astensione del Gruppo LNPI sul 2.7.

Il Senato approva il 2.7.

PREIONI (*LNPI*). Il Gruppo LNPI voterà a favore del 2.4.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre approva il 2.6.

PREIONI (*LNPI*). Dichiarò il voto contrario del Gruppo LNPI sull'articolo 2.

Con votazione nominale elettronica, è approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (*FI*). Ritira il 4.1.

MARCHETTI (*Misto*). Dà conto del 4.2.

CENTARO (*FI*). Ritira il 4.3.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario al 4.2.

GASPERINI (*LNPI*). La convergenza che si evidenzia sulle norme in esame desta il sospetto che si voglia far tacere l'unica vera opposizione (*Applausi dal Gruppo LNPI*), lasciando intuire l'esistenza di altri accordi clandestini. Pertanto il Gruppo LNPI, per protesta, abbandona l'Aula. (*Applausi dal Gruppo LNPI. Applausi ironici dal*

Gruppo DS. Commenti. I senatori del Gruppo LNPI abbandonano l'Aula).

CARUSO Antonino (AN). Esprimendo dispiacere per la decisione del Gruppo LNPI, che comunque non è l'unica vera opposizione, a titolo personale preannuncia voto favorevole all'emendamento 4.2. (*Applausi dei senatori Campus, Basini e Mulas*).

PRESIDENTE. Precisa che non vi è alcuna intesa di maggioranza, o di maggioranza allargata, ma un apprezzamento condiviso dell'esigenza di normare in materia regolamentare; in tale ottica, dispiace non poter utilizzare il contributo del Gruppo LNPI.

MARCHETTI (Misto). Insiste sull'emendamento 4.2 e preannuncia che, se esso non risulterà approvato, esprimerà voto di astensione sull'articolo 4.

Il Senato respinge il 4.2 e, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

MICELE (DS). Dà per illustrato il 5.2.

CENTARO (FI). Motiva il 5.3.

BESOSTRI (DS). Ritira il 5.5.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 5.2 e contrario a tutti gli altri.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4 ed approva il 5.2. Con votazione nominale elettronica è poi approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Dà conto degli emendamenti 3.1 e 3.2.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario al 3.1 e favorevole al 3.2.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1 ed approva il 3.2.

PRESIDENTE. Con riferimento all'ordine del giorno n. 1, ricorda che non esistono precedenti di ordini del giorno in fase di discussione di

modifiche al Regolamento; in ogni caso, la Conferenza dei Capigruppo, cui l'ordine del giorno è rivolto, ha competenza molto limitata.

VEGAS (FI). Illustra l'ordine del giorno n. 1, rimettendosi alla Presidenza circa la sua ammissibilità.

PRESIDENTE. Comunica che non ammetterà alla votazione l'ordine del giorno, pur ritenendo che il comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento dovrebbe essere sempre applicato. In ogni caso, le valutazioni fatte saranno prese in considerazione da parte della Conferenza dei Capigruppo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DUVA (DS). Considera illustrato l'emendamento 7.1.

MARCHETTI (Misto). Rinuncia ad illustrare il 7.2.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole al 7.1, con una lieve modifica suggerita dalla Giunta per il Regolamento (*v. Resoconto stenografico*), ed al 7.2.

DUVA (DS). Accoglie la modifica proposta.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 7.1 e 7.2 (Nuovo testo). Con distinte votazioni nominali elettroniche, sono poi approvati gli articoli 7, nel testo emendato, e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Dà per illustrato l'8.1 e ritira l'8.3.

FUMAGALLI CARULLI (Misto). Rinuncia ad illustrare l'8.2.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 8.1 e 8.2, identici nel contenuto. Con votazione nominale elettronica, è poi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Nel considerare il lavoro svolto, ringrazia il relatore (*Applausi generali*), i senatori per aver partecipato alla discussione ed i Gruppi parlamentari per la collaborazione prestata, rammaricandosi per l'assenza del Gruppo LNPI. Sottolinea infine come la definizione di re-

gole precise è interesse di tutti i Gruppi. (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi, PPI, UDR, FI e Misto*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3506-B) – Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stata svolta la relazione orale e che il senatore D'Alì aveva proposto una questione sospensiva. Data la sua assenza, la considera decaduta e dichiara aperta la discussione generale.

ANDREOLLI (*PPI*). Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati confermano lo spirito del provvedimento, che mira a realizzare un'indispensabile semplificazione normativa. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

ROTELLI (*FI*). (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). L'attuazione delle altre cosiddette «leggi Bassanini» vive un momento di crisi, ed appaiono peraltro discutibili i richiami del sottosegretario Bassanini all'attuale ministro Piazza. Il punto debole di tutto il disegno era sin dall'inizio rappresentato dalla possibile resistenza della burocrazia ministeriale. Da anni si parla di soppressione e riorganizzazione dei Ministeri, anche in una logica di regionalizzazione, mentre si assiste poi al reiterarsi di processi di accentramento. Lo stesso parere espresso dalla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa faceva riferimento alla lentezza nell'attuare il decentramento. Il trasferimento di funzioni alle regioni doveva invece essere il momento ideale per procedere a soppressioni, fusioni o accorpamenti. La legge dovrebbe quindi eliminare gli ostacoli normativi al cambiamento, perché altrimenti, pur se ben scritta, laddove inattuabile, è comunque una cattiva legge. Considerando infine che i termini della proroga della delega al Governo sono scaduti, si dichiara pronto a chiedere il non passaggio agli articoli. (*Applausi del senatore Novi*).

DENTAMARO (*CCD*). È condivisibile l'obiettivo di procedere in tempi ragionevoli alla semplificazione legislativa anche attraverso una delegificazione, ma la strada seguita dal Governo con la Bassanini-*quater* non è coerente con tale obiettivo. Viene istituito infatti il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, che costituisce una duplicazione dell'Ufficio centrale, previsto dalla legge n. 400 del 1988; inoltre, dopo l'ultimo esame presso la Camera dei deputati, non si fa espresso riferimento al requisito dell'elevata professionalità per gli esperti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, lasciando libertà di scelta al Ministro. È criticabile, infine, che i deputati abbiano ripristinato il riferimento alla codificazione nel titolo della legge, che tratta di testi unici a carattere meramente compilativo. In tal modo si alimentano attese che rimarranno insoddisfatte. (*Applausi del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VILLONE, *f.f. relatore*. Non intende intervenire in replica.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il provvedimento, all'esame del Senato in terza lettura, è stato licenziato dalla Camera con modifiche di modesta portata; ne auspica pertanto la rapida e definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente. Passa quindi all'esame degli articoli, limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (*FI*). Pur essendo stato a ciò invitato, non ritira l'emendamento 5.1 e lo illustra.

MAGNALBÒ (*AN*). Dà per illustrato il 5.2.

VILLONE, *f.f. relatore*. È contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2 ed approva gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'ordine del giorno n. 1, che si intende illustrato.

VILLONE, *f.f. relatore*. È contrario.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

MAGNALBÒ (*AN*). Sperava che il Governo accogliesse l'ordine del giorno, per verificare alla scadenza dei termini la permanenza dell'impegno istituzionale.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Premesso che la questione non si pone per l'attuale legislatura, non condivide l'istituzione di un organismo *ad hoc*.

MAGNALBÒ (*AN*). Ritira l'ordine del giorno n.1.

Il Senato approva gli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Illustra il 9.1.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-LD). Illustra l'ordine del giorno n. 2.

BONATESTA (AN). Illustra l'ordine del giorno n. 3 ed insiste per la votazione; nella consapevolezza che non verrà approvato, dichiara voto favorevole all'ordine del giorno n. 2.

VILLONE, *f.f. relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 2 e contrario all'emendamento 9.1 ed all'ordine del giorno n. 3.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda col relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 9.1.

POLIDORO (PPI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'ordine del giorno n. 2. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dato l'accoglimento del Governo, l'ordine del giorno n. 2 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 3 e approva gli articoli 9, 10 e 11.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ROTELLI (FI). Dichiaro il voto contrario del Gruppo FI.

MAGNALBÒ (AN). Il Gruppo AN si asterrà.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Gli argomenti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana sono esauriti.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 25 febbraio 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,09.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Albertini, Andreolli, Andreotti, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Bucciarrelli, Cabras, Cazzaro, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Guidi, De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giaretta, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Manieri, Manis, Martelli, Paganò, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri e Diana Lino, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lauricella e Pianetta, per partecipare all'Assemblea ordinaria del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), è stato nuovamente deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede deliberante e quindi rimesso all'Assemblea:

«Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover» (3574).

La Commissione affari esteri è autorizzata a riunirsi nella giornata odierna, avendo cura di assicurare la presenza dei senatori in Aula durante la discussione delle modifiche al Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del documento:

(Doc. II, n. 27) Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento: «Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, normalmente sono contrario a repliche di grande respiro ed anche in questa occasione mi atterrò a tale regola. Tuttavia, il garbo e la correttezza con le quali si è svolta la discussione generale esigono qualche risposta puntuale.

Desidero anzitutto osservare che, su un tema che ha la sua rilevanza e che è di notevole importanza per la vita del Senato, il confronto – come ci si poteva aspettare da un'Assemblea seria e degna di questo nome – è stato serio, con opinioni talvolta coincidenti, talvolta no, ma certamente ispirate ad interessi comuni ed a un senso di rispetto delle istituzioni.

Voglio quindi fornire alcune risposte e fare alcune precisazioni ai colleghi che lo hanno richiesto, partendo da considerazioni di carattere più generale.

Al collega Gasperini, il quale con il consueto garbo ha fatto delle osservazioni relative all'ostruzionismo, intendo precisare – ma credo che ciò sia addirittura superfluo – che nessuno ha mai pensato di distruggere questa prassi ammessa in tutti i Parlamenti del mondo di fronte a problemi e a questioni di particolare rilevanza. Quello su cui talvolta si sono sollevate obiezioni non è l'ostruzionismo in sé, ma l'uso esasperato di strumenti regolamentari anche senza una finalità immediata: ad esem-

pio, la richiesta reiterata, continuativa, di minuto in minuto, della verifica del numero legale è tra le cose che non attengono tanto ad un ostruzionismo vero e proprio su un singolo provvedimento quanto ad una incidenza sulla stessa funzionalità dell'Assemblea.

Quindi, se alcune misure – del resto molto modeste e molto limitate – tendono a contenere un uso strumentale di mezzi regolamentari, che non diventano una vera forma di ostruzionismo di fronte ad un caso eccezionale e particolare, mi sembra che questo rientri non tanto nel diritto della maggioranza quanto nello stesso interesse complessivo dell'Assemblea. Voglio cioè dire che alcune modifiche sono, in definitiva, nell'interesse di tutti.

Continuiamo a parlare del tempo dell'Assemblea e delle esigenze del Parlamento, ma sarebbe giusto pensare anche alle nostre, che sono quelle di non perdere tempo e di consumarlo utilmente. Talvolta può accadere che, causa i Regolamenti antiquati, siamo tutti costretti a perdere del tempo che, utilmente e in modo migliore, potremmo destinare ad un interesse collettivo. Quindi, la ricerca di funzionalizzare in modo migliore il nostro lavoro dovrebbe vederci tutti cointeressati; non si tratta, infatti, soltanto di un problema della maggioranza.

Un'altra questione di fondo sollevata è quella relativa al fatto che si tratterebbe di modifiche di forma che non atterrebbero, però, alla sostanza. A tal riguardo, ritengo che si tratti anche di sostanza, perché la forma, in certe contingenze ed occasioni, diventa sostanza e attiene, ancora una volta, alla funzionalità dell'Assemblea. Tuttavia, si è sostenuto: anche ammettendo che qualche volta si sia abusato dello strumento della verifica del numero legale, quale altro mezzo c'è? Vorrei rispondere al collega Vegas dicendo che lui stesso, recentemente, ci ha dato una dimostrazione del fatto che esistono altri mezzi. Ho partecipato con lui e altri colleghi alle sedute delle Commissioni riunite 5^a e 11^a sul collegato ordinamentale e devo dire che ho un ricordo eccellente del confronto svoltosi in quella sede; abbandonata ogni pregiudiziale, si è infatti discusso a lungo sugli emendamenti e si è cercato di confrontarsi e di trovare la soluzione migliore. Dunque, credo che in quella sede si sia dimostrato che c'è spazio per tutti, anche per l'opposizione, naturalmente quando – come è ovvio – si ha davvero la volontà di dar vita ad un confronto e non di isterilirsi in un muro contro muro basato su norme regolamentari, spesso soltanto desuete.

Un'osservazione di carattere generale è venuta anche dal senatore D'Onofrio sulle scelte di fondo che debbono essere compiute, fermo restando nel quadro delle norme regolamentari il rispetto della dignità del Parlamento anche nei confronti del Governo. È questa una proposizione che non tollera alcun dubbio e sulla quale non si può che essere d'accordo. Il Parlamento deve rivendicare la sua dignità sempre e comunque nei confronti di tutti, compreso l'Esecutivo. Quindi, quando accade che l'Assemblea si trovi in qualche modo compressa tra strette di altre esigenze, e decisioni assunte altrove o altro, essa fa bene a rivendicare orgogliosamente le sue prerogative e i suoi diritti. Credo che anche alcune delle modifiche proposte vadano sostanzialmente in questa direzione.

Tuttavia, bisogna avere altresì la consapevolezza del fatto che un Governo ha diritto di svolgere la sua attività e che, se si trova di fronte ad un Parlamento che non riesce a funzionare perché impedito nella sua funzionalità da provvedimenti di lunghissima durata, è chiaro che finisce – come nel passato – con il ricorrere ai decreti-legge e – nel presente – ad altri strumenti rispetto ai quali (come, per esempio, i provvedimenti delegati) abbiamo strumenti adeguati per provvedere; deve essere, infatti, nostra cura ed interesse del Parlamento, per rispetto della sua stessa dignità, fare in modo che, ogni volta che si conferisce una delega al Governo, questa sia accompagnata da precisi criteri.

Vorrei che su questo fossimo sempre d'accordo, in qualsiasi contingenza ed occasione, perché talvolta può accadere che proprio da altri banchi arrivino spinte in una direzione diversa. Se concordiamo sul fatto che la dignità del Parlamento va rivendicata sempre, ma che rientra nella dignità di tale organo anche svolgere correttamente la sua funzione e consentire allo stesso Governo il confronto serio e corretto nell'ambito parlamentare, allora non c'è dubbio che la mia risposta al collega D'Onofrio, che chiede se alcune delle modifiche che introduciamo vanno nella direzione da lui indicata, è sicuramente sì, certamente vanno nella direzione non di un consociativismo, ma di un confronto serio basato sull'apporto di ognuno di noi per quello che si può effettivamente compiere. Credo quindi che se riusciremo ad accelerare e rendere più funzionali i nostri lavori, ciò andrà, ancora una volta, non nell'interesse della maggioranza ma nell'interesse di tutti e anche di un rapporto corretto a livello costituzionale e istituzionale.

Anche per quanto riguarda l'accento che si è fatto ai rapporti con le decisioni che vengono assunte altrove e addirittura alla concertazione, credo di poter parlare del tutto liberamente perché ho sempre sostenuto e rivendicato, anche in questa sede, in interventi formali, il diritto del Parlamento di adempiere alla propria funzione anche in presenza di accordi tra le parti sociali, certamente tenendone conto, perché bisogna tener conto del consenso che si è raggiunto, ma rivendicando l'ultima parola all'organo legislativo. Debbo ricordare che quando, per esempio, abbiamo esaminato un certo decreto sul lavoro straordinario ho sentito dire il contrario proprio dai banchi dell'opposizione che lamentava il fatto che il Parlamento rivendicasse troppo la propria autonomia. Allora, ancora una volta, chiedo che ci mettiamo d'accordo su basi fondamentali di reciproca convergenza e di reciproco interesse, nel senso che sempre va rispettata la dignità del Parlamento, in qualunque occasione, senza che ci siano mai pregiudiziali e limiti.

Passo ad esaminare ora velocemente alcuni aspetti particolari. Qualcuno ha detto: giusta la soluzione per quanto riguarda i segretari, ma perché non estenderla a tutti e perché non farla decorrere immediatamente? Ci sono due ragioni per le quali si elidono a vicenda alcuni degli argomenti che sono stati illustrati in quest'Aula. Per i segretari c'è un problema particolare perché il Regolamento prevede la possibilità di elezioni suppletive quando un Gruppo ne faccia richiesta; se in virtù di questa richiesta e della conseguente elezione suppletiva, motivata dalla costituzione di un altro Gruppo, si procede e poi il segretario passa a un

altro Gruppo, è chiaro che ciò crea un problema di cui si deve tener conto. Altro però, vorrei dire al collega Gasperini, è il piano etico che egli rivendica e sul quale credo non ci possano essere dubbi, ma sul quale non spetta a noi intervenire, se non in sede di espressione di opinione, relativamente a chi cambia Gruppo, chi viene in qualche modo ad assumere una posizione diversa da quella in cui si trovava al momento del mandato degli elettori. È una scelta che può fare, se restare ugualmente al suo posto, nella sua carica, in Parlamento oppure dimettersi; ma è un problema etico del tutto individuale sul quale non c'è alcun Regolamento che possa imporre alcunché. Noi, invece, per l'avvenire possiamo dire: sappia chi si trova in certe condizioni che potrà subire la decadenza se si verificherà l'evento che abbiamo specificamente previsto. Questo stesso ragionamento impone di rispondere negativamente a chi dice: facciamo decorrere la norma immediatamente. E non solo per il fatto che non si possono cambiare le regole del gioco mentre esso è tuttora in corso, ma per una ragione ancora più sostanziale, ricordata dallo stesso collega Gasperini quando fa riferimento al fatto che si tratta di colleghi che sono stati eletti, e cioè che può verificarsi una situazione sopravvenuta successivamente, di cui si dovrà tener conto comminando la decadenza, ma non si potrà tener conto di un fatto che non esisteva nel momento in cui l'evento si è verificato. Si attribuirebbe un carattere di retroattività che giustamente la Giunta per il Regolamento non ha voluto dare a questo particolare provvedimento.

Per quanto riguarda le Commissioni, altro tema particolare che è stato sollevato, francamente non vedo un grave inconveniente nel fatto che la Commissione in sede referente possa cominciare a lavorare anche alla presenza di pochi membri. È ciò che si verifica tutti i giorni al Senato quando siamo in sede referente e non si raggiunge affatto il numero legale; questo è ciò che accade alla Camera, sia in Aula, sia nelle Commissioni. Quindi, è tutt'altro che una cosa stravagante. Se si vuole essere certi che non si cominci a discutere e non si proceda ad un confronto tra pochi, non c'è che da essere presenti, ma su questo bisogna rivolgere una raccomandazione a tutti noi perché, se è vero che spesso le Commissioni sono strette in termini molto limitati di orario prima dell'Aula o durante le sedute dell'Aula, non c'è che da essere tutti presenti, anche in sede referente, per poter dare luogo ad un regolare confronto.

D'altronde, la norma è stata adeguata seriamente e pone fine, se verrà approvata, allo spettacolo formale e non edificante della ricerca delle firme o delle presenze, anche quando a volte in Commissione sono presenti degli estranei, come accade durante le audizioni.

Per quanto riguarda l'articolo relativo alla verifica del numero legale, non posso concordare con il collega che ha sostenuto che quella prevista sarebbe una norma forse un pò troppo favorevole alla maggioranza. La proposta di modifica prevede di verificare il numero legale in condizioni diverse da quelle attualmente previste, senza cioè aspettare quella inutile ora che deve decorrere secondo il nostro Regolamento, abbreviando questo termine.

Si è resistito a proposte molto più integraliste, come quella di non consentire la verifica del numero legale se non dopo due o tre ore, dall'inizio dei lavori, e certamente questo modo di operare – come altri proposti – sarebbe stato molto più drastico. Mi sembra che la soluzione individuata, sia per le sedute di Commissione che per quelle di Aula, sia del tutto coerente, fa risparmiare tutti ed evita uno spettacolo talvolta indecoroso. Infatti, fino alla quarta verifica del numero legale lascia al Presidente la possibilità di decidere, a seconda delle circostanze, se togliere la seduta o rinviarla di venti minuti; alla quarta verifica poi si prende atto che ormai non c'è possibilità di continuare i lavori e si giunge quindi alla conclusione che si dovrebbe verificare successivamente.

Per quanto riguarda gli effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente, devo osservare soltanto che l'esigenza è talmente sentita da tutti che, nel passato, sono state presentate proposte di modifica dai colleghi Morando, che appartiene alla maggioranza, Vegas, che appartiene all'opposizione, e Folloni, che appartiene ad altro Gruppo parlamentare. Ciò significa che l'esigenza era comunque avvertita e mi sembra che corrisponda ad un obiettivo reale che dovremmo tutti perseguire.

D'altra parte, l'indicazione di procedere all'esame degli emendamenti, nonostante il parere contrario della 5^a Commissione, soltanto se lo richiedano 15 senatori, si allinea alla stessa ipotesi prevista dal Regolamento per la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo per appello nominale.

Mi sembra, quindi, che anche da questo punto di vista non si tratti di favorire la maggioranza, ma di cogliere un'esigenza da tutti largamente sentita, quale che sia il banco nel quale ci troviamo ad operare.

Quanto poi al diritto di tribuna, sono lieto che i colleghi abbiano colto questa importante novità, anche se qualcuno ha affermato che è un po' troppo limitata.

Mi sembra che la previsione di due sedute ogni due mesi – oltretutto la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole addirittura per raddoppiare il loro numero – rappresenti una misura sufficiente di equilibrio, all'interno del lavoro di Aula, tra disegni d'iniziativa parlamentare in genere, disegni d'iniziativa governativa e provvedimenti presentati dall'opposizione. Se si arriverà a fissare quattro sedute ogni due mesi, credo che la visibilità sarà ampiamente assicurata e questo sarà un elemento molto importante per garantire il confronto, certo non il diritto di vedersi approvate le proposte, che non appartiene a nessuno, né al Governo, né ai singoli parlamentari della maggioranza. Mi sembra che il dato di garantire un confronto e la discussione sia molto importante anche agli effetti della visibilità.

Concludo con un'osservazione relativa ad una questione di carattere generale. Prendendo atto di quanto hanno osservato in termini più ampi alcuni colleghi, vorrei rilevare che non c'è Regolamento che tenga se non si crea un clima di rispetto reciproco e di rispetto delle istituzioni e della loro esigenza di funzionalità. Noi potremmo modificare tutte

le norme che vogliamo, ma se non trovassimo almeno un comune sentire nel fatto che se siamo qui con un mandato per un certo periodo di tempo, è interesse di ciascuno di noi svolgerlo al pieno delle proprie possibilità, non combineremo mai niente.

Mi auguro che le modifiche, peraltro modeste, che noi oggi ci apprestiamo ad apportare al Regolamento rappresentino una prima base per una riflessione ancora più ampia per l'avvenire, e certamente la faremo – il Presidente si è ripromesso di condurla anche in sede di Giunta per il Regolamento – a tratti successivi, ossia con formazione progressiva. In ogni caso, ritengo che il presente rappresenti un primo passo, non solo e non tanto per le modifiche in se stesse, quanto per la ricerca di un metodo e di un confronto anche rispetto al nostro funzionamento quotidiano. Se riusciremo davvero in questo, le modifiche che si intendono apportare saranno state opportune anche per l'occasione fornita di riflettere su noi stessi e sulla istituzione nel suo complesso. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'esame e la votazione delle proposte di modificazione del Regolamento hanno luogo articolo per articolo, nel testo proposto della Giunta per il Regolamento.

Per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, primo comma, del Regolamento, prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Tale maggioranza è richiesta per l'approvazione di ciascuno dei singoli articoli.

Peraltro, a norma dell'articolo 167, comma 6, quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto da disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso.

La Presidenza ritiene che, nel documento in discussione, si possano individuare due complessi normativi organici, concernenti rispettivamente il numero legale (articoli 2, 4 e 5) e lo statuto delle opposizioni (articoli 3 e 7). Di conseguenza, gli articoli richiamati saranno votati per alzata di mano, mentre per l'approvazione dell'uno e l'altro complesso occorrerà la maggioranza assoluta.

Resta salva la facoltà – riconosciuta dallo stesso articolo 167, comma 6 – che otto senatori richiedano che singoli articoli siano votati separatamente. In tal caso, per l'approvazione di ciascun articolo stralciato sarebbe richiesta la maggioranza assoluta.

La maggioranza assoluta dei componenti è comunque richiesta per i restanti articoli della proposta, e cioè per gli articoli 1, 6 e 8.

La Presidenza procederà nel seguente ordine: articolo 1; articoli 2, 4 e 5 (complesso normativo relativo al numero legale); articoli 3 e 7 (complesso normativo relativo allo statuto delle opposizioni); articolo 6; articolo 8. Le votazioni sugli articoli o sui complessi di articoli costituiscono deliberazioni definitive.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prescrivendo il Regolamento la maggioranza assoluta dei componenti per alcune votazioni, ritengo sia opportuno effettuare una prova preliminare; vediamo pertanto quale è la situazione, ossia facciamo la conta dei presenti. L'accertamento dei presenti, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, avverrà mediante l'inserimento della tessera, il sistema elettronico è pronto per registrare le presenze e quindi vorrei pregare i senatori di metterci in condizioni di svolgere votazioni «normali».

Procediamo dunque a questa verifica preliminare.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Siamo 192: per l'approvazione degli articoli abbiamo bisogno di raggiungere 162 presenze.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, proprio in merito all'esperimento condotto ora, mi sembra che lei abbia fatto molto bene e che fosse opportuno verificare le presenze prima di iniziare le votazioni. Questo esperimento dovrebbe confermare che il principio della verifica si deve applicare anche nel caso in cui in una Commissione si deve procedere ad un voto con una maggioranza qualificata. Mi riferisco al comma 4 dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 2 del testo proposto dalla Giunta per il Regolamento, laddove si dice che il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione. Nell'emendamento 2.4 del senatore Marchetti si propone, invece, di sostituire le parole «può disporre» con la parola «disporre». Mi sembra che l'esperimento fatto ora dimostri l'opportunità di approvare tale emendamento.

Mi rendo conto che non è questo il momento di perorare quell'emendamento; l'ho fatto solo per richiamare tempestivamente la logica dell'esperimento da lei svolto.

PRESIDENTE. Stante l'esito dell'accertamento testè condotto, passiamo alla votazione.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MACERATINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto su questo primo articolo che vale anche per i successivi, per spiegare un passaggio della vita di questa Assemblea, che altrimenti resterebbe oscuro attraverso la pura lettura degli atti parlamentari.

Come è noto, questo complesso di norme che modificherà il nostro Regolamento è stato faticosamente studiato nella Giunta per il Regolamento e poi nelle discussioni che si sono accompagnate alle sedute di tale organo e ha portato ad un certo risultato, che sicuramente, per alcune norme, non ci accontenta e che invece, per altre, ci vede sicuramente favorevoli. È così, ci insegnavano i nostri maestri, che avvengono i giusti e nobili compromessi tra cose che si accettano e cose che non si accettano, in base ad una complessiva esigenza di raggiungere un risultato.

Ci sono norme, a cominciare da quella che sta per essere votata, che come forza politica, noi non accetteremmo mai, ma che accettiamo nella previsione di altre che, dal nostro punto di vista, sono ritenute valide. Infatti, in una valutazione comparativa tra elementi negativi e elementi positivi, crediamo che prevalgano i secondi e quindi facciamo un atto di responsabilità verso l'Assemblea, che ha bisogno, come lei ci ha ricordato, di un certo numero di voti.

Pertanto non è uno scandalo, ma è proprio nella logica che mi sono permesso di ricordare, che noi voteremo delle modifiche al Regolamento che ci vedono contrari, così come sono certo che la maggioranza vorrà votare alcune modifiche regolamentari che la trovano contraria o quanto meno perplessa.

La mia dichiarazione, quindi, vuole spiegare in quest'Aula e al di fuori di essa perchè si verificherà oggi una votazione un po' anomala, ma finalizzata all'obiettivo di introdurre queste modifiche che tutti riteniamo necessarie per il funzionamento dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, questa modifica, che prevede la decadenza dei segretari eletti in fase suppletiva per dare la possibilità ai Gruppi di partecipare all'Ufficio di Presidenza, è stata commentata questa mattina dal presidente del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente, senatore Luciano Gasperini. Le risposte date dal senatore Smuraglia alle questioni sollevate dal senatore Gasperini mi sembra non siano completamente accoglibili.

Intanto mi riferisco al punto della elezione. Il Regolamento del Senato prevede che l'elezione dei senatori segretari avvenga nella stessa seduta nella quale si elegge il Presidente e i Vice Presidenti del Senato.

L'elezione suppletiva, fatta ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, serve per dare a ciascun Gruppo la possibilità di avere un proprio rappresentante segretario nell'Ufficio di Presidenza. Ci sono quindi due categorie di senatori segretari: quelli eletti in prima battuta, i quali – pare di capire dalla proposta di modifica del Regolamento – non verrebbero toccati nel caso in cui cambiassero Gruppo; ci sono i segretari eletti in seconda battuta, i quali invece sono destinatari di questa norma. Se così è – ma vorrei che il relatore confermasse o smentisse questa analisi – si creerebbero due categorie di segretari, alcuni dei quali soggetti a questa disposizione direi penalizzante e altri invece esonerati.

Il fatto è che le due diverse categorie di segretari in sostanza sono una ipocrisia, perché il vero problema è quello di fare partecipare ogni gruppo all'Ufficio di Presidenza con un proprio rappresentante che abbia i benefici dei senatori segretari. Questo – ripeto - è il vero problema. Allora, lo strumento dell'elezione è in qualche modo una copertura di comodo, ma non sincera, del meccanismo per la individuazione dei senatori segretari.

Voglio dire che sarebbe molto più corretto, più trasparente e onesto se, anziché allo strumento dell'elezione, si ricorresse ad altro strumento. Sarebbe sufficiente che ogni Gruppo, costituitosi ai sensi del Regolamento, all'inizio di legislatura comunicasse il nome della persona che intende far partecipare ai lavori della Presidenza con la funzione di segretario per togliere ogni possibile ipocrisia al voto. Noi sappiamo benissimo che il voto è segreto, non ci sono delle candidature pubbliche, sulle schede vengono scritti i nomi che con foglietti, con passaparola, con discorsi di corridoio o di Gabinetto, si fanno conoscere. È una cosa evidentemente forzata, perché si sa benissimo che fin dall'inizio di legislatura i senatori segretari sono lottizzati tra i Gruppi e i nomi sono scelti dai diversi Gruppi. Quindi, sarebbe opportuno, anziché fare questa modifica che porta ipocrisia ad ipocrisia, avere il coraggio di incidere direttamente nella norma che definisce la funzione e il sistema di scelta dei senatori segretari e fare qualcosa che sia aderente alla realtà e visibile, comprensibile e controllabile.

Dal discorso del senatore Gasperini questa mattina in sede di discussione generale si dovrebbe evincere che la posizione della Lega Nord per quanto riguarda questa proposta di modifica del Regolamento è comunque di favore. Quindi, il nostro Gruppo voterà a favore dell'approvazione di questa modifica, pur con le precisazioni e le riserve che sono state avanzate.

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, prendo l'occasione di questa parte del dibattito per dichiarare come il lavoro preparatorio che si è svolto grazie – perché non dirlo, devo dare questo riconoscimento – alla insistente e pervicace azione di raccordo del Presidente del Senato tra tutte le forze politiche per arrivare ad un risultato – credo – non

completamente soddisfacente per tutti, ma che certamente costituisce un passo in avanti nella definizione delle regole, alla quale desideriamo contribuire così come abbiamo fatto in questa circostanza.

È ovvio che il nostro atteggiamento è favorevole all'approvazione delle modifiche concordate; non può costituire, come è ovvio, un precedente rispetto ai normali rapporti che pure devono essere sviluppati nella estrema chiarezza tra maggioranza ed opposizione, ma costituisce sicuramente un esempio rispetto ad altri appuntamenti estremamente rilevanti nella definizione di regole; proprio il frutto del lavoro di oggi, questo sì, può fare da esempio per la fissazione di regole che devono stare alla base del vivere democratico, della garanzia della libertà, della democrazia in questo paese.

Colgo l'occasione di questo importante dibattito e della presenza questa sera così numerosa dei colleghi per segnare questo principio che a noi pare assolutamente ovvio ed incontrovertibile allo stesso tempo. Quindi, nel dare atto al Presidente del Senato della sua preziosa opera e della disponibilità dimostrata da tutti i colleghi per raggiungere questo risultato e con tutte le riserve che man mano – è ovvio – esprimeremo sui singoli punti, il Gruppo Forza Italia si pronunzia sostanzialmente d'accordo con le modifiche fin qui apportate.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Con l'occasione della dichiarazione di voto a favore dell'articolo 1, sulle modifiche del Regolamento, esprimo anche io apprezzamento per il lavoro costruttivo, anche se circoscritto, che si è svolto nella Giunta per il Regolamento. L'avvio delle importanti modifiche come quelle che riguardano la vita dell'Assemblea e del Senato non può non avvenire in un clima positivo, che ho d'altronde riscontrato anche questo pomeriggio nelle dichiarazioni dei colleghi Maceratini e La Loggia; quindi, non seguendo una logica di parte ma alla ricerca di un'intesa comune.

Per questo voteremo a favore anche delle nuove norme regolamentari proposte dall'opposizione a tutela e a garanzia dello statuto dell'opposizione. Anche noi auspichiamo che i segnali che il Senato ci manda – questa mattina con l'approvazione della riforma costituzionale del giusto processo; oggi pomeriggio con l'esame in un clima positivo e di concordia delle modifiche del Regolamento – possano trovare sviluppo in una ripresa di quel necessario dialogo tra le diverse forze di maggioranza e di opposizione quando si tratta di affrontare le regole comuni che riguardano tutti e non solo la maggioranza di Governo. (*Applausi del senatore Pastore*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi, intervengo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 1, alla cui predisposizione abbiamo concorso in sede di Giunta per il Regolamento; esso ha costituito un momento di forte dibattito e di contrasto tra le forze politiche ma ha poi raggiunto un punto di incontro sulle soluzioni proposte dal relatore, senatore Smuraglia, che vedono intraprendere un percorso il cui obiettivo è di rendere più snello e più agile il lavoro del Senato; evitare eccessivi appesantimenti burocratici che a volte impediscono il celere procedere del lavoro; ma soprattutto introdurre garanzie forti per l'opposizione, a cui viene riconosciuto un ampio spazio sia relativamente alle proposte legislative sia gli organi di rappresentanza.

Per questo motivo esprimiamo voto favorevole all'articolo 1.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Vorrei associare l'apprezzamento del mio Gruppo per l'opera svolta dal relatore e dal Presidente del Senato per arrivare alla predisposizione di testi che conseguissero il consenso più ampio possibile. Credo che questo obiettivo meriti di essere raggiunto. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, a nome del Centro Cristiano Democratico voglio sottolineare come si sia compiuto un passo in avanti rispetto alle regole che le esigenze oggi richiedono per un buon funzionamento dei nostri lavori. Non tutte le nostre tesi vi si trovano contemplate, ma riteniamo comunque che si sia fatto un passo in avanti, ripeto, anche con il concorso del suo ruolo (di cui diamo positivamente atto) per cui ci troviamo sostanzialmente d'accordo, anche se non in tutta la sua formulazione.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. I senatori di Rinnovamento Italiano ritengono il Regolamento dell'Assemblea un po' come la Carta costituzionale del paese ed in questa chiave di lettura considerano come gli schieramenti politici, addirittura quelli di parte, non abbiano significato quando si deve lavorare ad una rivisitazione che consenta non soltanto un miglior funzionamento, ma una migliore trasparenza e quindi anche una immagine di efficienza e di organizzazione a livello di formulazione delle leggi da offrire al paese.

In questa direzione essi non possono che esprimere il proprio apprezzamento tanto per l'opera di coordinamento svolta dalla Presidenza, da lei onorevole Presidente, dallo stesso relatore, ma direi anche dalla giusta predisposizione politica e culturale di tutti i Gruppi.

Pertanto i senatori di Rinnovamento Italiano esprimono il proprio parere favorevole ed annunciano il voto altrettanto favorevole sull'articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	214
Senatori votanti	213
Maggioranza	162
Favorevoli	210
Contrari	3

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SMURAGLIA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.

BESOSTRI. Do per illustrato l'emendamento 2.2.

MARCHETTI. Do per illustrato l'emendamento 2.4.

VEGAS. Molto brevemente, signor Presidente, l'emendamento 2.5 di cui sono primo firmatario mira ad aumentare il periodo di *vacatio* che porterà ad una variazione dai venti minuti previsti dal testo della

Giunta a trenta minuti. Venti minuti in effetti è un periodo di tempo molto limitato tale da non consentire di richiamare i senatori che eventualmente, per ragioni varie, si fossero allontanati dalla sede del Senato. È più logico tenere quello di trenta minuti.

Ovviamente l'emendamento è coordinato con un altro che concerne i tempi in Assemblea al fine di pervenire ad una disciplina omogenea.

Colgo l'occasione per osservare che l'emendamento 2.6 del relatore mira ad omogeneizzare le discipline riguardanti l'effetto della mancanza del numero legale oltre due volte in Assemblea e in Commissione. In realtà si tratta di due fattispecie molto differenziate e – a mio avviso – non sarebbe opportuno arrivare ad una omogeneità dei trattamenti, perché l'Assemblea ha una solennità ben diversa da quella delle Commissioni. Non a caso esiste tutta una serie di norme regolamentari, le quali tengono differenziato il regime giuridico dell'Assemblea da quello delle Commissioni.

Ripeto che i tempi previsti nella novella regolamentare sono forse troppo brevi e capisco che sono funzionali per cercare di concentrare i lavori di questo ramo dell'Assemblea; tuttavia, forse il tentativo di concentrarli è talmente intenso che può darsi che non sortisca l'effetto desiderato, ma sia esattamente controproducente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.0.1 è inammissibile. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, sul quale ha espresso parere favorevole anche la Giunta per il Regolamento, mi sembra che sia una puntualizzazione e che, quindi, vada confermato il giudizio già espresso dalla stessa Giunta per il Regolamento; pertanto, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del senatore Besostri, si tratta di una soluzione che è stata a lungo dibattuta nell'ambito della Giunta per il Regolamento, la quale l'ha ritenuta non soddisfacente non tanto perché in sé non possa andare, quanto perché può presentare dei problemi sia di opportunità che – secondo alcuni – di legittimità. Si sono scelte altre soluzioni e, quindi, esprimo – mi attengo alla decisione della Giunta per il Regolamento – parere negativo. In merito all'emendamento 2.7, devo dire che si tratta di una puntualizzazione richiesta e accolta anche dalla Giunta per il Regolamento; quindi, il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.4 il parere del relatore è, invece, contrario, così come lo è stato anche quello della Giunta; si tratta, infatti, di una facoltà che si riconosce al Presidente e non c'è nessun motivo di trasformarla in un obbligo, tanto più che concerne casi eccezionali. Del resto, il Presidente poco fa ha fatto una verifica di questo tipo nell'ambito di un suo potere discrezionale e non nell'ambito di un obbligo che gli doveva competere a norma del Regolamento. Il parere, quindi, è contrario.

Sono poi contrario all'emendamento 2.5, perché il termine di venti minuti è stato scelto dalla Giunta per il Regolamento dopo una lunga di-

scussione; non c'è ragione di modificarlo, perché rappresenta un giusto equilibrio fra varie esigenze.

Infine, sull'emendamento 2.6, il quale è stato già accolto dalla Giunta per il Regolamento, il parere è favorevole, dal momento che sembra più logico assimilare e dettare una disciplina unica come, del resto, avviene anche per la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, vorrei avvertire l'Assemblea che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania Indipendente, con il prescritto numero di senatori, ha presentato richiesta di votazione degli articoli individualmente, anziché per complessi organici.

Pertanto, metterò in votazione gli articoli 2, 4, 5, che sempre fanno parte di un complesso normativo, con votazioni distinte e non più nel loro complesso.

Passiamo alla votazione dell'emendamenti 2.1.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, devo dichiarare che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro l'emendamento 2.1 per la seguente ragione.

Molto opportunamente, quando vennero redatti i Regolamenti del Senato e della Camera dei deputati, si fece una distinzione tra i lavori dell'Aula e quelli della Commissione. Le garanzie per il corretto svolgimento dei lavori in Aula sono date dal fatto che normalmente le sedute sono pubbliche, mentre in Commissione hanno carattere riservato. Quindi, quando si riuniscono le Commissioni, non c'è nessuno controllo esterno e tutto è, pertanto, affidato all'autocontrollo interno dei componenti della Commissione. Togliere l'onere per la Commissione e per il suo Presidente di verificare il numero legale al momento dell'inizio dei lavori corrisponde ad eliminare una garanzia per la libera espressione della volontà politica dei componenti della Commissione; è manifestazione di volontà politica anche semplicemente il non partecipare ai lavori della Commissione intendendo contestarli. Questo vale per chi appartiene ai Gruppi di opposizione, ma può valere anche per chi appartiene ai Gruppi di maggioranza, perché a volte per chi appartiene alla maggioranza l'unico modo per esprimere un dissenso, non potendolo fare pubblicamente, è quello di non partecipare ai lavori; poi si potranno addurre delle giustificazioni nei confronti dei Capigruppo, ma comunque il non partecipare si può intendere come volontà di non far funzionare quella determinata seduta.

Eliminare il vincolo della verifica del numero legale all'inizio della riunione della Commissione anche quando oggetto dell'esame non sono provvedimenti da riferire all'Assemblea ma provvedimenti di altro tipo, magari da esaminare in sede consultiva, è diminuire le garanzie di democraticità del funzionamento del Senato. A tale riguardo voglio fare un

richiamo. Il condominio è un soggetto disciplinato dal codice civile e l'assemblea condominiale è un'assemblea di persone che rappresentano degli interessi privati. Ebbene, pensate che una qualsiasi assemblea condominiale non è validamente costituita se non c'è il numero legale. Il legislatore che con maggiore senso di democrazia dovrebbe dare l'esempio non può ritenere che una Commissione che si riunisce in forma quasi segreta non sia tenuta almeno a verificare il numero legale per poter iniziare validamente la seduta. Mi pare che vi sarà una caduta gravissima del livello di democrazia delle Assemblee parlamentari se questa modifica al Regolamento verrà approvata. È veramente preoccupante.

Oltretutto c'è da dire che in questo momento non si giustificano modifiche di tale rigore perché la maggioranza è numericamente forte e non deve affrontare particolari forme di ostruzionismo. Quindi voler usare ostentatamente la forza dei propri numeri in un momento in cui l'opposizione, tutto sommato, non è particolarmente attiva dà un'idea di forte preoccupazione che si può diffondere anche tra i cittadini.

Per queste ragioni voteremo contro l'approvazione dell'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 2.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, sull'emendamento 2.7 il Gruppo Lega Nord si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo emendamento anche per le ragioni che avevo esposto all'inizio della seduta, quando la Presidenza ha stabilito, a mio avviso molto ra-

gionevolmente, di procedere alla verifica del *quorum* richiesto per l'approvazione delle modifiche del Regolamento. Se questa regola vale per l'Assemblea, ed è stato ritenuto opportuno dallo stesso presidente Mancino procedere a una verifica preliminare, a maggior ragione deve valere anche per i lavori della Commissione.

Ritengo, pertanto, estremamente opportuno sostituire le parole: «può disporre» con l'altra: «dispone», molto più indicativa perché fa obbligo di disporre.

Voteremo, quindi, a favore dell'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	215
Senatori votanti	214
Maggioranza	162
Favorevoli	199
Contrari	13
Astenuti	2

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.2.

CENTARO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2 perché la Giunta per il Regolamento ha scelto il numero di 15 senatori con riferimento, per analogia, alla norma regolamentare che consente la richiesta del voto per appello nominale con scrutinio simultaneo. Sembra la soluzione più logica, indipendentemente da valutazioni o riferimenti a Gruppi o ad altro.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, prendiamo atto che in quest'Aula c'è una convergenza quasi plebiscitaria sul provvedimento in esame e questo ci mette in allarme e suscita in noi anche un doveroso sospetto.

In primo luogo, crediamo che tutto questo serva a far tacere una volta per tutte la voce dell'unica opposizione in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). In secondo luogo, pensiamo che, sotterraneamente e da una lettura criptografica di questo accordo, vi sia qualche accordo sotterraneo, nascosto, che investe altri momenti di elezioni o alti momenti politici.

Pertanto, preso atto di quanto sta accadendo in quest'Aula, dove si approvano Regolamenti e modifiche ai Regolamenti che tendono a far tacere una volta per tutte la voce dell'opposizione, reale e ferma, in quest'Aula, noi della Lega Nord, per protesta, abbandoniamo i lavori. Buonasera, signori! (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. I senatori del Gruppo abbandonano l'Aula. Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 4.2.

Debbo anche aggiungere che mi dispiace che i colleghi della Lega Nord abbiano preso la decisione di abbandonare l'Aula che in sé è legittima, ma lo è meno nel momento in cui è collegata alla pretesa di essere l'unica opposizione all'interno del sistema democratico. Non è così, anche se gestire un ruolo di opposizione non necessariamente vuol dire non convenire mai con quello che altra parte dell'Assemblea ritiene, ed è il caso di questo mio intervento. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, infatti, presumibilmente voterà affinché questo emendamento sia respinto, tuttavia non ho trovato nessuno ostacolo da parte del mio Gruppo per poter esprimere il mio dissenso e quindi la mia opposizione, pur rimanendo in Aula e quindi gestendo ed onorando il ruolo che gli elettori mi hanno conferito.

Voterò a favore dell'emendamento 4.2 perché a me sembra che non siano persuasive le ragioni svolte dal relatore, il quale si è limitato a collegare il numero di quindici senatori con quello prescritto perché venga richiesta la votazione di un qualsivoglia provvedimento con il sistema elettronico.

Al di là di questo aspetto, cioè della coincidenza del sistema meccanico con cui il voto avviene, mi sembra che considerata, anzi tenuta in debita considerazione l'insindacabilità dei pareri che vengono svolti e rilasciati dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non si possa escludere che un Gruppo, un piccolo Gruppo – e il nostro Regolamento prevede che possa essere costituito un Gruppo parlamentare con un numero inferiore di senatori, cioè con dieci – si conduca a rappresentare in Aula una voce – questa sì – di opposizione e quindi una battaglia che, attraverso il meccanismo di improcedibilità, verrebbe espulsa da qualsiasi dibattito e trattazione nell'Aula stessa. (*Applausi dei senatori Mulas, Campus e Basini*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al senatore Marchetti, per un tentativo di riconsiderazione delle posizioni annunciate in Aula dal senatore Gasperini, debbo dire che mi dispiace che i colleghi della Lega Nord abbiano abbandonato l'Aula. Peraltro, la persona che avrebbe dovuto ringraziare per l'accrescimento del numero dei senatori facenti parte della maggioranza avrebbe dovuto essere il ministro Folloni; il silenzio del rappresentante del Governo, senatori Maceratini, La Loggia e D'Onofrio, è significativo e non poteva essere che così; non c'è, infatti, nessuna intesa di maggioranza, ma soltanto una considerazione da parte dei Gruppi parlamentari di apprezzare una esigenza di novellare il nostro Regolamento per quanto concerne i punti ritenuti essenziali. Mi dispiace, perciò, di non potere ascoltare una voce di dissenso in Aula da parte dei senatori della Lega.

Questa sera non c'è un mutamento o un rafforzamento della maggioranza; da parte dei senatori che hanno partecipato ai lavori della Giunta per il Regolamento e dei rispettivi Capigruppo viene mostrata

soltanto una attenzione rispetto all'esigenza di snellezza e di produttività dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per insistere sull'emendamento 4.2 e per annunciare che, qualora non fosse accolto, il nostro voto riguardo all'articolo 4 sarebbe di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che è stato ritirato l'emendamento 4.3. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	162
Favorevoli	195
Contrari	4
Astenuti	7

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo adesso all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.4.

MICELE. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 si illustra da sè.

CENTARO. Signor Presidente, la ragione dell'emendamento 5.3 risiede nella circostanza che, a mio parere, dopo tre mancanze consecutive del numero legale sia inutile attenderne un'altra e quindi sia più utile togliere la seduta. Ancorchè il lasso di tempo che oggi viene indicato dalla modifica regolamentare tra una mancanza e l'altra del numero legale non è più di un'ora ma di 20 minuti, dopo tre mancanze consecutive mi sembra inutile attendere la quarta per arrivare alla definitività. Questa è la ragione di tale emendamento.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 5.2, che dà una maggiore discrezionalità al Presidente di valutare ed apprezzare le circostanze, quindi nell'interesse di tutti, peraltro già accolto dalla Giunta, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3 mi sembra che la soluzione trovata dalla Giunta per il Regolamento sia equilibrata e non debba essere modificata sul punto. Quindi, esprimo parere contrario a tale emendamento e, per le stesse ragioni, all'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, qual è il suo parere sull'emendamento 5.1?

SMURAGLIA, *relatore*. Mi scusi, Presidente, avevo capito che era stato ritirato in conseguenza del voto precedente.

PRESIDENTE. No, non è stato ritirato.

SMURAGLIA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.1 il parere è contrario per le stesse ragioni che ho enunciato a proposito della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Micele e Calvi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5, del Regolamento indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico all'articolo 5, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	203
Senatori votanti	202
Maggioranza	162
Favorevoli	193
Contrari	3
Astenuti	6

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Torniamo adesso all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 3 per cercare di ripristinare una sorta di comparabilità temporale tra il tempo riservato alle opposizioni e la loro consistenza. Se valutiamo che l'emendamento che la Giunta ha considerato di poter accogliere, quello che riserva due sedute al mese, ossia 4 sedute ogni due mesi, alle opposizioni, vediamo che sostanzialmente noi avremmo un dodicesimo

delle sedute complessivamente previste ogni due mesi per le opposizioni. Facendo un paragone, se il tempo riservato alle opposizioni fosse tramutato in equivalente numero di senatori, sarebbe come dire che l'opposizione ha una consistenza di rappresentanza equivalente a un dodicesimo dell'Aula, cioè circa 26 senatori, il che mi sembra un po' troppo sperequato rispetto ai numeri. È vero che la maggioranza avrà diritto a portare avanti il proprio programma e ha il diritto di agenda sul Parlamento, però un dodicesimo mi sembra una quantità molto modesta. Perciò mi permetto di caldeggiare l'emendamento 3.1 che porta almeno a un ottavo – cifra che non mi sembra elevata ma ragionevole – il tempo a disposizione delle opposizioni.

Con l'occasione sottolineo che si tratta di una innovazione di un certo rilievo e che il testo approvato dalla Giunta, e ora all'esame del Senato, contiene un principio più rispettoso dei diritti di tutto il Parlamento rispetto all'analoga norma approvata nel Regolamento della Camera, cioè quello che prevede la votazione con un termine prestabilito, in modo che si arrivi ad una votazione conclusiva anche delle proposte delle opposizioni. In questo modo si evita che si possa, col gioco dei rinvii temporali o dei rinvii in Commissione, eludere sostanzialmente delle norme che hanno invece la finalità precisa di portare alla votazione conclusiva proposte che possono dissentire rispetto a quelle della maggioranza, ma che pur tuttavia hanno una legittimità ad ottenere una dichiarazione di espressione di volontà da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, non so fare i complicati calcoli che ha fatto il collega Vegas. So che queste indicazioni sono frutto di un'ampia valutazione da parte della Giunta per il Regolamento, che ha tenuto conto dell'esigenza del diritto di tribuna delle opposizioni, ma anche dell'affollamento di lavoro dell'Assemblea.

Certamente le istanze proposte dall'opposizione e oggi dal senatore Vegas potrebbero essere maggiormente prese in considerazione in avvenire, quando il Senato riuscisse a sgombrare la propria attività da molto lavoro probabilmente oggi inutile, concentrandosi soltanto sulle leggi fondamentali, di grande principio, e delegando e lasciando ad altri gli ulteriori provvedimenti. Allo stato attuale, in cui spesso siamo in forte ritardo per tutti i provvedimenti che abbiamo, mi pare che la soluzione proposta con l'emendamento 3.2, quella di quattro sedute, accolta dalla Giunta, sia ragionevole e meriti di essere mantenuta.

Quindi, il parere è contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sull'emendamento 3.2 che contiene la soluzione già accolta dalla Giunta, che migliora l'impostazione precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, vorrei far rilevare ai presentatori che ordini del giorno che riguardano norme o parti di norme del nostro Regolamento non sono mai stati presentati, né sono stati sottoposti a votazione. La prassi costante del Senato, come anche della Camera dei deputati, non conosce precedenti ordini del giorno sulle modifiche al Regolamento. Il Regolamento è quello che è scritto, altrimenti non è Regolamento.

Inoltre, l'ordine del giorno si indirizza ad un organo interno del Senato, che è la Conferenza dei Capigruppo, la quale ha una sua specificità ed una competenza molto limitata, così come si può rilevare dalla lettura attenta del nostro Regolamento.

Se ritiene, senatore Vegas, può anche illustrare quest'ordine del giorno, altrimenti lo dichiaro non proponibile, e passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

VEGAS. Signor Presidente, lei ha affermato che si tratterebbe di una novità, per cui non esiste una precisa prassi né favorevole né contraria. Quindi, chiaramente il suo apprezzamento sarà la decisione sull'esito dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno mirava semplicemente ad evidenziare un problema, che ad ogni modo non pretendo venga risolto in questa sede; pur tuttavia, si tratta di un problema reale.

La nostra vita è soggetta ad una legge oserei dire parkinsoniana, per cui ci occupiamo per moltissimo tempo di bagatelle e banalità; molto spesso si avviano discussioni su provvedimenti di minore portata, ma poi quando trattiamo problemi di ampio respiro che riguardano la vita di milioni di cittadini (la pressione fiscale, i rapporti di questi con lo Stato, con l'amministrazione e così via) ci troviamo spesso strangolati, con termini di discussione francamente giugulatori.

Allora, proprio per ridare prestigio all'istituto parlamentare e per far sì che il Parlamento non diventi una semplice Camera di ratifica di decisioni spesso prese dai Ministeri e, a volte, neanche sempre con piena coscienza di alcuni rappresentanti politici, sarebbe meglio secondo me invertire questa prassi per dare più respiro ai provvedimenti di maggiore importanza e, come giustamente diceva il nostro relatore, cercare di attribuire un peso ragionato a tutto ciò che si fa, quindi modificando la tendenza che fino ad ora ha visto la calendarizzazione e la cosiddetta ghigliottina per i provvedimenti più importanti, per spostarla invece sui provvedimenti di minor rilievo. Se la sede sia o meno opportuna, se l'ordine del giorno sia ammissibile, questo ovviamente non compete a me ma a lei, signor Presidente; in ogni caso a me preme sollevare una questione che credo sia condivisa non solo dai presentatori dell'ordine del giorno ma da molti altri colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, non dichiaro ammissibile l'ordine del giorno e quindi non lo metterò in votazione, però personalmente ho sempre sostenuto e continuo a farlo che il comma 5 dell'articolo 55 dovrebbe essere applicato tutte le volte che il Senato è chiamato a discutere e a votare un disegno di legge o un provvedimento rimesso alla valutazione dell'Assemblea. Non escludo che in sede di Conferenza dei Capigruppo queste sue considerazioni possano formare oggetto di una valutazione. Comprendo che vi possono essere disegni di legge dell'opposizione di grande rilievo, e noi non possiamo conseguentemente non contingentare (come si dice, con una brutta espressione) i tempi della discussione e della votazione, come può anche accadere che si tratti di un modesto disegno di legge. E tuttavia, non possiamo dire che i quattro giorni ogni due mesi debbono essere necessariamente destinati alla discussione di un provvedimento di minore importanza. Spetterà alla Conferenza dei Capigruppo decidere questo, come a mio avviso – ed è un mio augurio – la stessa Conferenza dei Capigruppo, il giorno in cui dovesse ammettere come regola il contingentamento dei tempi parlamentari, renderà un servizio, a mio avviso, alla produttività delle Assemblee parlamentari. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	162
Favorevoli	193
Contrari	2
Astenuti	3

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DUVA. Do per illustrato l'emendamento 7.1.

MARCHETTI. Do per illustrato l'emendamento 7.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 7.1 con l'invito al senatore Duva, peraltro già formulato dalla Giunta per il Regolamento, ad accettare che la modifica sia la seguente: «e comunque almeno una volta ogni mese». Essa va nella direzione da lui proposta e trova il parere favorevole della Giunta, motivo per cui mi ha incaricato di fare questa considerazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2 (Nuovo testo) presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, già accolto dalla Giunta, poiché è più specifico e meno ristrettivo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per la verità anche in sede di Giunta per il Regolamento dicemmo che la modifica avrebbe dovuto essere «almeno una volta ogni mese». Il presentatore dell'emendamento 7.1, senatore Duva, è d'accordo con la proposta?

DUVA. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Duva, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	205
Senatori votanti	204
Maggioranza	162
Favorevoli	200
Contrari	3
Astenuti	1

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, commi 1 e 5 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	204
Senatori votanti	203
Maggioranza	162
Favorevoli	198
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Do per illustrato l'emendamento 8.1 e ritiro l'emendamento 8.3.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l'emenamento 8.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Il relatore, per le ragioni che ha già esposto in sede di replica, esprime parere contrario sia sull'emendamento 8.1 che sull'emendamento 8.2. La soluzione trovata dalla Giunta per il Regolamento appare la più equa ed anche la più corrispondente al diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	162
Favorevoli	194
Contrari	3
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del Documento II, n. 27

PRESIDENTE. Se mi consentite, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il relatore per l'attento e scrupoloso lavoro che ha fatto sia nella Giunta per il Regolamento sia in Aula. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Ita-*

liano, Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

Ringrazio i colleghi senatori per aver partecipato così numerosi alla modifica di parte del nostro Regolamento. Ringrazio altresì i Gruppi parlamentari per la collaborazione, resa anche plasticamente evidente a fronte delle dichiarazioni che sono state espresse in Aula da parte di tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Mi dispiace che la Lega Nord-Per la Padania indipendente non abbia partecipato ad una parte dei lavori e abbia abbandonato l'Aula: nella Giunta per il Regolamento abbiamo potuto apprezzare gli argomenti adottati dal senatore Preioni, riprodotti in Aula e solo parzialmente da noi ascoltati.

Quando si tratta di norme del Regolamento o di regole del gioco, quelle di più alto profilo, come l'adeguamento della Carta costituzionale e le leggi elettorali, ritengo sia giusto che si realizzi in Assemblea una convergenza. Le regole valgono per le maggioranze in carica e soprattutto per le opposizioni che hanno la legittima aspettativa di diventare maggioranza.

Vi ringrazio per questo lavoro; possiamo dire che la giornata odierna è stata particolarmente proficua. Dopo aver approvato anche una norma costituzionale relativa al giusto processo, il Senato ha fatto la sua parte nella giornata di oggi. Vi ringrazio ancora. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Unione Democratica per la Repubblica (UDR)*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3506-B) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3506-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi il relatore, senatore Villone, ha svolto la relazione orale e che il senatore D'Alì ha avanzato una proposta di questione sospensiva.

Domando, pertanto, al senatore D'Alì se intende mantenere la proposta avanzata di questione sospensiva.

Non essendo presente in Aula il senatore D'Alì, si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, a nome del Partito Popolare voglio soltanto confermare le

dichiarazioni che facemmo in quest'Aula in occasione della prima votazione.

Oggi la Camera dei deputati ci restituisce questo disegno di legge con delle piccole modifiche, le quali confermano in ogni caso, nella sostanza, l'iter legislativo precedente. Si tratta di confermare la volontà politica, espressa con la legge n. 59, di procedere nella duplice direzione della delegificazione e della semplificazione amministrativa. Questo è l'obiettivo che viene confermato nel testo al nostro esame.

Insisto sulla necessità di andare avanti con la Costituzione invariata, in questi procedimenti, al fine di rendere lo Stato italiano più efficiente e più vicino ai cittadini.

Metto in particolare rilievo anche il fatto che si proceda finalmente alla codificazione di testi unici che consentano, a legislazione invariata, di procedere alla più chiara e più semplice conoscenza della valanga di norme che reggono la vita pubblica.

È con questo intendimento che invito tutti i presenti a votare in modo convinto questa proposta di legge. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, mi rendo conto che la giornata possa essere sembrata trionfale, ma l'opposizione deve svolgere... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, abbiamo lavorato intensamente, ma dobbiamo consentire anche al senatore Rotelli di svolgere il suo intervento sulla Bassanini-ter.

La prego di continuare, senatore Rotelli.

ROTELLI. Bassanini-*quater*, Presidente.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Rotelli.

ROTELLI. Non si può passare sotto silenzio la circostanza che la Bassanini-*quater* torna al Senato in un momento di crisi – chiamiamola così – dell'attuazione delle Bassanini uno, due e tre. Non si può pretendere, come forse si è pensato, di far passare la Bassanini-*quater* alla chetichella, senza discussione. Non si può pensare che l'opposizione faccia conto di niente come se i nodi venuti al pettine ora non fossero precisamente quelli che a suo tempo erano stati annunciati. Tanto più che la crisi – continuiamo a definirla così, in maniera eufemistica – ha assunto le caratteristiche di una polemica esplicita fra un Ministro, il successore di Franco Bassanini, e lo stesso Franco Bassanini, che ora è Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e, in quanto Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, rappresenta il Governo in Parlamento, ma non fa più parte del Governo, se, come ha insegnato quello che è stato anche il suo maestro, il professor Paolo Biscaretti di Ruffia, i sottose-

gretari di Stato non fanno parte del Governo pur quando, come nel caso specifico, partecipano al Consiglio dei ministri.

Si è arrivati al punto che, da sottosegretario di Stato, Franco Bassanini ha detto al ministro Piazza, che prima era suo collaboratore (cito testualmente dalla stampa): «Penso che farebbe meglio, invece che esprimere dubbi e perplessità sulle riforme, a lavorare dimostrando quello che sa fare». È una variante, letterariamente meno efficace, della formula icastica dell'onorevole Benito Mussolini: «qui non si fa politica, si lavora». Ma Benito Mussolini era il capo del Governo e non il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il monito, semmai, avrebbe dovuto rivolgerlo al suo Ministro il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, che il professor Franco Bassanini conosce perfettamente. Tuttavia, come avrebbe potuto il Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, rivolgere tale monito se, da *leader* del PDS, non era stato in grado di imporre ai Ministri del suo stesso partito l'accettazione coerente delle leggi Bassanini uno, due e tre?

Invece Bassanini ministro sapeva fin da principio che il punto debole della sua operazione di riforma esaltata oltre misura e battezzata con il concetto inesistente e di nuovo conio di federalismo amministrativo, era precisamente la resistenza che avrebbe opposto la burocrazia ministeriale e che, per conto di questa, avrebbero opposto, come sempre, i relativi Ministri, di qualunque parte politica essi fossero.

Lo sapeva benissimo il ministro Bassanini, non solo perché si provvide a ricordarglielo anche qui al Senato, ma anche perché ciò apparteneva alla sua precedente esperienza.

Ricordo la prima regionalizzazione effettuata nel 1972, quando per tempo presentammo l'elenco di tutti i Ministeri che dovevano essere soppressi. Allora non fu soppressa una sola Direzione generale.

Ricordo ancora la seconda regionalizzazione del 1977, che non vide seguire al trasferimento delle funzioni alcuna effettiva e duratura soppressione di Ministeri.

Nel corso dello stesso processo di attuazione delle leggi Bassanini si è assistito addirittura alla imposizione di Ministeri riformati, anzi, secondo il legislatore, di Ministeri istituiti, in base ad un modello antitetico a quello previsto per i Ministeri in generale. Mi riferisco al Ministero per i beni culturali ed ambientali, voluto ed istituito, con ben dieci Direzioni generali, dal vice presidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali e ambientali, onorevole Veltroni, in palese violazione dell'articolo 5 della Costituzione, seconda proposizione, in base al quale la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.

Ora è niente di meno che la Commissione per la riforma amministrativa, Commissione presieduta da un esponente della maggioranza ed in cui la maggioranza è, ovviamente, maggioranza, ad esprimere la sua preoccupazione.

Leggo dall'ultima relazione presentata che «La Commissione segnala l'esigenza di una tempestiva ripresa dell'attività di governo diretta al riordino della Presidenza del Consiglio e degli apparati ministeriali,

anche in conformità agli indirizzi formulati dalla Commissione. La Commissione segnala anche l'esigenza di accelerare il processo attuativo dei decreti legislativi di trasferimento di compiti amministrativi a Regioni ed enti locali, segnatamente in ordine al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Il numero estremamente esiguo» – prosegue la relazione della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa – «dei decreti sinora emanati, a quasi un anno dall'emanazione del decreto n. 112 del 1998, è un fatto che induce a qualche preoccupazione» – come è soave la Commissione! – «in ordine all'attuazione della riforma».

Si tratta di una normazione, quella di attuazione delle regioni, che, per divenire operativa, necessita di ulteriori e delicati momenti di attuazione, soprattutto sul versante delle politiche di accorpamento e cooperazione tra gli enti locali minori. A tale proposito, si precisa – prosegue la Commissione – che il legislatore ha puntualmente stabilito che la condizione preliminare ed indispensabile per il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali minori è rappresentata dal loro previo accorpamento in strutture associative di dimensioni adeguate. Però – conclude la Commissione – le leggi regionali introducono correttamente il principio, ma la sua attuazione è in genere affidata a ulteriori momenti decisionali i cui esiti non sono facilmente prevedibili – che è una maniera elegante per dire che gli esiti sono facilmente prevedibili e lo sono come esiti negativi -. Ebbene, questo è quanto afferma la Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. Ma non si tratta di altro, se non di ciò che, a suo tempo, anche in quest'Aula fu osservato.

Per quanto concerne i comuni, nessuna effettiva funzione trasferita era esercitabile concretamente senza una previa riorganizzazione territoriale, che, invano e senza successo, si cercò e si cerca di sostituire, o di esorcizzare, con processi di associazione che – tanto per continuare nell'inganno – vengono chiamati con il nome di accorpamento, ma che tali non sono. L'accorpamento è altro: è la fusione dei comuni.

Per quanto concerne l'amministrazione centrale, fu un errore, espressamente denunciato – ma per il Governo dell'epoca politicamente imprescindibile – separare il momento del trasferimento delle funzioni da quello della soppressione, della riforma, dell'accorpamento dei Ministeri, al centro e in periferia. Il momento del trasferimento delle funzioni, infatti, è il momento più forte per operare la modifica organizzativa. Successivamente l'amministrazione esistente sarà sempre in grado di dimostrare e di argomentare per se medesima che può ben sussistere invariata senza bisogno di soppressioni o anche solo di modificazioni.

All'epoca del primo e secondo dei cosiddetti provvedimenti Bassanini proposti con un emendamento – che fu chiamato *maxi* emendamento – di recepire il contenuto dei *referendum* regionali, che chiedevano – anche sulla base della Costituzione vigente – la soppressione di tutti i Ministeri competenti in materia di potestà legislativa regionale.

Il Governo, con il ministro Bassanini e il beneplacito del senatore Elia, respinse il *maxi* emendamento – sottoscritto allora anche dal capogruppo della Lega, senatore Speroni – con l'argomento che alla

soppressione di ministeri si sarebbe poi provveduto in sede successiva di attuazione delle «leggi Bassanini».

Oltretutto, non aver ottenuto per tempo, come era stato ampiamente previsto, la riforma dei Ministeri ha significato fare un contratto per la dirigenza ministeriale relativo agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 che prescinde dalla riforma dei Ministeri, con le conseguenze che si possono immaginare. È stato infatti un pessimo contratto, come dimostra questa mattina sulla stampa l'ex ministro Sabino Cassese, che, anche se mi dispiace, in questa occasione non posso fare a meno di citare.

Pure la cosiddetta operazione di semplificazione fu – e venne detto subito – un'operazione concettualmente sbagliata, nei termini proposti. Il mutamento organizzativo, infatti, non si determina con una legge generale di riorganizzazione da emanare ed attuare una volta per tutte, bensì con un processo che parta da tutte le unità organizzative interessate al cambiamento (tali devono sempre essere tutte le pubbliche amministrazioni statali e locali).

La legge, se e quando ha una funzione, ha sempre e semplicemente quella di rimuovere gli ostacoli normativi che si frappongono o si possono frapporre ad ogni iniziativa specifica di cambiamento.

Francamente, non credevo che si sarebbe avverata così presto la mia consueta profezia a questo riguardo. Dissi anche al Senato che la cosiddetta legge Bassanini sarebbe stata definita un'ottima legge, che tuttavia non era stata attuata. Devo ripetere allora che una legge, la quale non sia suscettibile di essere attuata, è, invece, una pessima legge.

Per questo ho sempre ritenuto essenziale l'analisi preventiva dell'impatto di ogni legge sull'organizzazione amministrativa. Per questo la burocrazia ministeriale l'ha sempre rifiutata o l'ha sempre ridicolizzata, come si è visto ieri a proposito del disegno di legge sulla funzionalità degli enti pubblici e come si vedrà tra poco a proposito degli emendamenti che ho dovuto riproporre a questo disegno di legge.

Se gli emendamenti che ho proposto, e in particolare il primo, che riproduce esattamente quello che questo Senato aveva già approvato e che il ministro Bassanini espressamente aveva approvato, dopo averlo sollecitato, non verranno accolti dal Governo, chiederò il non passaggio all'esame degli articoli, giacchè, signor Presidente, devo anche far rilevare che siamo in regime di incostituzionalità quando viene chiesta la proroga di una delega al Governo dopo che i termini della proroga sono già scaduti. Non erano scaduti alla Camera ma sono scaduti al Senato; pertanto la proroga, ai sensi della Costituzione, non ci potrebbe essere. (*Applausi del senatore Novi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché questo provvedimento viene in Aula per la terza lettura ormai.

Dico subito che condividiamo, non possiamo non condividere, le finalità che hanno ispirato il Governo nel predisporre e presentare questo disegno di legge: lo scopo cioè di procedere in tempi ragionevoli ad

un'opera di semplificazione legislativa anche attraverso interventi di delegificazione.

Ho detto più volte e ribadisco che l'enorme mole e l'estrema complessità del nostro sistema normativo non costituisce un problema tecnico o, per così dire, interno alle istituzioni; è un rilevante problema politico che riguarda la vita stessa dei cittadini, la possibilità di un efficace e corretto svolgimento dei rapporti economici, la ragionevole sicurezza degli investimenti quale può derivare dalla cosiddetta certezza del diritto, nei limiti in cui questa espressione può essere accettata in termini non utopici: si tratta cioè di poter fare un ragionevole affidamento su provvedimenti amministrativi e su norme disciplinatrici dei rapporti non suscettibili di eccessive incertezze e contrasti interpretativi.

Riteniamo quindi che sia assolutamente da apprezzare lo sforzo fatto dal Governo per procedere in questa direzione, anche se non condividiamo la strada in concreto seguita con questo disegno di legge.

In questa sede non possiamo che riproporre una serie di osservazioni che svolgeremo fin dal primo esame nella Commissione affari costituzionali del Senato, considerato anche che il testo è pervenuto dalla Camera dei deputati con modifiche complessivamente di non grande rilievo.

Affermammo fin dall'inizio che, a nostro avviso, il contenuto concreto del provvedimento non solo non corrispondeva all'ispirazione dichiarata, ma andava esattamente nella direzione opposta rispetto alle finalità annunciate dal Governo e desumibili dal ridondante titolo del provvedimento stesso (sul quale mi soffermerò brevemente anche in chiusura di questo intervento).

Quella valutazione noi la confermiamo oggi, nel constatare che la parte centrale del provvedimento è costituita dall'istituzione di un nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ebbene, riteniamo che sia una contraddizione in termini perseguire la semplificazione attraverso l'istituzione di un apposito nucleo, composto da esperti esterni o dipendenti pubblici fuori ruolo o in aspettativa retribuita. Nonostante i pregevoli sforzi del Ministro e del relatore per convincerci del contrario, continuiamo a ritenere che il nucleo in questione sia una duplicazione dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, già previsto dall'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, il quale ufficio, secondo la norma che ho citato, indica, in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di interesse materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. Ebbene, un processo di semplificazione che sia e voglia essere effettivo, non può non procedere in perfetto coordinamento con l'iniziativa legislativa, con la proposta di nuovi provvedimenti da parte del Governo, altrimenti di qui a qualche tempo avvertiremo la necessità

di istituire un nuovo nucleo che coordini, per così dire, il passato e il presente e si determinerà una catena destinata a non avere fine.

Sembra quindi che, più che rispondere efficacemente ed efficientemente all'istanza di semplificazione, con questa proposta si sia voluto dar vita ad un'ennesima struttura burocratica, costituita – tanto per cambiare – da soggetti più o meno esperti ma certamente di assoluta fiducia del Ministro. Non a caso dico «più o meno esperti», perché questo aspetto è stato oggetto di una modifica, a nostro avviso, peggiorativa, nel passaggio alla Camera dei deputati. Infatti, rispetto al testo approvato in prima lettura al Senato, viene a cadere ogni riferimento alla qualifica rivestita dagli esperti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni; mentre restano intatti determinati requisiti di competenze professionali per gli esterni; per i dipendenti pubblici si fa riferimento puramente e semplicemente agli appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, laddove il testo approvato dal Senato riguardava professori universitari e dirigenti pubblici; come anche per gli appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali cade il riferimento alla appartenenza alla carriera direttiva, contenuto invece nel testo licenziato dal Senato.

Non si può opporre a queste osservazioni la citazione comparatistica riguardante la *deregulation Unit* o la *better regulation Unit* dell'ordinamento inglese, come è stato fatto nel corso dell'esame del provvedimento, perché certamente in quel sistema non esiste l'altra unità. Quindi, non si realizza la duplicazione che sto lamentando.

Non vorrei scadere nella facile ironia, ma, se dovessimo definire il Nucleo in termini goliardici o studenteschi mi sembra che potremmo chiamarla «Ufficio complicazioni affari semplici».

Poiché la filosofia di fondo del provvedimento è tutta lì, quasi che adibire un gruppo di esperti o comunque una struttura dedicata a quest'opera di semplificazione potesse da sola risolvere il problema, insisto nel sottolineare la contrarietà a questa impostazione e ritengo importante che i cittadini siano ben informati non solo delle finalità ma proprio delle modalità attraverso le quali questi scopi si intendono perseguire; modalità che vanno molto al di là, anzi, vorrei dire che stanno molto al di qua (nel senso che risultano riduttive dal punto di vista della funzionalità) dei proclami e degli annunci solenni.

In questa stessa ottica si pone la critica che voglio conclusivamente muovere a questo provvedimento e che riguarda il titolo, il quale, in verità, era stato modificato in 1^a Commissione del Senato rispetto a quello originario: «Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi». Lo avevamo modificato sul rilievo che il termine «codificazione» indica un fenomeno, un momento molto preciso della storia del diritto e della cultura giuridica ed evoca scenari grandiosi, del tutto sproporzionati rispetto al contenuto concreto di questo provvedimento, che sarebbe molto più realistico indicare semplicemente come un procedimento riguardante la compilazione di testi unici. Ricordo che lo stesso articolo riguardante questa parte definisce con precisione che la cosiddetta codificazione consiste nella adozione di testi unici di carattere esclusivamente compilativo. Mi sfugge francamente in quale pas-

saggio parlamentare si sia perso il riferimento ai testi unici e sia ritornato l'ambizioso e – ribadisco – sproporzionato richiamo alla codificazione. Certo, mi sembra di poter ribadire in questa sede che il titolo diventa, in qualche modo, ingannevole e mistificante, creando probabilmente nell'opinione pubblica attese che il provvedimento non è assolutamente in grado di soddisfare nella concretezza della sua articolazione. (*Applausi del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *f.f. relatore*. Non intendo replicare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Bassanini, padre di queste numerose leggi.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo solo per osservare che, come ha notato la senatrice Dentamaro, questo testo torna dalla Camera dei deputati con alcune modifiche tutto sommato di modesta portata e spero che le ragioni che hanno portato tutti i Gruppi ad approvarlo in Senato in prima lettura continuino a sussistere. Mi auguro, quindi, che esse portino tutti i Gruppi a votarlo positivamente anche in seconda lettura. Del resto, anche alla Camera il provvedimento ha ricevuto un voto pressoché unanime, essendo mancata soltanto l'approvazione dei colleghi di Rifondazione comunista; tutti gli altri Gruppi hanno espresso un voto favorevole, riconoscendosi negli indirizzi e negli obiettivi generali di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura, onorevoli colleghi, del parere espresso della 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1, con gli allegati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Senatore Rotelli, dà per illustrato il suo emendamento?

* ROTELLI. Signor Presidente, nessuno dei miei emendamenti sarà dato per illustrato.

Il testo dell'emendamento 5.1 corrisponde al testo che era stato approvato dal Senato e che la Camera viceversa ha soppresso. Di questo in Commissione mi sono doluto. Mi era stato proposto dalla relatrice di sostituire la presentazione dell'emendamento con un ordine del giorno e il sottosegretario di Stato Bassanini aveva confermato in Commissione che avrebbe accettato l'ordine del giorno. Non ritengo, però, che sia senza lesione della dignità di un ramo del Parlamento sostituire le sue precedenti deliberazioni con un ordine del giorno.

Con la soppressione del comma 1 dell'articolo 5, che la Camera ha deliberato, la burocrazia ministeriale infine ha avuto partita vinta. E l'allora ministro, oggi sottosegretario, Bassanini, che aveva condiviso il testo, si è dovuto arrendere.

Che cosa diceva il testo e cosa dice l'emendamento? Afferma che ogni qualvolta si presenta un atto bisogna fare l'analisi dell'impatto che esso avrà sull'organizzazione amministrativa perché questo è il modo di realizzare la riforma della pubblica amministrazione: non come un atto compiuto una volta per tutte, ma come un processo da perseguire continuamente. Ecco, allora, l'analisi dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione della pubblica amministrazione e l'illustrazione delle norme introdotte nel provvedimento al fine di renderlo effettivamente applicabile attraverso l'adeguamento organizzativo.

Non fate nessuna legge e nessun atto senza aver dimostrato prima che essi godono della cosiddetta copertura amministrativa e che possono essere attuati perché contestualmente si determina una modifica della pubblica amministrazione.

In tutte le sedi del procedimento la burocrazia ministeriale ha avvertito questo principio. La Camera dei deputati si è inchinata. Il ministro, poi sottosegretario Bassanini, infine, si è arreso - come ho detto -, dopo aver condiviso interamente questo principio. Non posso fare a meno di riproporlo. Pertanto, non ritiro l'emendamento. Chiedo che venga posto in votazione in modo che il Senato si assuma la responsabilità di questo ennesimo successo della burocrazia ministeriale, la quale viene esentata dal rendere ragione dei suoi interni necessari cambiamenti in funzione degli atti amministrativi o legislativi proposti.

MAGNALBÒ. Do per illustrato l'emendamento 5.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, signor Presidente.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale era stato presentato un emendamento, il 7.1, poi trasformato nell'ordine del giorno n. 1.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *ff. relatore*. Signor Presidente, non sono favorevole a questo ordine del giorno perché – non me ne vogliono i colleghi presentatori – più volte mi sono trovato a sostenere – per la verità con loro – l'inopportunità dell'istituzione di un ennesimo organismo avente più o meno caratteristiche di autorità o di struttura in qualche modo autonoma per funzioni che non dovrebbero meritare questo tipo di soluzione organizzativa.

Quindi, esprimo parere contrario all'ordine del giorno n. 1.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno, senatore Magnalbò?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, io per la verità avrei voluto illustrare questo emendamento poi trasformato in ordine del giorno, ma vorrà dire che interverrò in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Se lei insiste nella votazione dell'ordine del giorno, le do la parola per dichiarazione di voto.

MAGNALBÒ. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

Ho seguito con impegno la vicenda della cosiddetta riforma Bassanini. Ho seguito nella Commissione bicamerale tutto l'*iter* di tale riforma e ho capito bene quali sono le funzioni di questa commissione. Ritengo – e lo dico da parte della minoranza – che sia opportuno e necessario creare un organismo permanente che assuma l'attività di controllo su tutta la produzione normativa amministrativa. Non competerebbe a me dirlo, però sarebbe un organismo di controllo da proporre direttamente dalla maggioranza, un «pensatoio» per mettere fine a tutte le incoerenze e per poter seguire effettivamente tutti i lavori. Credo infatti che sia inutile risparmiare in favore della società non istituendo un organismo funzionale e funzionante e poi magari andare sperperando i quattrini per altre cose che non servono a nulla. Lo dico come parlamentare, con senso di responsabilità, come uomo delle istituzioni e non come appartenente ad un partito.

Speravo veramente che la maggioranza, il relatore, il Governo aderissero a questa mia iniziativa. In fin dei conti si tratta solamente di un ordine del giorno, di un impegno del Governo. Vedremo poi, quando scadranno questi termini, se sarà ancora il caso di mantenere l'impegno oppure, a fronte di una spiegazione da parte di chi allora sarà al Governo, di porre fine alla vicenda.

Tutto qui. Era solamente una richiesta di un impegno istituzionale da parte mia e da parte di Alleanza Nazionale.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei far osservare al collega Magnalbò che la questione in ogni caso non si pone in questa legislatura perché ormai la tempistica della legge di delega con la proroga dei termini previsti, l'anno necessario per i decreti integrativi e correttivi, i tempi già previsti per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di identificazione delle funzioni da trasferire alle regioni fanno sì che in questa legislatura operi la Commissione parlamentare che ha le funzioni che il senatore Magnalbò si preoccupa di trasferire a qualche organismo. È un problema che si porrà nella prossima legislatura e che possiamo tranquillamente rimettere a chi in quel momento rappresenterà il popolo italiano.

In questo senso a me pare che la preoccupazione del collega Magnalbò – anche se è bene sempre guardare avanti – sia forse un po' eccessiva. Forse non si è considerato che ormai per il seguito di questa legislatura vi è un organismo parlamentare che svolge queste funzioni. Dopo di che anch'io, come rappresentante del Governo, sono dell'idea che sia bene non costituire organismi *ad hoc*. Valuteremo successivamente o valuteranno quelli che saranno eletti se prevedere qualche forma di controllo parlamentare, che forse è più opportuno che non la co-

stituzione di un organismo terzo che poi tenderà a chiedere la sua trasformazione in autorità indipendente e di avere il trattamento della Banca d'Italia, come dai precedenti.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, insiste ancora per la votazione dell'ordine del giorno?

MAGNALBÒ. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

* ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 consiste semplicemente nella sostituzione della data del 31 luglio 1999 con la data del 31 dicembre 1999. È un emendamento provocatorio: la riforma dei Ministeri non l'avete fatta entro il 31 gennaio 1999 non la farete nemmeno entro il 31 luglio 1999.

Vi sfido a compiere la riforma dei Ministeri entro il 31 luglio 1999, a meno che, naturalmente, non operiate una riforma dei Ministeri analoga a quella effettuata per il Ministero dei beni culturali e ambientali, cioè rendendolo tradizionalmente più ministeriale di prima.

Mi sarei accontentato che si fosse detto che entro la fine del millennio - è questo il motivo per cui l'emendamento 9.1 indica la data del 31 dicembre 1999 - si sarebbe proceduto alla riforma dei Ministeri, riforma che il professor Franco Bassanini, poi ministro, poi sottosegretario tentò nel 1972, ritentò nel 1977, ripetutamente invano.

Devo aggiungere inoltre - ed è stato prima accennato - che questa norma è anche incostituzionale perché si procede ad una proroga della delega quando questa è già scaduta.

Signor Presidente, lei sa che cosa in passato si è ritenuto a questo proposito. Lo sa anche il sottosegretario di Stato Bassanini.

La riforma dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato era l'unica sostanza interessante dell'intero processo di riforma della pubblica amministrazione. Tale processo non aveva alcun bisogno di una revisione costituzionale, di una riforma della Costituzione repubblicana. Questo non è stato possibile. Siamo ora alla terza proroga. Comunque non si procederà ad una seria riforma dei Ministeri.

La legge Bassanini-*quater* rappresenta il *De profundis* delle riforme Bassanini.

PRESIDENTE. Ricordo che gli altri emendamenti all'articolo 9 sono stati o ritirati o ritirati e trasformati negli ordini del giorno nn. 2 e 3.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 2, che è stato sottoscritto da molti senatori in numero maggiore rispetto a quanto risulta dallo stampato, intende rappresentare la sensibilità di moltissimi Gruppi politici, quasi tutti, rispetto ad un problema che riguarda l'autonomia dello sport.

Pertanto, mi auguro vivamente che il Governo lo accolga.

BONATESTA. Signor Presidente, nel mio intervento anticipo anche la dichiarazione di voto sugli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'ordine del giorno n. 2 presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori semplicemente perchè ci rendiamo conto che l'ordine del giorno n. 3, da noi presentato, probabilmente non troverà il consenso del Governo e dell'Aula.

Pertanto, pur essendo l'ordine del giorno n. 2 fortemente limitativo rispetto all'intenzione contenuta nell'ordine del giorno da noi proposto, esprimeremo su di esso un voto favorevole, riservandoci però di dare il pieno appoggio all'ordine del giorno n. 3, insistendo per la sua votazione.

Circa quest'ultimo, il Gruppo Alleanza Nazionale ha inteso presentarlo per richiedere lo stralcio dal decreto legislativo che verrà prossimamente esaminato dalla cosiddetta commissione Bassanini della parte relativa al CONI. Abbiamo fatto questa richiesta in quanto, come è noto, l'argomento in questi ultimi tempi è stato fortemente all'attenzione del paese con manifestazioni di protesta da parte dei dipendenti del CONI e delle federazioni, che non ritengono il provvedimento in esame garante di quelle che sono, nel settore dello sport, le caratteristiche di autonomia del CONI, che invece dovrebbero essere garantite.

La verità è che, a nostro avviso, la norma in esame presenta anche delle caratteristiche di illegittimità e incostituzionalità. Al riguardo riteniamo ad esempio che i settori disciplinati da disposizioni che costituiscono *lex specialis*, come quella relativa al CONI, non possono essere oggetto di modificazione con una fonte normativa di secondo grado quale è il decreto delegato. Infatti, esistendo già una legge dello Stato che non è stata mai abrogata – mi riferisco alla n. 138 del 1992, in base alla quale la funzionalità del CONI sino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport dovrebbe essere regolamentata in maniera autonoma da questa legge – e visto che, per quanto concerne il riordino del CONI, la materia dello sport non è stata oggetto di attenzione da parte della legge n. 59 del 1997, per cui è da ritenersi estranea alla delega stessa, è chiaro che con l'ordine del giorno n. 3 abbiamo tentato di richiamare l'attenzione del Governo su una serie di illegittimità alle quali si sareb-

be potuto riparare prendendo atto, appunto, di questo nostro ordine del giorno e approvandolo.

Noi infatti, signor Presidente e signor Sottosegretario, riteniamo che questo decreto delegato rappresenti un grosso abbaglio del ministro Melandri con il quale si pretende di riformare il CONI. Un abbaglio che testimonia – ci dispiace di doverlo dire, ma la crudezza fa parte anche del nostro linguaggio e del nostro modo di fare politica – la scarsa competenza del ministro Melandri in materia di sport ed evidentemente si tratta di una carenza che dovrebbe portare come logica conseguenza alle dimissioni dello stesso Ministro. Naturalmente non pretendiamo che il Ministro faccia tanto e siamo altrettanto convinti che questo ordine del giorno non sarà approvato; infatti, se lo fosse, rappresenterebbe indubbiamente una presa d'atto da parte del Governo del fallimento nel settore dello sport del ministro Melandri e ciò conseguentemente dovrebbe comportare una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro e quindi le dimissioni o la revoca del mandato del Ministro stesso.

Tuttavia, noi di Alleanza Nazionale non abbiamo questo tipo di obblighi nei confronti del Governo, né di un singolo Ministro; il nostro unico obbligo è quello di essere fedeli al mandato che ci hanno dato gli elettori e in tal senso diciamo che dobbiamo tutelare anche in questo momento e in questa Aula – e sapendo che sicuramente non avremo nessuna possibilità di fortuna con questo ordine del giorno – i circa 10 milioni di giovani, giovanissimi, o meno giovani che praticano lo sport in Italia, i dipendenti del CONI e l'autonomia stessa dello sport. Pertanto, possiamo dichiarare – al contrario di quanto non diranno il Sottosegretario e la stessa Assemblea – che il ministro Melandri sta sbagliando e in tal senso, proprio per meglio sottolineare e denunciare la nostra posizione, chiediamo che l'ordine del giorno n. 3 venga comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.1 e sugli ordini del giorno in esame.

VILLONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, questi due ordini del giorno hanno una radice almeno in parte coincidente, perché prendono le mosse dalla questione dell'autonomia del CONI che, tra l'altro, non rappresenta soltanto una questione di forma giuridica di questo ente, ma esprime una problematica ben più ampia e significativa. Infatti, in realtà stiamo guardando all'autonomia del mondo sportivo, che è anche un'autonomia di ordinamento, di organizzazione.

Devo dire che sono pienamente favorevole all'autonomia del mondo sportivo; ritengo che sia un elemento di grande importanza e che vada questa assolutamente salvaguardata. Non dobbiamo farci spaventare da recenti polemiche che si sono create, che non devono indurci a passi nel senso della copertura statale di questa autonomia, verso la quale personalmente sarei assolutamente contrario. I problemi che ci sono non nascono dall'autonomia, a mio avviso, ed anzi possono trovare soluzioni migliori e più efficaci nell'autonomia.

Ciò posto, i due ordini del giorno si differenziano però nella strumentazione tecnica, perchè con il n. 2, a firma della senatrice Mazzuca Poggiolini ed altri, si vuole indirizzare l'esercizio della delega da parte del Governo; con l'ordine del giorno n. 3, invece, si vorrebbe impedire l'esercizio della delega per passare a forme diverse.

Credo pertanto che si possa accettare l'ordine del giorno n. 2, e quindi esprimo su di esso parere favorevole, e che si debba invece respingere l'ordine del giorno 3, e pertanto esprimo parere contrario allo stesso.

L'ordine del giorno n. 2 mi sembra rappresenti una felice occasione di avere a disposizione uno strumento che possa dare nuova efficienza a questo ente esponenziale del mondo dello sport, senza, come afferma lo stesso ordine del giorno, in alcun modo restringere o comprimere l'autonomia, che è un valore da condividere, da tutelare e sostenere come dicevo in precedenza.

Mi sembra che l'ordine del giorno n. 2 chiami esattamente a questo, ad usare lo strumento della delega per dare uno slancio nuovo a questo soggetto esponenziale del mondo dello sport, quindi per realizzare al meglio l'autonomia sportiva nel mondo dello sport senza in alcun modo comprimere l'autonomia medesima. Al contrario, l'ordine del giorno n. 3 rinvia a future eventuali scelte, che poi rimarrebbero consenate a tutte le possibili incertezze di qualsivoglia futuro noi immaginiamo.

Pertanto, ribadisco che sono favorevole all'ordine del giorno n. 2 e contrario all'ordine del giorno n. 3, pur dovendo riconoscere che anche in quest'ultimo è affermato un valore al quale io credo molto, quello dell'autonomia del mondo dello sport.

Infine esprimo parere contrario all'emendamento 9.1, presentato dal senatore Rotelli.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 9.1 rilevo, anche con qualche compiacimento, che la proposta del collega Rotelli è quella di prolungare ulteriormente il tempo che è dato al Governo per esercitare il complesso di deleghe per la riforma nel nostro sistema amministrativo, che sono state previste originariamente dalla legge n. 59 del 1997.

Il Governo è contrario per una ragione molto semplice, cioè perchè ritiene che in questi mesi si debba giocare fino in fondo la partita della riforma; questa è l'opinione del Governo, cioè del Presidente del Consiglio e del Governo nel suo insieme.

L'Italia è un paese in cui se ci diamo più tempo si tende poi a rinviare; farcela per il 31 luglio è possibile e poi è giusto dare al Parlamento, in primo luogo all'opposizione, il diritto di giudicare ciò che il Governo avrà fatto; se non ce l'avremo fatta anche di denunciare le insufficienze e gli errori del Governo.

Quindi in qualche modo ci giochiamo su questa data il tutto per tutto per il completamento della riforma; è un termine ragionevole anche se impegnativo. Questa è la ragione per cui, pur essendo tentato di

accettare un termine più lungo, il Governo esprime tuttavia parere contrario all'emendamento 9.1.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo è favorevole all'ordine del giorno n. 2, poichè è convinto che debba essere salvaguardata l'autonomia dello sport e intende procedere alla riforma del CONI sulla base dei princìpi e dei criteri in esso indicati.

Per le stesse ragioni, il Governo non può accogliere l'ordine del giorno n. 3, che chiede invece all'Esecutivo di rinunciare alla riforma del CONI e che è quindi in contraddizione con l'ordine del giorno n. 2, della senatrice Mazzuca Poggiolini. La contraddizione probabilmente è più formale che sostanziale; spero che i colleghi che hanno presentato l'ordine del giorno n. 3 e che hanno già dichiarato di sostenere l'ordine del giorno n. 2 possano essere soddisfatti da questo impegno che formalmente il Governo assume di fronte al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, insieme ad altri colleghi del Gruppo dei Popolari, sono firmatario dell'ordine del giorno n. 2. Voglio preannunciare che tutto il Gruppo lo voterà.

PRESIDENTE. Senatore Polidoro, essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori, non verrà posto in votazione.

Senatore Bonatesta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

BONATESTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3 (già em. 9.4 e 9.6), presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ROTELLI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, se fossi riuscito a prendere la parola, avrei ritirato l'emendamento 9.1 per riguardo al sottosegretario Bassanini e a ciò che ha dichiarato.

Non possiamo, però, non avere riguardo anche per noi stessi. È vero che al Senato avevamo approvato il testo del provvedimento, ma ciò perché era stato approvato l'emendamento, che oggi, purtroppo, non è stato accolto.

Per quest'ovvia considerazione, al Senato il voto del Gruppo Forza Italia sarà contrario.

MAGNALBÒ Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione per le ragioni prima esposte e per il fatto che gli ordini del giorno da essa proposti non sono stati accolti.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3506-B.

È approvato. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, tolgo la seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 25 febbraio 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

(*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 19,09*).

Allegato A

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis
del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 27)**ARTICOLO 1 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO
PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Capo I

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 1.

Approvato*All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

ARTICOLO 2 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO
PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 2.

**Approvato
con emendamenti***L'articolo 30 è sostituito dal seguente:*

«Art. 30.

*Numero legale per le sedute delle
Commissioni - Verificazione.*

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle relative ad affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione di tal genere, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'acertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta».

EMENDAMENTI

All'articolo 30 richiamato, nel comma 1, sostituire le parole: «relative ad affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'Assemblea», con le altre: «nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto». **Approvato**

2.1

IL RELATORE

All'articolo 30 richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di verifica su richiesta di un Senatore, e nel caso che questa risulti positiva, il numero legale è presunto per i venti minuti successivi. In deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, la verifica può essere sempre richiesta prima dell'indizione di una votazione finale sul testo di un articolo e per il mandato al relatore». **Ritirato**

2.2

BESOSTRI

All'articolo 30 richiamato, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «votazione di tal genere» con le seguenti: «votazione per alzata di mano». **Approvato**

2.7

IL RELATORE

- 2.3 *All'articolo 30 richiamato, sopprimere il comma 4.* **Ritirato**
IL RELATORE
- 2.4 *All'articolo 30 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con l'altra: «dispone».* **Respinto**
MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- 2.5 *All'articolo 30 richiamato, nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «venti minuti», con le altre: «trenta minuti».* **Respinto**
VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO
- 2.6 *All'articolo 30 richiamato, nel comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea».* **Approvato**
IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Improponibile**

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

“Art. 43-bis. - (*Comitato per la legislazione*) – 1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto senatori scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 39, comma 1, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazio-

ne, nonchè all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e dalle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 40, comma 5, e 42, comma 1.

7. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento»».

2.0.1

LAURO

ARTICOLO 4 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 4.

Approvato

L'articolo 102-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 102-bis.

*Effetti del parere contrario
della 5^a Commissione permanente.*

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonchè sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

EMENDAMENTI

- Sopprimere l'articolo.* **Ritirato**
- 4.1 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO
- All'articolo 102-bis richiamato, nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione» con le altre: «a meno che dieci Senatori o un Gruppo parlamentare non ne chiedano la votazione».* **Respinto**
- 4.2 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- All'articolo 102-bis richiamato, nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quindici Senatori» con le altre: «quattordici Senatori».* **Ritirato**
- 4.3 CENTARO, CUSIMANO, D'ONOFRIO, VEGAS

ARTICOLO 5 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO
PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 5.

**Approvato
con un
emendamento**

All'articolo 108, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti. La seduta può essere tolta dal Presidente, apprezzate le circostanze, alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno».

EMENDAMENTI

All'articolo 108 richiamato, nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «venti minuti» con le altre: «trenta minuti». **Respinto**

5.1 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO

All'articolo 108 richiamato, al comma 4, in fine al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale». **Approvato**

Consequentemente sopprimere il secondo periodo.

5.2 MICELE, CALVI

All'articolo 108 richiamato, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La seduta è tolta dal Presidente alla terza mancanza consecutiva del numero legale». **Respinto**

5.3 CENTARO, CUSIMANO, D'ONOFRIO, VEGAS

All'articolo 108 richiamato, nel comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quarta» con l'altra: «terza». **Respinto**

5.4 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO

All'articolo 108 richiamato, nel comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la presenza è verificata ai sensi del comma 1, la stessa è presunta per i successivi venti minuti, salvo che per la votazione finale sugli articoli o sul complesso del disegno di legge». **Ritirato**

5.5 BESOSTRI

ARTICOLO 3 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO
PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 3.

All'articolo 53, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente

**Approvato
con un
emendamento**

della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno due sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5».

EMENDAMENTI

All'articolo 53 richiamato, nel comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «due sedute», con le altre: «sei sedute». **Respinto**

3.1 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO

All'articolo 53 richiamato, nel comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «due sedute», con le altre: «quattro sedute». **Approvato**

3.2 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Inammissibile

in sede di approvazione di modifiche al Regolamento del Senato, invita la Conferenza dei Capigruppo, nell'adozione del calendario dei lavori, ad applicare l'articolo 55, comma 5, del Regolamento di regola ai disegni di legge di minore importanza, al fine di consentire che sui problemi di maggior rilievo, anche economico, si possano sviluppare un dibattito ed un confronto parlamentare adeguati agli effetti che la disciplina della materia può comportare nel Paese.

9.Doc.II,n.27.1.

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI

ARTICOLO 7 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO
PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 7.

**Approvato
con emendamenti**

L'articolo 151-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 151-bis.

Interrogazioni a risposta immediata.

1. Periodicamente, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a un numero ristretto di materie individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta (*).

(*) Il comma 6 è identico a quello attuale.

EMENDAMENTI

Art. 7.

V. nuovo testo

All'articolo 151-bis richiamato, nel comma 1, dopo la parola: «Periodicamente» inserire le seguenti: «e comunque almeno una volta ogni due mesi».

All'articolo 151-bis richiamato, nel comma 1, dopo la parola: «Periodicamente» inserire le seguenti: «e comunque almeno una volta al mese». **Approvato**

7.1 (Nuovo testo)

DUVA

All'articolo 151-bis richiamato, nel comma 1, sostituire le parole: «a un numero ristretto di materie» con le altre: «alle materie specificatamente». **Approvato**

7.2 (Nuovo testo)

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

ARTICOLO 6 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 6.

Approvato

All'articolo 135-bis, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari».

ARTICOLO 8 DEL DOCUMENTO II, N. 27, NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Approvato

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla predetta data.

EMENDAMENTI

- Sopprimere il comma 2.* **Respinto**
- 8.1 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO
- Sostituire il comma 2 con il seguente:* **Di contenuto sostanzialmente identico em. 8.1**
- «2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche nei confronti dei Segretari in carica alla data della sua entrata in vigore».
- 8.2 FUMAGALLI CARULLI
- Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 1» con le altre: «agli articoli 1 e 4».* **Ritirato**
- 8.3 VEGAS, CUSIMANO, D'ONOFRIO, CENTARO

DISEGNO DI LEGGE

Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (3506-B)ARTICOLO 1 E ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la

protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

- 1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici*
legge 11 luglio 1986, n. 390.
- 2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.
- 4) *Procedimenti inerenti alla nautica da diporto*
legge 11 febbraio 1971, n. 50.
- 5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
- 6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*
codice civile, articolo 2545;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
- 7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973;

legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*

regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;

regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;

regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;

legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;

legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;

codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;

disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;

legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;

legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).

9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*

legge 8 agosto 1895, n. 556;

regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

- 12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*
legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.
- 13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.
- 14) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*
legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
- 15) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
- 16) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato*
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
- 17) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.

- 18) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*

testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;

regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

- 19) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

- 20) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.

- 21) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

- 22) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;

legge 16 settembre 1960, n. 1014;

legge 27 luglio 1978, n. 392;

legge 15 dicembre 1990, n. 396.

- 23) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo*
legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 24) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
- 25) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
- 26) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*
testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
- 27) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.
- 28) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
- 29) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 30) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*
legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.

- 31) *Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo*
legge 30 aprile 1985, n. 163;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.
- 32) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
- 33) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 34) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 35) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
- 36) *Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti*
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 37) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
- 38) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
- 39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 40) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

41) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni
all'editoria in materia di servizi telefonici*

legge 5 agosto 1981, n. 416.

42) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,
articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

43) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto
delle amministrazioni dello Stato*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

44) *Procedimento per:*

– *il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;*

– *l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;*

– *verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento*

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

45) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-*bis*;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;
legge 13 luglio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-*bis*;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-*sexies*;
legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

46) *Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

47) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori*

testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

48) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria codice della navigazione, articoli 753 e 775.*

49) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili codice della navigazione, articoli da 861 a 873.*

50) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici codice della navigazione, articoli 799 e 804;*

legge 2 aprile 1968, n. 518;

decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972;

decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.

- 51) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo*
legge 11 gennaio 1979, n. 14.
- 52) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici*
codice della navigazione, articolo 731;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
- 53) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto*
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
- 54) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche*
legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
- 55) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)*
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.
- 56) *Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura*
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
- 57) *Procedimento di sostegno alle vittime del racket*
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO
UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA
A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) *Procedimento di liquidazione della pensione*

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) *Procedimento di liquidazione una tantum*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754,
articolo 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
articolo 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) *Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;
legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;
legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.»;

b) al comma 4, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

«g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.»;

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un

periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Relazione annuale di semplificazione)

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Con-

siglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

EMENDAMENTI

Al comma 1, premettere il seguente comma:

Respinto

«01. La relazione che accompagna gli schemi degli atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali od interministeriali, che disciplinano, anche parzialmente, aspetti organizzativi o procedurali dell'attività amministrativa, contiene l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e l'illustrazione delle norme introdotte nel provvedimento al fine di renderlo effettivamente applicabile attraverso l'adeguamento organizzativo, secondo la disciplina del comma 1».

5.1

ROTELLI

Al comma, 1, dopo la parola: «imprese» inserire le parole: «anche in riferimento alle pari opportunità».

Respinto

5.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

*(Raccordo istituzionale
per la semplificazione legislativa)*

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

ARTICOLO 7 E ALLEGATO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Testi unici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

- a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- b) nelle leggi annuali di semplificazione;
- c) nell'allegato 3 della presente legge;
- d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;
- f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie

e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

- a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
- f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con esplicita indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
- g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
- h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e dal comma 4.

ALLEGATO 3
(articolo 7, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

- 1) *Ambiente e tutela del territorio*
- 2) *Urbanistica ed espropriazione*
- 3) *Finanze e tributi*
- 4) *Documentazione amministrativa e anagrafica*
- 5) *Agricoltura*
- 6) *Pesca e acquacoltura*
- 7) *Università e ricerca*
- 8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. alla scadenza dei termini di cui agli articoli 10, comma 1 articolo 11 e comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 1**

n. 59, e successive, modificazioni così come prorogati dal comma 6 dell'articolo 9 della presente legge, le funzioni previste dal comma 4 lettera *b*) dell'articolo 5 della detta legge 15 marzo 1997, n. 59, e da svolgersi in relazione alla attività legislativa e regolamentare prevista dalla medesima, dalla presente nonché da altre eventuali da individuarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in base a criteri di attinenza ed omogeneità, verranno assegnate ad un organismo autonomo e permanente di controllo composto dal Presidente e da otto membri da eleggersi secondo la normativa di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e da istituirsi entro 180 giorni dai termini di cui sopra, in base ai principi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

7.1

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

impegna il Governo a far sì che alla scadenza dei termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, così come prorogati dal comma 6 dell'articolo 9 della presente legge, le funzioni previste dal comma 4 lettera *b*) dell'articolo 5 della detta legge 15 marzo 1997, n. 59, e da svolgersi in relazione alla attività legislativa e regolamentare prevista dalla medesima, dalla presente nonché da altre eventuali da individuarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in base a criteri di attinenza ed omogeneità, vengano assegnate ad un organismo autonomo e permanente di controllo composto dal Presidente e da otto membri da eleggersi secondo la normativa di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e da istituirsi entro 180 giorni dai termini di cui sopra, in base ai principi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

9.3506-B.1. (già em. 7.1)

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

*(Testo unico in materia di pubblico
impiego)*

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Norme finali)

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ri-

guardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: «e accessorio».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: «ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello» sono sostituite dalla seguente: «allo».

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole «entro il 30 novembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1999». All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole «entro i successivi novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1999».

EMENDAMENTI

Al comma 6 sostituire le parole: «31 luglio» con le parole: «31 dicembre». **Respinto**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il differimento dei termini di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto dal precedente comma 6, non si applica al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e degli enti pubblici a natura associativa».

9.2

MAZZUCA POGGIOLINI, DE ANNA

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 9.10, nell'odg n. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il differimento dei termini di cui al comma 6 non si applica alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza».

9.3

NAPOLI Roberto

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il differimento dei termini di cui al comma 6 non si applica, alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza».

9.4

BONATESTA, MACERATINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, DE ANNA

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 9.6, nell'odg n. 3

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il differimento dei termini di cui al comma 6 non si applica alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza».

9.10

BOSI, ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 9.2, nell'odg n. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ente di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, non è compreso tra gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

9.5

NAPOLI Roberto

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, non è compreso fra gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni».

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 9.4, nell'odg n. 3

9.6 BONATESTA, MACERATINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, DE ANNA

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione *

impegna il Governo a far sì che il decreto legislativo di cui al comma 6 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 3506-B, che ha per oggetto il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano si attenga all'obiettivo del mero riordino dell'ente, salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto, nella formazione ed approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa; come pure preservando il potere di vigilanza e di controllo del Ministero competente. Ciò alla luce dell'efficacia della formula attuale che ha consentito la celebrazione in Italia di due giochi olimpici universalmente apprezzati (Roma e Cortina d'Ampezzo) e che ha visto continuamente crescere il livello degli atleti italiani premiati nelle competizioni internazionali.

9.3506-B.2. (già em. 9.2 e 9.10) MAZZUCA POGGIOLINI, POLIDORO, DE ANNA, BOSI, FUMAGALLI CARULLI, ANDREOTTI, DI BENEDETTO, ANDREOLLI, RESCAGLIO, VENTUCCI, MANIS

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

Respinto

premessi:

che i settori disciplinati da disposizioni che costituiscono *lex specialis*, come quella relativa al CONI, non possono essere oggetto di modificazione con una fonte normativa di secondo grado quale è il decreto delegato;

che laddove il legislatore ha voluto trasformare la normativa sul CONI, lo ha fatto con una legge che conserva il carattere di specialità in difesa dell'autonomia dello sport e contro una gestione prettamente burocratico-amministrativa;

che per comune opinione come tale è infatti interpretata la legge 31 gennaio 1992, n. 138 contenente disposizioni urgenti per assicurare la

funzionalità del CONI e che, all'articolo 1, attribuisce, fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, all'ente la potestà di deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge n. 70 del 1975 (disciplina degli enti pubblici);

che il Governo ha voluto ignorare la portata dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo attuativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo il quale «al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge n. 59 del 1997»;

che la citata disposizione limita infatti la possibilità di utilizzare lo strumento del decreto legislativo ex legge Bassanini ai soli settori presi in considerazione dalla predetta legge delega;

che poichè la materia dello sport e del riordino del CONI non è stata oggetto di attenzione da parte della legge n. 59 del 1997, essa è da intendersi estranea alla delega,

impegna il Governo a considerare il CONI Ente non compreso fra gli Enti pubblici nazionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni per arrivare, in tempi brevissimi, all'emanazione di una legge-quadro per la diffusione dell'attività sportiva, non soltanto per i vizi di incostituzionalità evidenziati nella premessa, ma anche in considerazione del fatto che la riforma del CONI inciderà su un Ente preposto non solo alla organizzazione delle quadriennali competizioni olimpiche ma anche alla organizzazione settoriale delle diverse discipline sportive praticate nel nostro Paese da più di 10 milioni di cittadini.

9.3506-B.3. (già em. 9.4 e 9.6) BONATESTA, MACERATINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, DE ANNA

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Applicazione di disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 1.	214	213	000	210	003	162	APPR.
2	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 2.	215	214	002	199	013	162	APPR.
3	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 4.	207	206	007	195	004	162	APPR.
4	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 5.	203	202	006	193	003	162	APPR.
5	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 3.	199	198	003	193	002	162	APPR.
6	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 7.	205	204	001	200	003	162	APPR.
7	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 6.	204	203	001	198	004	162	APPR.
8	NOM.	Proposta di modificazione del Regolamento (Doc.II,n.27). Articolo 8.	199	198	001	194	003	162	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

554ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 FEBBRAIO 1999

Seduta N. 0554 del 24-02-1999 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F
BOSI FRANCESCO		F	F					
BRIGNONE GUIDO	F	C						
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F	F	F	F	F
CALLEGARO LUCIANO	F	F	F		F	F	F	F
CALVI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO			C	C	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F
CAPALDI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F
CAPONI LEONARDO	F	F	A	F	F	F	F	F
CARCARINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F
CARPI UMBERTO	F		F	F	F	F	F	F
CARPINELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	C	A	A	F	F	F
CASTELLANI CARLA	F	F	F		F		F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F
CAZZARO BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M
CECCHI GORI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F			F	F
CIONI GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLA ADRIANO	F	C						

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1597. – Deputati RUBERTI ed altri. – «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FOLLIERI, ERROI e CIRAMI. – «Limiti d'età per l'ammissione alla prova di preselezione informatica nel concorso notarile» (3837);

FOLLIERI, ERROI, VALENTINO, BATTAGLIA, CIRAMI e PALUMBO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – «Modifica dell'articolo 107 e sostituzione dell'articolo 110 della Costituzione della Repubblica» (3838).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 22 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 30 giugno 1998 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Detta documentazione sarà inviata alla 10^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la relazione su «Il costo del lavoro pubblico per gli anni 1996 – 1997», concernente la razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego (*Doc. XC, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a ed alla 5^a Commissione permanente.

Mozioni

SALVATO, GASPERINI, LA LOGGIA, MACERATINI, MARINO, NAPOLI Roberto, PIERONI, PINTO, RIGO, SALVI, DE LUCA Athos, FUMAGALLI CARULLI, MILIO, SCOPELLITI. – Il Senato, premesso:

che il Governo italiano nel 1997 e nel 1998 ha sottoposto alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte;

che la proposta italiana è stata approvata a larga maggioranza di voti nel corso delle due sessioni della Commissione per i diritti umani e il numero dei paesi *cosponsor* dell'iniziativa è notevolmente aumentato da un anno all'altro passando dai 49 *cosponsor* del 1997 ai 65 del 1998;

che in attuazione della mozione 1-00273 approvata dal Senato il 16 luglio 1998 il Governo italiano ha chiesto all'Unione europea di presentare quest'anno alla Commissione per i diritti umani la risoluzione abolizionista e la Germania, presidente di turno dell'Unione, ha già avviato i negoziati con i *partner* europei per decidere un testo comune da presentare durante i lavori della 55^a Commissione per i diritti umani;

che la situazione relativa alla pena di morte nel mondo è sensibilmente migliorata poichè dal Rapporto 1998 di Nessuno tocchi Caino emerge che dei 185 membri delle Nazioni Unite sono divenuti abolizionisti 82 paesi (di cui 59 sono totalmente abolizionisti, 16 abolizionisti per crimini ordinari e 7 impegnati ad abolire la pena di morte nei confronti del Consiglio d'Europa), mentre 26 sono gli abolizionisti di fatto e solo 77 i paesi mantenitori;

che ciò consente di poter aumentare il numero dei paesi *cosponsor* della risoluzione che l'Unione europea presenterà alla prossima Commissione per i diritti umani e di poter approvare un testo abolizionista più forte nei contenuti di quelli approvati nelle due precedenti sessioni;

che il diniego di estradizione nei casi di reati capitali si sta rilevando sempre più come un fondamentale strumento di pressione politica abolizionista che l'Italia, a partire dai casi di Pietro Venezia nel 1995-96 e di Ocalan nel 1998, ha indicato e usato per prima;

che esiste ormai una consuetudine internazionale che vieta categoricamente l'applicazione della pena di morte nei confronti dei minori al momento del crimine per cui devono considerarsi nulle quelle riserve apposte all'articolo 6 del Patto sui diritti civili e politici che tale divieto prescrive;

che dopo le risoluzioni approvate dalla Commissione per i diritti umani occorre rafforzare il ruolo della Nazioni Unite a sostegno del processo abolizionista consentendo in particolare all'Alto Commissario per i diritti umani di acquisire maggiori informazioni sulla pena di morte nel mondo e di intervenire tempestivamente nei casi

capitali in modo da poter formulare raccomandazioni che vadano nel senso dell'abolizione,

impegna il Governo a continuare ad assicurare il contributo determinante dell'Italia anche in occasione della prossima Commissione per i diritti umani, in particolare:

attivandosi in modo che aumenti considerevolmente il numero dei paesi *cosponsor* della risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte che quest'anno verrà presentata dall'Unione europea;

operando nel corso dei negoziati a 15 in modo che siano inseriti nella prossima risoluzione un paragrafo relativo al divieto per gli Stati abolizionisti di estradare in caso di reati capitali, uno relativo alla richiesta di ritirare le riserve all'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici in materia di pena di morte nei confronti dei minori, uno relativo alla richiesta rivolta agli stati mantenitori di fornire all'Alto Commissario per i diritti umani le informazioni relative alla data delle sentenze e delle esecuzioni capitali e uno relativo alla richiesta agli uffici dell'Alto Commissario di sviluppare programmi di consulenza e assistenza tecnica nel campo dei diritti umani con particolare riferimento all'abolizione della pena di morte.

(1-00363)

Interrogazioni

PAPPALARDO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 4-13615).

(3-02649)

PAPPALARDO. – *Al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con interrogazione dello scrivente 4-13615 del 15 gennaio 1999 era già stata richiamata l'attenzione del Ministro dell'interno sul groviglio di oscuri ed inquietanti episodi che avevano fatto seguito all'esito del concorso pubblico per l'assunzione del comandante della polizia municipale del comune di Altamura;

che uno dei concorrenti, l'avvocato Michele Maiullari, aveva proposto ricorso amministrativo, in data 7 gennaio 1998, avverso le deliberazioni n. 365 del 21 aprile 1997 e n. 833 del 4 novembre 1997 della giunta comunale di Altamura, con le quali si procedeva rispettivamente all'ammissione dei candidati e alla nomina del dottor Francesco Vita quale vincitore del concorso di cui sopra;

che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione seconda, con sentenza depositata il 12 febbraio 1999, ha accolto il ricorso prodotto da Maiullari ed ha per conseguenza annullato gli atti relativi sia all'ammissione del concorso del Vita sia alla sua nomina a vincitore, per violazione delle norme sul procedimento amministrativo e concorsuale, eccesso di potere e sviamento;

che dalla declaratoria della succitata sentenza del TAR della Puglia emergono a carico dell'amministrazione comunale di Altamura atti censurabili non soltanto sotto il profilo della legittimità ma anche dal punto di vista della responsabilità sia penale che contabile;

che, infatti, il bando di concorso prevedeva, fra i requisiti di ammissione al concorso, oltre a quelli di rito (cittadinanza, età, eccetera) e al possesso della laurea, e precisamente al punto g), una «esperienza di servizio, adeguatamente documentata, di almeno cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con la relativa iscrizione all'albo»;

che, per aggirare le prescrizioni contenute alla citata lettera g) del predetto bando, l'amministrazione comunale di Altamura, indifferente anche alle perplessità manifestate dall'ufficio del personale dello stesso comune, ha computato, ai fini del calcolo del periodo di servizio valido per l'ammissione al concorso, gli anni di praticantato legale esercitato dal Vita, ignorando che il praticante procuratore è iscritto in un registro e non in un albo professionale e che non consta neppure che il Vita sia stato praticante «abilitato» al patrocinio diretto nelle preture, tanto da non essere mai stato titolare della partita IVA e da non aver mai denunciato redditi di lavoro professionale legale;

che, nel medesimo contesto, l'amministrazione comunale ha considerato il servizio militare di leva prestato dal Vita quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale e non quale titolo valutabile ai fini del punteggio, così come è avvenuto per tutti gli altri candidati;

che, alla luce di quanto sopra esposto, appaiono ancor più giustificati gli interrogativi sollevati già nell'interrogazione 4-13615 circa le recondite ragioni, i reali interessi e le oscure finalità che hanno indotto l'amministrazione comunale di Altamura a porre in essere una così lunga e patente sequela di abusi e di violazioni di legge pur di assicurare al Vita il posto di comandante della polizia municipale di quel comune;

che, alla luce di tali circostanze, acquistano un significato ancora più grave e inquietante le intimidazioni di cui è stato fatto bersaglio l'avvocato Maiullari;

che lo spregiudicato (per così dire) comportamento dell'amministrazione comunale di Altamura, oltre ad aver recato un cospicuo danno economico al bilancio dell'ente locale e ad averne seriamente compromesso l'immagine, ha fornito un pregiudizievole esempio di cultura dell'illegalità,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni degli organi istituzionali sui fatti in precedenza illustrati e quali iniziative intendano di conseguenza assumere.

(3-02650)

DE SANTIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e della difesa.* – Premesso:

che dopo l'incendio doloso del 4 novembre 1998 nella Reggio di Caserta analogo fatto delittuoso è stato consumato la sera di sabato 20

febbraio 1999 con danni contenuti grazie all'immediato intervento della vigilanza antincendio effettuata dai militari dell'Aeronautica militare, intelligentemente ed opportunamente predisposta in via preventiva dal comandante della Scuola sottufficiali;

che ormai è palese il disegno criminoso finalizzato a deteriorare il monumento;

che da sempre lo scrivente rappresenta come l'edificio, tutelato dall'Unesco, venga utilizzato, in maniera impropria, quale sede di uffici pubblici,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga che sia ormai maturata la necessità di attrezzare il monumento, attraverso un'articolata progettualità per il conseguimento di finalità turistiche ed artistiche, con conseguenti ricadute economiche per la collettività casertana, afflitta da gravissimi problemi occupazionali, in ciò coinvolgendo la regione, la provincia, il comune ed attività imprenditoriali in linea collaterale, così come già dall'interrogante rappresentato con interrogazione 4-12995 del 10 novembre 1998.

(3-02651)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministri per le politiche agricole, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel 1995 si è costituita la Salerno Interporto spa, con capitale a maggioranza privata, per la realizzazione e la gestione di infrastrutture interportuali in località Pontecagnano (Salerno);

che nel dicembre 1998 l'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Campania ha espresso parere contrario alla localizzazione, in quanto l'area prevista evidenzia particolare interesse agricolo;

che le conclusioni dell'assessorato sono comprovate dalla presenza, nella zona, di 20 aziende agro-florovivaistiche che danno lavoro a circa 100 persone con un fatturato di circa 10 miliardi l'anno;

che il nuovo interporto a Pontecagnano, oltre a creare danni all'apparato produttivo locale, metterebbe in crisi il patrimonio storico-archeologico in quanto nell'area è localizzato il più importante sito etrusco dell'intero Mezzogiorno;

che una delocalizzazione dell'interporto è possibile, senza sconvolgimenti logistici, in un raggio di pochi chilometri,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire nei confronti dell'ente provincia di Salerno e dei comuni che hanno aderito alla Salerno Interporto spa per indurli a delocalizzare l'interporto, attualmente previsto nel comune di Pontecagnano, in uno dei comuni con termini che godano delle stesse caratteristiche;

se intendano procedere con urgenza a tale intervento onde evitare che al danno all'attuale apparato produttivo si aggiunga quello gravissimo legato alla distruzione del museo all'aperto di Pontecagnano-Paestum, unico nel Mezzogiorno d'Italia e descritto, seppure presuntivamente, in una recente pubblicazione di un istituto dell'Università di Napoli;

se intendano promuovere un'immediata attività ispettiva da parte della locale sovrintendenza ai beni artistici onde evitare eventuali successive interruzioni di cantieri che lascerebbero ulteriori ferite in un territorio già abbondantemente danneggiato.

(3-02652)

MACONI, BERNASCONI, LARIZZA, BONFIETTI, PASQUINI, MELE, TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'IBM Italia è un importante gruppo che conta circa 10.000 lavoratori occupati;

che nel corso dell'incontro sindacale del 10 febbraio 1999 l'IBM Italia ha comunicato la decisione di trasferire in Irlanda la produzione AS/400;

che a seguito di tale decisione si è determinata una situazione particolarmente grave per gli stabilimenti produttivi dell'IBM in Italia;

che in particolare si è determinato un esubero di personale pari a 250 lavoratori a Santa Palomba e a 100 lavoratori a Vimercate;

che col pretesto di fronteggiare tale situazione l'IBM ha richiesto pesanti interventi sulle condizioni contrattuali, normative e salariali a carico dei lavoratori;

che le produzioni trasferite riguardano prodotti di elevato contenuto tecnologico, mentre le proposte alternative riguardano produzioni che non sembrano avere prospettive di sviluppo;

che tutto questo determina una situazione di incertezza riguardo alle prospettive di sviluppo dell'IBM in Italia, in particolare per quanto riguarda la sua presenza produttiva;

che tale incertezza investe particolarmente lo stabilimento di Santa Palomba e di Vimercate,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per verificare le prospettive di sviluppo industriale dell'IBM in Italia.

(3-02653)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPUS, CARUSO Antonino, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella seduta del 16 dicembre 1998, in sede di discussione del collegato alla finanziaria 1999, preso atto che apparivano necessari ulteriori accertamenti sulla utilizzazione a scopo energetico del combustibile denominato Orimulsion, ai fini della valutazione sull'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini, il Senato ha impegnato il Governo a procedere, nel più breve tempo possibile, alle necessarie verifiche e a renderne conto nelle Commissioni parlamentari competenti;

che il Governo si era inoltre impegnato a sostenere nei confronti dell'Enel la necessità di un rinvio nel procedere con l'uso di tale prodotto almeno sino alla valutazione dei dati sopra citati;

che l'Enel ha condotto per otto mesi una prova sperimentale di esercizio con l'Orimulsion nella sezione 1 della centrale termoelettrica di Brindisi Sud;

che durante tale sperimentazione era stato dato incarico all'Università di Bari, in collaborazione con l'ASL competente, di predisporre ed attuare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio biologico per i lavoratori addetti a tali impianti, ma che non risultano essere stati attivati analoghi controlli circa l'ambiente circostante le centrali e la salute dei cittadini delle località interessate;

che, come dichiarato dallo stesso Governo, l'Enel ha già utilizzato il combustibile Orimulsion nelle centrali del Sulcis e di Santa Gilla, e ciò senza che ne venissero informati nè i responsabili amministrativi e sanitari degli enti locali nè tantomeno i cittadini residenti in prossimità delle centrali indicate;

che l'Enel si appresta a bruciare 80.000 tonnellate di Orimulsion nella centrale elettrica di Fiumesanto, nel territorio del comune di Sassari, e ciò senza che siano mai intercorsi in proposito accordi specifici tra azienda e Governo nè tantomeno sia stata fornita a riguardo la doverosa informazione ai responsabili degli enti locali interessati, come avvenuto per la centrale policombustibile di Brindisi, ma al contrario nonostante le numerose e decise prese di posizione negative dei rappresentanti istituzionali del territorio;

considerato:

che nonostante l'impegno assunto nell'Aula del Senato il Governo non ha ancora provveduto a fornire alle competenti Commissioni parlamentari alcun dato circa l'impatto ambientale e la sicurezza della salute pubblica a seguito dell'utilizzazione dell'Orimulsion;

che la tipologia delle caldaie dei gruppi 3 e 4 della centrale Enel di Fiumesanto, come riconosciuto dallo stesso Ministero dell'ambiente, è diversa da quella delle caldaie utilizzate a Brindisi Sud e che quindi i dati forniti dall'Enel riguardo a tale centrale non sarebbero comunque sovrapponibili,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda intervenire presso l'Enel perchè si addivenga ad un rinvio nella utilizzazione dell'Orimulsion nei gruppi 3 e 4 di Fiumesanto, almeno fino a che non vengano presentati e discussi nelle Commissioni parlamentari di merito i dati ambientali e sanitari fin qui disponibili, ma soprattutto, se si intenda avviare una conferenza tra Governo, Enel, regione Sardegna ed enti locali per una adeguata programmazione sulla utilità e la reale convenienza della utilizzazione di tale combustibile nel territorio del nord della Sardegna;

se la sopracitata sperimentazione dell'Orimulsion nelle centrali del Sulcis e di Santa Gilla sia stata effettuata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 e quindi in condizioni di livelli di zolfo e di metalli pesanti superiori ai limiti consentiti dall'allora vigente normativa.

(4-14216)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale vigente prevede di fare ricorso a personale tecnico estraneo all'amministrazione giudiziaria per la documentazione degli atti, ossia per la trascrizione delle fonoregistrazioni delle udienze solo «quando rileva l'esigenza», ossia in casi eccezionali;

che malgrado tale drastico criterio sembra che l'amministrazione giudiziaria, per la cronica insufficienza di personale proprio, faccia un uso pressochè ordinario e tollerante di personale tecnico estraneo all'amministrazione;

che la documentazione realizzata attraverso il ricorso a personale tecnico esterno all'amministrazione, secondo i costi rendicontati da questo Ministero, per l'anno 1998, è costata lire 43.771.275.350,

si chiede di sapere:

se non sia preferibile ed auspicabile l'assunzione in organico dei suddetti operatori e l'acquisto dei supporti tecnici necessari così operando una congrua economia da poter eventualmente utilizzare per coprire i costi di lavoro straordinario degli operatori giudiziari, che spesso rimane non retribuito;

se, tenuto conto che le disposizioni ministeriali fissano «in non meno di 25 righe per complessivi 1.200 caratteri» il contenuto di ogni singola pagina trascritta, il Ministro interrogato possa fornire assicurazioni in ordine al rispetto di tali imprescindibili parametri contrattuali da parte degli «estranei» e in caso contrario quali iniziative intenda adottare non solo per accertare quanto sopra ma per esprimere eventuali abusi che, in caso positivo, provocherebbero costi maggiori e notevoli allo Stato ed anche agli operatori, quali maggiori diritti di cancelleria.

(4-14217)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il tentativo di scalata della Olivetti alla Telecom è miseramente fallito a causa dei rilievi che la Consob ha opposto sia dal punto di vista prettamente tecnico-giuridico sia dal punto di vista procedurale;

che a molti osservatori la Consob, in questa circostanza, sarebbe apparsa palesemente «schierata»;

che l'ultimo numero di «Panorama» riportava la notizia di trattative, in essere tra Telecom e Consob, aventi come oggetto l'acquisizione e/o lo scambio delle rispettive sedi romane;

che tali trattative hanno già destato l'attenzione di altri parlamentari, intervenuti al riguardo con appositi atti ispettivi;

che ha avuto ormai la massima diffusione la notizia secondo cui la stessa magistratura si starebbe interessando alla questione Telecom-Olivetti-Consob,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo non ritengano di dover attivare idonee verifiche per garantire la trasparenza di operazioni societarie di straordinaria rile-

vanza e se non ritengano, nello specifico, di dover verificare eventuali connessioni tra le trattative in essere tra Consob e Telecom riguardo interessi immobiliari miliardari e i rilievi che la Consob stessa ha mosso in merito al tentativo di scalata della Olivetti nei confronti della stessa Telecom.

(4-14218)

TERRACINI, TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da notizie apparse recentemente sui giornali risulta che il signor Salvatore Della Gaggia è affetto da una forma rarissima di anemia (con una temperatura corporea costante di solo 27 gradi centigradi), guaribile solo grazie ad un trapianto di midollo;

che il signor Della Gaggia è malato da oltre cinque anni ed è costretto a vivere in casa, in un appartamento sempre riscaldato, sotto le coperte; egli è costretto altresì ad uscire con un abito termico alimentato da batteria;

che dopo quindici mesi di attesa di ricovero nel reparto di ematologia dell'ospedale San Martino di Genova il signor Della Gaggia ha saputo che i ricoveri nel reparto suddetto sono stati sospesi per mancanza di personale;

che la sua disperazione quindi è esplosa in un gesto clamoroso: si è legato alla ringhiera delle scale del reparto di ematologia gridando: «Non me ne vado finchè non mi operate. Non posso più vivere così»;

che è assurdo e inconcepibile in un paese civile che per pazienti affetti da così gravi malattie i tempi di attesa per le cure debbano essere così lunghi con rischio per la loro vita,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dai quotidiani rispondano al vero;

in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno determinato la sospensione dei ricoveri nel reparto di ematologia dell'ospedale San Martino di Genova;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare in modo che altre persone affette da gravi malattie ematiche possano essere al più presto operati in modo da garantire loro il ritorno ad una vita normale.

(4-14219)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'anno 1997 ad Albenga (Savona) sono iniziati i lavori per la costruzione di un canale di smaltimento delle acque piovane per eliminare il continuo rischio di allagamento a cui è soggetta, in caso di pioggia, la zona a mare della città;

che il progetto originario prevedeva una canalizzazione percorrente in linea retta tutto viale Italia per sfociare direttamente nel mare;

che tale progetto veniva successivamente modificato con due derivazioni quasi ad angolo retto, per cui le acque vanno a scaricarsi a qualche decina di metri di distanza dal punto originario;

che una simile modifica progettuale non ha alcuna motivazione tecnica, essendo anzi evidente che le deviazioni non favoriscono il naturale deflusso delle acque;

che è sempre stato intendimento delle passate amministrazioni del comune di Albenga di eliminare le costruzioni balneari che si trovano alla fine del viale Italia, in modo da favorire ai passanti la vista del mare;

che agli inizi degli anni '90 il sindaco di Albenga aveva, con sua ordinanza mai revocata, intimato ai proprietari dei bagni Italia ad Albenga di togliere i loro manufatti per tutta l'ampiezza del suddetto viale;

che tale intimazione non ha avuto alcun effetto ma, al contrario, negli stessi luoghi in fondo a viale Italia sono sorte nuove costruzioni in muratura e quindi, per tale motivo, i lavori pubblici devono subire artificiose e costose deviazioni;

che infatti, a pochi mesi dall'ultimazione dei lavori, sono stati rilevati inconvenienti tecnici per il regolare scorrimento delle acque della condotta a causa delle due derivazioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritengano di attuare affinché vengano accertate eventuali omissioni di atti di ufficio o altri reati.

(4-14220)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel Ponente ligure e precisamente nel comune di Villanova d'Albenga (Savona) dal 1922 è attivo un aeroporto inizialmente per uso militare e successivamente, in particolar modo nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta, anche per usi civili con un consistente sviluppo commerciale basato sul trasporto rapido di merci pregiate (ad esempio il 20 aprile 1960 la compagnia aerea belga Sabena dava inizio ad una linea commerciale trasportando 3.500 chilogrammi di fiori recisi destinati al mercato di Bruxelles), sul turismo d'élite verso i più rinomati centri di soggiorno della riviera di Ponente, sull'effettuazione di voli *charter* da e verso il Nord Europa (in particolar modo con collegamenti sui principali scali tedeschi, svedesi e danesi, col risultato che nel 1968 si è registrato un traffico di oltre 30.000 utenti), su regolari voli passeggeri verso le isole del Mediterraneo (ad esempio il 13 giugno 1960 un velivolo della francese Airnautic faceva spola tra Villanova e la Corsica);

che successivamente per un insieme di concause non facilmente classificabili (tra le quali un inspiegabile assenteismo delle strutture pubbliche regionali e nazionali), il notevole interesse per i voli commerciali e passeggeri si è esaurito e nonostante l'impegno di diverse società succedutesi nella gestione delle strutture aeroportuali

(SEAVA, Eliliguria, AVA) non si è più concretizzata alcuna iniziativa valida;

che la società AVA (Aeroporto Villanova d'Albenga spa, costituita il 29 settembre 1988 con capitale sociale di lire 624.015.000), da tempo impegnata in concreti programmi di sviluppo dello scalo che prevedono come attività strategica in primo luogo l'attivazione di una linea aerea regolare con Roma (precedenti esperienze di linee con Torino, Milano e Roma hanno avuto positivi riscontri economici), si trova a lamentare la mancata definizione di alcuni aspetti tecnici indispensabili per una completa operatività dello scalo;

che, infatti, la procedura strumentale diurna, iniziata nel maggio 1998, è stata sospesa il giugno successivo senza rendere pubbliche, nonostante numerosi solleciti da parte della società, le motivazioni tecniche alla base di questa decisione;

che il sistema delle luci di pista non è ancora operativo a più di un anno dal collaudo e dopo una spesa di un miliardo e mezzo mentre lo studio della procedura strumentale notturna affidato a suo tempo all'ENAV non è ancora concluso ed è vitale che l'*iter* si concluda quanto prima ed in ogni caso entro settembre, quando la riduzione d'orario d'apertura dello Scalo dettata dalle effemeridi locali non consentirebbe il proseguimento della citata linea aerea;

che recentemente è stato ridotto il servizio AFIS nonostante i piani di sviluppo e le spese sostenute dalla società AVA spa, nonché il finanziamento di 4 miliardi deliberato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

che, oltre all'intervento per una sollecita eliminazione dei suddetti ritardi ed ostacoli burocratici, sarebbe necessario da parte della pubblica amministrazione un contributo finanziario a sostegno del periodo di rodaggio di linee aeree innovative sempre scarsamente remunerativo sotto il profilo economico;

che in questi mesi alcuni importanti operatori turistici e diversi produttori floricoli sanremesi e del comprensorio albenganese hanno manifestato concreto interesse alle trattative per l'utilizzo dello scalo di Villanova e il primo vettore potrebbe essere proprio la compagnia aerea cecoslovacca Olimet la quale ha fatto in questi giorni una prova tecnica sull'aeroporto con un proprio biturboelica da 19 posti e ha offerto tariffe molto competitive sia nel settore passeggeri sia in quello merci;

che gli studi di sviluppo del trasporto aereo (basati su parametri e prospettive molto più attendibili di quelli in uso in altri comparti) valutano una prospettiva di crescita stimabile ad un minimo del 500 per cento ed è quindi logico supporre che il bacino di utenza capace nel 1968 di fornire 30.000 passeggeri (con un flusso turistico da parte dei paesi dell'Est inesistente mentre oggi migliaia di turisti di quelle regioni soggiornano nel Ponente ligure) ne possa attualmente contare almeno 150.000 e le migliaia di chilogrammi di fiori recisi spediti nel 1960 possano avere un incremento analogo;

che una possibilità così consistente di sviluppo di un'intera regione sotto il profilo economico ed occupazionale (necessaria per dare finalmente dopo tanti anni una giusta motivazione all'esproprio di circa

2 milioni di metri quadrati di terreno agricolo ai danni dei contadini della zona) non può essere ignorata dalle autorità competenti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritengano di attuare per favorire la soluzione dei gravi problemi che impediscono di fatto il rilancio di una struttura che può assumere un importante ruolo di volano per lo sviluppo commerciale e turistico della regione con sicuri benefici effetti occupazionali.

(4-14221)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Angelo Viveri è risultato proclamato eletto alla carica di Sindaco del comune di Albenga (Savona) a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 con turno di ballottaggio il 30 novembre 1997;

lo stesso, in data 27 novembre 1997, veniva condannato dal tribunale di Savona per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale e conseguentemente, come previsto al comma 4-bis dell'articolo 15 legge n. 55 del 1990, il prefetto della provincia di Savona il giorno 1° dicembre 1997 sospendeva di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere comunale il suddetto signor Viveri;

che tale sospensione, impedendo di fatto la nomina della giunta municipale, rendeva necessaria la contestuale nomina di un «commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione comunale di Albenga»;

che la città di Albenga, a circa 15 mesi dalle elezioni, continua ad essere priva di un sindaco e di una giunta municipale e non vi è alcuna certezza di poter giungere a tempi brevi ad una regolare gestione amministrativa, avendo il succitato signor Viveri e la sua maggioranza consiliare più volte pubblicamente esclusa ogni volontà di dimissioni;

che in questi lunghi mesi il presidente del consiglio comunale non ha portato alla discussione in consiglio comunale molti problemi gravi che angustiano la città (per contro quando l'esame degli stessi è stato richiesto dalla minoranza si è avuto un voto contrario ed unanime da parte della maggioranza col risultato, ad esempio, di veder respinta dalla maggioranza del consiglio comunale una mozione di Alleanza Nazionale sull'ordine pubblico tendente a porre un freno al dilagante fenomeno della criminalità organizzata), dimostrando così assai limitato interesse alla tutela delle necessità della cittadinanza;

che, infatti, preminente interesse della maggioranza sembra quello di modificare a proprio vantaggio i dettami delle leggi e degli ordinamenti vigenti come sembrerebbe dimostrare il tentativo di nominare la giunta da parte del sindaco sospeso, la lunga discussione sull'«accesso e presenza dei dirigenti dei partiti e dei movimenti politici alle sedute consiliari», l'atteggiamento di critica e censura avverso le ordinanze di annullamento parziale adottate dal Coreco;

che l'ultimo eclatante riscontro di tale interesse si è avuto nel tentativo portato avanti dalla maggioranza in ben due consigli comunali di «sfiduciare» e «sostituire» il commissario di nomina prefettizia nell'intento di far nominare come commissario «*super partes*» l'avvocato Giancarlo Salomone da tutti conosciuto come uomo di fiducia di Viveri essendo dallo stesso indicato come vice-sindaco;

che non è ammissibile veder subordinare gli interessi generali di una città al tentativo palese di voler adottare le leggi e gli ordinamenti al raggiungimento di scopi personali;

che unica strada percorribile sembrerebbe quella di sciogliere «di imperio» il consiglio comunale per permettere il ricorso alle urne con conseguente elezione di una nuova amministrazione capace di dare alla cittadinanza le risposte necessarie ed urgenti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritenga di attuare per favorire la soluzione del grave problema.

(4-14222)

BORNACIN. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la città di Albenga (Savona) è sede di numerosi monumenti di elevato valore storico-artistico quali il battistero, le chiese di San Michele e di Santa Maria in Fontibus, le torri medioevali, il ponte romano, la via Julia, il museo navale, Palazzo Oddo, eccetera;

che recentemente, in occasione degli scavi effettuati in viale Pontelungo per la costruzione di un palazzo, sono venuti alla luce importanti reperti archeologici parte di una vasta necropoli romana;

che la soprintendenza archeologica di Genova, in considerazione del valore della scoperta (oltre a diverse tombe romane gli scavi hanno portato alla luce un vaso stimato alcune centinaia di milioni, diversi prodotti alimentari fossilizzati, eccetera), ha richiesto l'autorizzazione a proseguire gli scavi sotto il marciapiede e la strada e ha proposto la «realizzazione di un sottopasso teso alla fruizione dei resti della necropoli» dichiarandosi disponibile ad un congruo contributo economico;

che nonostante tale disponibilità vi è il concreto pericolo di un'ulteriore perdita culturale in quanto nel consiglio comunale del 17 luglio 1998 la maggioranza consiliare ha rifiutato l'autorizzazione e l'aiuto economico della soprintendenza motivando il voto col fatto che tra «la soprintendenza ed Alternativa democratica (partito di maggioranza in consiglio) il rapporto è teso da anni»;

che infatti, dopo importanti reperti della nave olearia sottratti al Museo navale, la decennale «odissea» di Palazzo Oddo ed i numerosi monumenti abbandonati all'incuria ed al degrado, un altro importante complesso, con possibilità notevoli per lo sviluppo culturale e turistico della città, viene lasciato alla tutela, sicuramente non completa ed attenta per evidenti motivi pratici, da parte del privato;

che in questi sette mesi, nonostante numerosi contratti intercorsi tra esponenti culturali cittadini e le autorità preposte alla tutela del patrimonio storico nazionale, la situazione non si è affatto sbloccata;

che inoltre (come risulterebbe a seguito degli scavi effettuati nel passato) il sottosuolo albenganese è enormemente ricco di reperti archeologici tanto da far concretamente supporre che la necropoli romana possa estendersi dal ponte romano fino al battistero se non addirittura fino alla via Julia;

che, se tale ipotesi venisse confermata con una attenta campagna di scavi, Albenga potrebbe a pieno titolo essere considerata «città d'arte» con indubbi benefici culturali, economici e turistici (notevoli nel periodo del Giubileo) per tutta la regione e l'intera nazione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per verificare i fatti descritti;

quali iniziative intenda attuare al fine di tutelare ed arricchire un patrimonio culturale di indubbia importanza per tutta la nazione.

(4-14223)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il tratto di strada statale «Aurelia» che collega la città di Albenga (Savona) a quella di Ceriale (Savona) è nottetempo interessato da un notevole traffico di prostituzione organizzata comprendente tutti i vari gruppi che si contendono il florido mondo del vizio («viados» brasiliani, prostitute nigeriane, albanesi, eccetera);

che tale spettacolo non è sicuramente il miglior impatto per una città che riveste notevole importanza, in provincia di Savona, da un punto di vista economico e turistico;

che, nonostante le numerose proteste dei residenti della zona ed una interrogazione dello scrivente (presentata circa un anno fa ed ancora senza risposta), la situazione è invariata o, addirittura, peggiorata;

che nel limitrofo comune di Ceriale (grazie all'azione dell'assessore Eugenio Maineri che ha coordinato il pattugliamento dei vigili comunali in puntuali interventi di controllo e repressione) il fenomeno è stato drasticamente ridimensionato;

che quindi sarebbe importante da parte dell'autorità centrale una valutazione dell'operato del suddetto assessore per poi sollecitare le amministrazioni gravate dal problema della prostituzione ad adottare provvedimenti analoghi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritenga di attuare per favorire la soluzione del grave problema.

(4-14224)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che nei primi dieci mesi del 1997 ben 1.002 incendi hanno colpito la Liguria causando la distruzione di 9.579 ettari di bosco e flora mediterranea con evidente notevole danno economico derivante dall'incenerimento di milioni di alberi e dalle deturpanti ferite causate ad un paesaggio così caratteristico;

che l'elemento qualificante necessario, per lo svolgimento corretto della lotta contro gli incendi, è la tempestività dell'intervento onde evitare il propagarsi ed il dilagare dell'incendio e altrettanto tempestivi devono essere i lanci da parte dei mezzi aerei in quanto, soprattutto in presenza di vento forte, ogni minuto di ritardo permette alle fiamme di espandersi in modo esponenziale;

che, essendo la velocità di crociera dei Canadair notevolmente bassa, se gli stessi devono decollare da Ciampino, da Roma Urbe, da Viterbo, o da Pisa necessariamente trascorre qualche ora tra la richiesta di intervento, l'autorizzazione al decollo e il primo lancio di acqua e nel frattempo l'incendio si propaga in modo tale da richiedere un enorme spreco di mezzi ed energie;

che tale supporto aereo quindi per essere veramente efficace deve consistere necessariamente nella costante disponibilità, dall'alba al tramonto, di un Canadair nell'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona) almeno nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 ottobre;

che, nonostante la suddetta richiesta sia stata manifestata dall'interrogante in un'interrogazione parlamentare del febbraio 1998 e nei numerosi colloqui successivamente intervenuti con le autorità competenti, si è ancora dovuto ricorrere in diverse occasioni all'intervento di un Canadair decollato dall'aeroporto di Ciampino;

che, oltre alla ridotta efficacia dell'azione di spegnimento iniziata alcune ore dopo la richiesta, occorre anche tenere conto del notevole aggravio dei costi dovuto al rinnovato spostamento di un velivolo per diverse centinaia di chilometri,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritengano di attuare per favorire la soluzione del grave problema.

(4-14225)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che il personale marittimo italiano con regolare libretto di navigazione risulterebbe particolarmente disorientato dai pareri discordi e dalle diversità di interpretazione da parte dell'Autorità marittima nazionale relativamente ad alcuni temi concernenti l'equiparazione dei titoli professionali nazionali con quelli esteri nonchè il criterio contributivo previdenziale;

che così facendo si metterebbero in serio pericolo migliaia di posti di lavoro nonchè la possibilità stesa di esercitare la professione di marittimo presso armatori stranieri con gravi ripercussioni a livello occupazionale, economico e di immagine nazionale all'estero,

si chiede di sapere:

nel particolare, al pari di quale altro titolo sia equiparata la specifica di padrone marittimo di seconda classe in Spagna e nelle altre realtà comunitarie e quali siano, eventualmente, le caratteristiche di portata rispetto al nostro ordinamento;

se il personale professionale marittimo italiano, cioè munito di tutti i requisiti di titolo, eccetera, prestante servizio su imbarcazioni di nazionalità comunitaria ma di armatori estracomunitari, abbia il diritto ai versamenti assicurativi al fine del percepimento della pensione lavorativa ed inoltre se detti versamenti debbano essere effettuati, da parte dell'armatore stesso, presso le strutture della previdenza marinara italiana o siano da considerarsi validi se versati in equivalenti strutture della nazione nella quale è registrata l'imbarcazione sulla quale si presta servizio;

se non si reputi doveroso attivarsi sollecitamente per chiarire le questioni di cui in premessa ed adeguatamente informare le competenti autorità marittime su argomenti di così delicata materia non solo per la buona immagine della nostra nazione all'estero ma soprattutto a vantaggio dei moltissimi operatori del settore che, come in questo caso, sono costretti, loro malgrado, a basarsi su informazioni discordi e talvolta imprecise mettendo in serio pericolo il loro futuro occupazionale e di quanti vorranno successivamente avvicinarsi ad attività affini;

se non si reputi, infine, opportuno provvedere quanto prima ad adeguare ed uniformare le direttive nazionali e comunitarie al fine di dare risposte certe agli operatori del settore marittimo scongiurando, in avvenire, così paradossali e scandalosi disservizi e tutelando, pertanto, i lavoratori italiani in qualunque nazione siano essi chiamati ad operare.
(4-14226)

CURTO, SPECCHIA, MAGGI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:

che con contratti stipulati nel 1990 venivano affidati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese i lavori di cottimo per la costruzione e la riparazione di reti di acquedotto e fognatura nonché il servizio di espurgo delle fognature nei 21 ambiti territoriali attraverso i quali l'Ente autonomo acquedotto pugliese esercita la propria funzione;

che la durata di tutti i contratti veniva fissata in sei anni, e precisamente dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1996, con facoltà di proroga per il successivo triennio;

che con deliberazione n. 6 dell'11 dicembre 1993 il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese deliberava di prospettare ai «cottimisti» la possibilità di addivenire al rinnovo triennale dei contratti in argomento a condizione che:

a) fosse stato applicato sin dal 1° gennaio 1994 il miglioramento del 15 per cento sul ribasso d'asta, limitatamente ai compensi dovuti per il servizio di espurgo delle fognature;

b) al momento della scadenza contrattuale (30 giugno 1996) non fosse risultato mutato, in maniera radicale, il quadro giuridico ed economico e di mercato dei contratti;

che il riscontro alla proposta dell'Ente fu quanto mai scarso e quand'anche furono presentate adesioni di massima esse risultavano poste «a condizione», fatta salva la proposta dell'impresa capogruppo interessata all'ambito 18;

che successivamente la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria), entrata in vigore in data 1° gennaio 1995, modificò significativamente il quadro giuridico dei contratti di fornitura di beni e servizi, introducendo nuove procedure per addvenire al rinnovo dei predetti contratti;

che in particolare l'articolo 44 della citata legge finanziaria, nel confermare il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, sanzionandone l'inosservanza con la nullità del contratto, introduceva una nuova disciplina per il rinnovo espresso allo stesso contraente, consentito se esercitato nei termini e con le modalità previsti dalla stessa disposizione;

considerato che con nota del 20 marzo 1996, n. c/444, della divisione contratti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese veniva indirizzata al presidente dello stesso Ente una comunicazione con la quale si rappresentava che qualora l'amministrazione avesse inteso prendere in considerazione gli aspetti economici sopra richiamati, avrebbe potuto valutare la possibilità di rinnovare i contratti, sempre che fosse stato raggiunto l'accordo con gli attuali cottimisti, sulla base dei seguenti punti:

a) applicare con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 1994, il miglioramento del ribasso del 15 per cento già deliberato non solo sul canone di espurgo delle fognature ma anche sui lavori di acquedotto e fognatura in conto Ente;

b) applicare, nei contratti rinnovati, per il canone di espurgo delle fognature, l'istituto revisionale previsto dall'articolo 44 della legge n. 724 del 1994; per i lavori il procedimento revisionale sarebbe rimasto invariato;

c) liquidare i compensi dovuti per interessi secondo un particolare piano pluriennale di rateizzazione, sul quale non dovrebbe gravare alcun onere aggiuntivo;

d) rinunciare a compensi per riserve già formulate, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le imprese che abbiano usufruito di proroghe riguardo alla durata dei contratti in riferimento ai periodi richiamati con il presente atto di sindacato ispettivo;

se a queste imprese siano state applicate le prescrizioni suggerite dalla divisione contratti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese con nota già richiamata.

(4-14227)

MANFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il pagamento di una cartella esattoriale effettuato oltre il termine di scadenza dovrebbe comportare il calcolo degli interessi di mora per i soli giorni effettivi di ritardo;

che il calcolo degli interessi di mora viene effettuato fino al giorno in cui l'amministrazione mette a ruolo l'imposta;

che non esiste una normativa che imponga un termine entro il quale l'amministrazione è obbligata a mettere a ruolo l'imposta;

constatato:

che la messa a ruolo di un'imposta dipende da fattori che molte volte esulano da cause ed impedimenti puramente tecnici, ma sono invece la conseguenza di prassi burocratiche consolidate e di atteggiamenti i quali permettono che una cartella esattoriale pagata con 3 giorni di ritardo venga messa a ruolo 14 mesi dopo, obbligando così il cittadino a pagare gli interessi di mora per tutta la durata di tale periodo,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi gli interessi di mora non vengano calcolati sull'effettivo ritardo imputabile al cittadino o quanto meno su un periodo massimo comprendente gli effettivi tempi necessari all'espletamento tecnico della pratica.

(4-14228)

PIERONI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che è prevista la realizzazione del corridoio ferroviario n. 5, una delle reti di interconnessione transeuropea, che dovrebbe collegare in maniera efficiente e sostenibile l'Italia, e in particolare i porti dell'Adriatico, con l'Ucraina attraverso la Slovenia e l'Ungheria;

che tale corridoio rappresenta di fatto la prosecuzione verso Est del progetto prioritario n. 6 comprendente la tratta ferroviaria ad alta capacità Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste, così come definita dal Consiglio europeo di Essen;

che nella realizzazione del corridoio n. 5 viene proposto il raddoppio della tratta Venezia-Trieste per la quale è allo stadio di prefattibilità una analisi delle diverse opzioni di tracciato;

che tra le diverse ipotesi sembra stia prevalendo il progetto che prevede la partenza in galleria dal comune di Ronchi sud fino al territorio carsico goriziano-monfalconese, passando per la zona del lago di Mucille e attraversando la riserva naturale del lago di Pietrarossa con l'interessamento di tutto il comprensorio che rientra nel progetto istitutivo del Parco internazionale del Carso;

che proprio in relazione al territorio del lago di Pietrarossa l'amministrazione comunale di Monfalcone ha già ottenuto uno stanziamento in sede europea, nell'ambito dell'iniziativa Konver II per progetti di valorizzazione ambientale e turistica;

che le zone sopra menzionate costituiscono parte fondamentale dell'ecosistema carsico, contraddistinto da particolari caratteristiche idrogeologiche che ne fanno un'entità ambientale di assoluta rilevanza e rarità che non può assolutamente essere sconvolta dalla escavazione di gallerie di dimensioni considerevoli;

che tra le varie ipotesi di tracciato formulate ve ne è una, sicuramente meno impattante, che prevede il transito a nord del comune di

Cervignano del Friuli e che è stata scartata sembra per ragioni esclusivamente tecnico-economiche, che tra l'altro risultano poco convincenti, si chiede di sapere:

in relazione al possibile raddoppio della tratta Venezia-Trieste, quale soggetto abbia proceduto all'individuazione delle diverse ipotesi di tracciato e chi stia conducendo la valutazione di prefattibilità;

se nella valutazione di prefattibilità vi siano i dati relativi alle previsioni della domanda di merci e passeggeri, se siano tali da giustificare il raddoppio del tracciato ferroviario e quali siano questi dati;

quali differenze ci siano tra il progetto imperniato sul criterio fondamentale dell'alta capacità e la precedente impostazione basata su una linea separata ad alta velocità;

se vi sia, tra le diverse ipotesi di tracciato prospettate, una che è ritenuta preferibile e per quali motivazioni;

se si stanno valutando preventivamente, anche con consultazioni con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali, gli impatti ambientali dei diversi progetti, con particolare riguardo alle incognite e ai gravi rischi legati ad un pesante intervento sull'intero ecosistema carsico;

se si intenda avviare una procedura di consultazione e di coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate, delle popolazioni e delle associazioni ambientaliste, al fine di individuare la soluzione di tracciato meno dannosa per l'ambiente.

(4-14229)

VELTRI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Montepaone (Catanzaro) in piazza Immacolata cresce un olmo messo a dimora nel 1799 da Luigi Rossi e Gregorio Mattei, rivoluzionari della Repubblica napoletana;

che tale olmo simboleggia, così come in tante altre città del Mezzogiorno, l'albero della libertà;

che sul finire della primavera nel 1997 per l'olmo, ormai divenuto alto quanto una casa a quattro piani, è cominciata l'agonia con la perdita del fogliame e della funzione dei rami;

che per iniziativa del «Volontariato culturale Basso Ionio» e del socio del WWF architetto Aurelio Tuccio è stata avviata una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso i canali televisivi e la stampa regionale per il salvataggio dell'olmo;

che il sindaco di Montepaone attraverso la consultazione di uno specialista faceva eseguire una cura contro l'infezione fungina che aveva colpito l'albero ottenendo discreti risultati;

che calata l'attenzione dei giornali l'operazione di salvataggio si è arenata;

che il Corpo forestale dello Stato di Catanzaro, investito del problema, non lo ha affrontato con la necessaria prontezza;

che a pagina 43 della rivista «Panda» del mese di dicembre 1998 è pubblicata la vicenda dell'olmo a cura del WWF nazionale;

che un interessamento è venuto da «The International Association of Lions Club, distretto 108 YA, Lions Club Napoli 1799», che a

Napoli sta organizzando il bicentenario della rivoluzione napoletana del 1799;

che la notizia riguardante l'olmo è stata trasmessa dal GR1-cultura il 27 novembre 1998 alle ore 10,30,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda assumere per il salvataggio di quello che, secondo quanto dichiarato sulla rivista «Critica liberale» dal suo direttore Enzo Marzo, è l'ultimo «albero della libertà» rimasto in vita a livello nazionale e se si ritenga di disporre l'attuazione di speciali provvedimenti di recupero oltre all'apposizione di uno specifico vincolo di bene naturale protetto.

(4-14230)

BORNACIN. *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che ad Albenga (Savona) in regione Vadino esiste una caserma, un tempo sede di un importante Centro addestramento reclute e da qualche anno non più frequentata da militari di leva;

che, dopo diverse ipotesi di riutilizzo di tale importante struttura, corre da qualche tempo la voce che tale complesso venga utilizzato come centro di accoglienza per cittadini extracomunitari ed in particolar modo di nazionalità albanese;

che la città di Albenga è da lungo tempo afflitta da gravissimi problemi di ordine pubblico a causa di episodi di criminalità (spaccio di droga, scippi, risse, eccetera) che si rinnovano con sempre più allarmante frequenza;

che non viene posto in essere alcun tentativo concreto di arginamento del fenomeno anche perchè la città è da lungo tempo priva di una ordinaria amministrazione (un commissario di nomina prefettizia sostituisce il sindaco sospeso);

che l'arrivo di un ulteriore consistente numero di immigrati farebbe sicuramente crescere la tensione in larga parte della cittadinanza già esasperata dall'impossibilità di frequentare tranquillamente gran parte del centro storico e delle vie periferiche (a tal proposito in questi giorni è stata depositata presso il Ministero una raccolta di oltre 1.000 firme di cittadine albenganesi),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritenga di attuare per favorire la soluzione del grave problema.

(4-14231)

BERNASCONI, MIGNONE, VALLETTA, DANIELE GALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il recente episodio che ha portato cinque medici di fama internazionale dell'ospedale San Raffaele di Milano e un titolare di prestigiose case di cura agli arresti domiciliari è stato definito

dagli organi di stampa una delle «truffe più clamorose ai danni del sistema sanitario nazionale»;

che la magistratura inquirente ha ipotizzato quattro «tecniche di reparto per una stessa truffa», cioè gonfiare i rimborsi garantiti dalle convenzioni con la regione, fino al caso estremo – definito dai magistrati come una «riprovevole strumentalizzazione dei pazienti ai fini di arricchimento» – di falsificare le cartelle cliniche per trasformare in ricoveri le meno costose sedute di chemioterapia;

che il 12 febbraio 1999 i NAS di Treviso hanno segnalato alla magistratura centoventi sanitari della USL n. 12 di Venezia che percepivano compensi dalla sanità pubblica per pazienti già deceduti da anni e pochi giorni dopo a tale elenco venivano aggiunti altri centocinquanta medici del Padovano e del Rodigino;

che gli organi di stampa riferiscono di centinaia di pazienti, deceduti anche da quindici anni, che figuravano ancora in carico ai medici di base; di sanitari che percepivano le quote anche per pazienti di cui avevano compilato il certificato di morte; di altri sanitari che documentavano, con tanto di data ed ora, visite domiciliari a pazienti deceduti da mesi;

considerato:

che il procuratore capo di Milano Saverio Borrelli, responsabile dell'inchiesta milanese, ha dichiarato che «quello della sanità è un settore in cui bisogna fare molta pulizia», in quanto «molto spesso le risorse pubbliche sono dirottate a favore dei privati»;

che lo stesso Ministro della sanità ha dichiarato che «sono necessari controlli più efficaci e tempestivi» da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali;

che questi ultimi episodi possono rappresentare solo «eventi sentinella» di fenomeni molto più diffusi, che possono interessare tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda intraprendere al fine di rendere l'attività di controllo e di verifica più efficace nell'ambito del sistema sanitario nazionale e quali strumenti operativi si intenda attivare in tal senso, anche in considerazione del ruolo e della funzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, che tra i suoi compiti istituzionali ha proprio quello di effettuare inchieste specifiche su disfunzioni ed episodi di gestione non corretta o apertamente delinquenziale di rilevante interesse nazionale.

(4-14232)

FLORINO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che la SOGAF srl Società gestione appalti ferroviari con sede in piazza G. Bivio a Napoli con raccomandata del 4 febbraio 1999, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro ex articolo 3 della legge n. 604 del 1966, intende licenziare i lavoratori addetti al servizio di vigilanza, manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello in Campania;

che il provvedimento scaturisce, a dire della società SOGAF srl, a seguito dell'automatizzazione di alcuni passaggi a livello disposta dalle Ferrovie dello Stato;

che il licenziamento di centinaia di operatori adibiti per anni a mansioni rischiose e di responsabilità comporta una ulteriore e grave ripercussione sui livelli occupazionali in Campania;

che i sindacati regionali del settore trasporto hanno chiesto ripetutamente alla SOGAF srl di applicare nei confronti dei lavoratori gli ammortizzatori sociali, ricevendone risposta negativa;

che tale chiusura da parte della società contrasta con gli appalti che la società ancora gestisce per conto delle Ferrovie dello Stato e coperti con altro personale;

che le Ferrovie dello Stato avendo utilizzato personale della società appaltatrice per le varie incombenze, tutte rilevanti (sicurezza del transito dei treni e dei cittadini, funzionalità degli impianti ed altro) dovrebbero quale ente fruitore del suddetto e rilevante servizio farsi garanti del mantenimento dei livelli occupazionali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali procedure si intenda avviare nei confronti della SOGAF per garantire il mantenimento dei posti di lavoro;

se non si intendano avviare una trattativa con sindacato e società per consentire a rotazione l'utilizzo del personale avvisato della risoluzione del rapporto di lavoro con altro personale in servizio, usufruendo anche degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

(4-14233)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con l'interrogazione 4-07875 del 2 ottobre 1997, ancora senza risposta, si chiedeva al Ministro dell'interno di conoscere la situazione inerente il fitto di un immobile sito in Napoli alla via Galileo Ferraris, 129-131, adibito a sede dei servizi tecnico-logistici della Polizia di Stato;

che tale richiesta era motivata dal fatto che con la sentenza n. 1080/96 della corte di appello di Napoli, I sezione civile, il Ministro dell'interno *pro tempore* veniva condannato al pagamento di oltre cento milioni per la causa intentata dalla signora Silvana Minale e dalla Società De Lisio srl;

che la sentenza oltre alla risoluzione del contratto ne obbligava il pagamento oltre ad altri oneri successivi;

che dopo questi fatti, attendendo invano da anni la risposta, si appurava che nei locali suddetti erano stati trasferiti personale ed attrezzature dell'ufficio stranieri della questura di Napoli;

che tale trasferimento nella periferia più invivibile di Napoli comporta disagi organizzativi e rischi personali per dipendenti e stranieri extracomunitari;

che sindacati e forze politiche tutte hanno esternato al questore di Napoli la contrarietà e l'ulteriore grave ghettizzazione degli extracomunitari;

che il consiglio comunale di Napoli all'unanimità ed il presidente della provincia Amato Lamberti hanno ritenuto di lanciare un appello per la revoca del provvedimento e la proposta, come prevede l'attuale normativa, per la istituzione di sportelli unici in ogni commissariato;

che tutti gli appelli sono rimasti inascoltati e la inamovibilità della decisione si è concretizzata con il trasferimento dell'Ufficio stranieri da via Medina alla via Galileo Ferraris;

che prima ancora del trasferimento nella adiacenze dell'immobile sono proliferate agenzie private per il disbrigo di pratiche;

che una di queste agenzie, la «Losito», già operante al Corso Garibaldi di Napoli, chiusa dall'ex questore Lomastro, è stata poi inopinatamente riaperta,

nel reiterare la richiesta di risposta alla interrogazione 4-07875, chiede altresì di sapere:

se corrisponda al vero che per i locali di via Galileo Ferraris 129-131 viene corrisposto un affitto mensile di lire 30.000.000;

se corrisponda al vero che la provincia di Napoli, nella persona del suo presidente, intendeva mettere a disposizione dei locali idonei e centrali con fruizione gratuita;

quale cifra abbia dovuto erogare il Ministero per il contenzioso preesistente;

quali accertamenti catastali siano stati disposti per accertare la reale proprietà dell'immobile;

se tale trasferimento non intenda privilegiare le agenzie che in anticipo rispetto al trasloco dell'ufficio stranieri dalla questura di Napoli si erano insediate in zona;

se non si ritenga di disporre una indagine sui titolari delle agenzie e la loro funzione.

(4-14234)

MONTAGNINO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 292 del 9 settembre 1997 ha dato facoltà al banco di Sicilia spa ed alle organizzazioni sindacali di definire accordi efficaci nei confronti dei dipendenti in esubero, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo;

che la legge n. 449 del 1997 (manovra finanziaria 1998), articolo 59, comma 3, punto 6, ha stabilito che, per i trattamenti pensionistici anticipati e per gli altri interventi previsti da precedenti interventi legislativi riguardanti particolarmente il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, avrebbero trovato applicazione sino al 31 dicembre 1998 le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa – a tale esclusivo fine – la facoltà per il banco di «sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente (decreto ministeriale n. 335 del 1995)»;

che in data 25 febbraio 1998 il Banco di Sicilia e le organizzazioni sindacali hanno stipulato un accordo in cui veniva concordato un programma di esodo volontario riservato a quei dipendenti che «avrebbero potuto accedere al trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria entro 8 anni a tutto il 31 dicembre 1998, tenuto conto dei requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente»;

che nell'accordo di cui al punto precedente si è concordato che:

il Banco di Sicilia eroghi mensilmente al personale aderente all'esodo un'indennità di «accompagnamento» per tutto il periodo mancante all'accesso alla pensione di assicurazione generale obbligatoria; per il personale di cui sopra il Banco versi i contributi volontari all'INPS durante il periodo di «accompagnamento» alla pensione;

i dipendenti in «accompagnamento» possano cumulare tale indennità con eventuali redditi di lavoro dipendente o autonomo (purchè non in concorrenza con il Banco) entro limiti stabiliti dall'accordo medesimo;

il Banco sospenda provvisoriamente la contribuzione volontaria per la durata di contribuzione effettuata in dipendenza di altre attività lavorative non concorrenti con il Banco;

considerato che la posizione di «accompagnamento alla pensione» per i circa 2.000 dipendenti del banco di Sicilia che hanno aderito all'esodo volontario conclusosi il 31 dicembre 1998 non trova riscontro nelle attuali fattispecie di lavoratori che hanno subito la perdita del posto di lavoro a seguito di ristrutturazioni aziendali; è certo che gli accompagnati alla pensione non sono assimilabili ai «dipendenti» perchè essi hanno formalmente risolto il rapporto di lavoro con l'azienda, nè sono «pensionati», perchè non hanno ancora maturato il diritto a pensione secondo la legislazione previgente; non sono neppure «in mobilità» o «cassintegrati» in quanto l'indennità di accompagnamento non è misura temporanea nè reversibile con la reviviscenza del rapporto di lavoro; non possono essere definiti «disoccupati» essendo percettori, fino all'accesso alla pensione, di un'indennità commisurata all'importo netto del trattamento pensionistico di assicurazione generale obbligatoria;

atteso che si rende, pertanto, necessaria la definizione del loro *status*, poichè, in mancanza, si creano non pochi problemi di ordine pratico per gli interessati e per le loro famiglie, principalmente nella formulazione di istanze alla pubblica amministrazione o per la fruizione di servizi vari nonchè sotto il profilo fiscale, con il rischio di incorrere in sanzioni per inesatte dichiarazioni;

rilevata l'esigenza di interventi per garantire al personale in «accompagnamento» il diritto di poter svolgere attività lavorative non in concorrenza con il Banco di Sicilia, entro i limiti di incumulabilità previsti nell'accordo del 25 febbraio 1998;

considerato inoltre:

che in atto, tale diritto viene nei fatti negato a motivo dell'automatica e radicale sospensione da parte del Banco della contribuzione volontaria al verificarsi di qualunque, anche minima, prestazione lavora-

tiva che comporti un obbligo di contribuzione previdenziale; infatti, a fronte di una minimale attività lavorativa che comporti versamento di contributi, il Banco cessa *in toto* di corrispondere la contribuzione volontaria e ciò favorisce il lavoro nero ovvero condanna il personale ad assurda inabilità e passività sociale, in contrasto con i diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione italiana ed in dispregio della dignità della persona umana;

che va evidenziato, al riguardo, che l'accordo-quadro nazionale, sottoscritto sotto l'egida di codesti Ministeri tra l'ABI e le organizzazioni sindacali in data 28 febbraio 1998 ed istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito nel settore del credito, risulta in materia equitativo e garante del diritto al lavoro nel senso che, a fronte di attività lavorative dell'accompagnato, la contribuzione «figurativa» si riduce proporzionalmente, ma non viene sospesa, pregiudicando così l'entità globale della contribuzione all'INPS ed, in definitiva, ponendo in forse l'accesso stesso all'accompagnamento in pensione,

si chiede di sapere:

quale sia la configurazione giuridica della posizione di «accompagnamento alla pensione» per i dipendenti (circa 2.000) del Banco di Sicilia spa che hanno aderito all'esodo volontario conclusosi il 31 dicembre 1998;

quali interventi si intenda porre in essere per garantire al personale in accompagnamento il diritto di poter svolgere attività lavorative non in concorrenza con il Banco di Sicilia, entro i limiti di incumulabilità previsti dall'accordo del 25 febbraio 1998.

(4-14235)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 24 febbraio 1999 si è aperta a Rangoon in Myanmar la Conferenza internazionale per la lotta contro l'eroina;

che si ritiene da più parti che il regime di Rangoon sia coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti, come confermato dalle recenti dichiarazioni dei governi britannico, francese e statunitense;

che numerosi Paesi hanno conseguentemente deciso di non aderire alla Conferenza ed in particolare Germania, Francia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Inghilterra, Svezia, Stati Uniti, Norvegia e Canada,

si chiede di sapere per quali motivi il Governo non abbia preso esplicita posizione affinché la suindicata Conferenza non si svolgesse in Myanmar e perchè non abbia dichiarato di non aderirvi, come gli altri paesi, anche in relazione alla ivi esistente repressione delle libertà civili, come testimoniato dal premio Nobel Aung San Suu Kyi.

(4-14236)

PROVERA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel 1994, a seguito di credito di aiuto concesso dal governo italiano al governo albanese, veniva concordato un progetto per la pro-

duzione di omogeneizzati per l'infanzia che prevedeva la fornitura «chiavi in mano» di uno stabilimento da realizzarsi in Tirana;

che tale progetto prevedeva inoltre come assegnatario albanese la Centrale del latte di Tirana e come controparte italiana la ditta Plant Group srl di Sant'Agostino di Ferrara (contratto n. 02V/USHQMI I FEMIJVE/91P); per seguire la realizzazione del progetto la Centrale del latte di Tirana indicò Alimpex sa, Rruga 4 febbraio, 6 Tirana, società di proprietà del Ministero delle finanze albanese delegata al settore *import-export* dello Stato per i prodotti alimentari;

che per la realizzazione del progetto venne stanziato da parte italiana un finanziamento a credito d'aiuto per un ammontare di 8,8 miliardi di lire mentre la parte albanese si assunse l'onere dei lavori di edilizia relativi alla realizzazione dello stabilimento con montaggio delle strutture, dei macchinari e degli impianti sotto la supervisione di tecnici italiani;

che la Plant Group srl risulta fallita nel giugno 1994;

che nel cantiere, aperto nel 1994 e situato in via Rruga Kavaja - Combinat alimentare e tuttora custodito, si può verificare che la controparte albanese ha effettuato strutture edili con colonne in cemento armato, pavimenti al grezzo, fognature e canali di scarico in parte incompiuti e un grande piazzale in ghiaia;

che su tale piazzale sono giacenti dal 1994 i seguenti materiali: 2 silos inox, 2 serbatoi inox e 26 *container* da 40' che dovrebbero contenere tutti i macchinari necessari al progetto ad esclusione di un forno di essiccazione, elemento fondamentale per il funzionamento della fabbrica, che non sarebbe mai stato fornito;

che informazioni attendibili asseriscono che la fornitura finora eseguita ammonterebbe a 8,1 miliardi sugli 8,8 previsti dal progetto;

che i *container* summenzionati, abbandonati all'aperto ed esposti alle intemperie per tutti questi anni, si stanno deteriorando con conseguente prevedibile danneggiamento dei materiali in essi contenuti;

che tali *container* non sono mai stati aperti e di conseguenza nessuno ha verificato se il loro contenuto corrispondesse a quanto contemplato in contratto e se tutti i macchinari previsti fossero consegnati, l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro che qualcuno sia al corrente di questa incredibile situazione che ha visto fallire un importante progetto di cooperazione e degradare, dopo anni di incuria, materiali di alto costo;

quali provvedimenti si intenda prendere perchè sia verificato lo stato del materiale contenuto nei *container* e la sua corrispondenza come quantità e qualità al contratto siglato tra le parti;

quali iniziative si intenda prendere per accertare le responsabilità a tutti i livelli, per una situazione nella quale l'incapacità, l'omissione del proprio dovere e la negligenza della cosa pubblica sembrano aver giocato un ruolo fondamentale e tenendo presente che a Tirana è presente una UTL (unità tecnica locale) il cui compito istituzionale è di evitare che simili fatti, avvengano.

(4-14237)

SILIQINI, MACERATINI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CAMPUS, PELLICINI, PASQUALI, CUSIMANO, MULAS, PACE, PALOMBO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'infibulazione, ultimo retaggio di una tradizione tribale, diffusa in Medio Oriente e in Africa, che si tramanda di madre in figlia, costituita da una mutilazione fatta senza alcuna anestesia agli organi genitali – un'amputazione vera e propria – è purtroppo ormai praticata diffusamente anche nel nostro paese;

che detta mutilazione, fatto già gravissimo di per sè, risulta essere praticata in genere su bambine di età compresa tra i 4 e i 7 anni, per di più senza cura ed assistenza adeguata, bensì su semplici tavoli sui quali la vittima è tenuta ferma dai familiari mentre una mammana taglia con una lama la carne;

che dette mutilazioni sono considerate dalla comunità un segno di attenzione verso la bambina e sono giustificate dalla necessità di favorire la castità e conservare la verginità delle fanciulle oltre che mantenere lo stato di succubanza psico-fisica delle donne di quei paesi;

che in Italia recenti stime indicano in circa 30.000 le donne immigrate con mutilazioni sessuali e in alcune migliaia le bambine «a rischio», in particolare di provenienza araba, mediorientale e africana;

che anche a Torino si sono registrati questi gravi episodi venuti alla luce – nel marzo 1998 – tramite notizie diffuse dai *media* che hanno riferito delle terribili sofferenze inflitte ad una bambina africana che aveva subito una grave infezione a seguito dell'infibulazione cui era stata sottoposta dai familiari;

considerato:

che il Governo e i Ministri competenti hanno volutamente ignorato e sottovalutato il fenomeno, per il quale si riteneva necessario un monitoraggio, in quanto i dati ufficiali in possesso non erano sufficienti ad affrontare le problematiche in questione, oltretutto afferenti a tradizioni di carattere culturale ed educative delle donne interessate;

che il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, in un'intervista rilasciata a «La Repubblica» avrebbe rilasciato una farneticante dichiarazione sulla infibulazione che «in molti paesi dell'Africa è vissuta come irrinunciabile identità culturale» e, inoltre, come «atto d'amore»;

preso atto:

che la pratica dell'infibulazione comporta gravi conseguenze sulle ragazze, costrette a sopportare dolorose mutilazioni, ed è causa di lesioni all'integrità della persona per le quali non è da sottovalutare la configurazione di una specifica ipotesi di reato, oltre a quella di lesioni gravi e gravissime già esistenti, peraltro aggravato dalla circostanza che la vittima è minorenne;

che la pratica dell'infibulazione provoca danni permanenti alla donna che vengono in evidenza soprattutto al momento del parto quando per consentire la nascita del bambino è necessario un intervento clinico con evidenti ulteriori conseguenze di sofferenza per la madre;

che la pratica dell'infibulazione genera gravi dubbi di ordine etico e legale che discendono dai fini che la stessa vorrebbe perseguire, siano essi di carattere «sociale» – riferiti alle origini e tradizioni etniche – che di carattere «patrimoniale», relativi all'arricchimento che deriva alla famiglia delle vittime dalla «vendita» matrimoniale delle giovani;

che sia pur rispettando e tutelando le tradizioni è fondamentale provvedere a tutelare i più deboli – nel caso bambine adolescenti impotenti di fronte al volere dei genitori – come avviene già in diversi Stati europei: in Francia sono numerosi i processi contro i presunti autori di dette mutilazioni; in Inghilterra vige una norma che consente alle assistenti sociali di negare l'espatrio alle minori «a rischio» se sospettano un'infibulazione nel paese d'origine; in Belgio, dallo scorso anno, il legislatore ha considerato la mutilazione dei bambini come reato a sé stante;

che in Italia la pratica dell'infibulazione è ancora considerata dalla giurisprudenza alla stregua di una «lesione personale», sia pur grave o gravissima,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo condividano quanto sopra esposto e, del caso, ciascuno per le sue competenze e con i mezzi che riterrà più opportuni:

se intendano provvedere con urgenza ad avviare un'inchiesta sull'interno territorio nazionale per acquisire ogni elemento utile all'accertamento dei fatti sopra esposti;

se intendano intervenire al fine di verificare se dette pratiche siano effettuate anche in strutture sanitarie nazionali e con l'ausilio di quali medici compiacenti;

se intendano adoperarsi per l'introduzione nella legislazione italiana di una specifica ipotesi di reato relativa all'infibulazione, come già in altri Paesi d'Europa;

se intendano adottare urgentemente provvedimenti finalizzati a far cessare o limitare le pratiche dell'infibulazione anche attraverso una verifica igienico-sanitaria dei minori «a rischio».

(4-14238)

VILLONE. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Banca d'Italia possiede la maggioranza delle azioni della Società per il risanamento di Napoli spa, proprietaria di migliaia di alloggi prevalentemente situati nel centro di Napoli e dati in locazione;

che sono di recente comparse sulla stampa notizie circa una imminente vendita delle azioni da parte della Banca d'Italia;

che la proprietà delle azioni da parte della Banca d'Italia ha sicuramente contribuito ad impedire nel corso del tempo operazioni speculative che avrebbero potuto avere una portata devastante nel centro cittadino;

che la prospettiva del cambio della proprietà sta creando considerevole allarme tra gli inquilini;

che l'incertezza sul contenuto, le modalità e i tempi dell'operazione può dar luogo a tensioni pericolose;

che – a quanto risulta – esiste una disponibilità delle associazioni degli inquilini e della Lega delle cooperative a sostenere una vasta e organizzata iniziativa di acquisto degli alloggi da parte degli attuali inquilini;

che perseguire una siffatta alternativa contribuirebbe grandemente a sciogliere il clima di tensione che si è creato, senza impedire alla Banca d'Italia di realizzare gli obiettivi perseguiti con la vendita delle azioni,

si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie circa una imminente vendita delle azioni da parte della Banca d'Italia;

quali siano tempi e modalità della vendita;

se e quali garanzie siano previste per gli attuali inquilini;

se sia stata presa in considerazione la possibilità di un piano di vendita degli alloggi agli inquilini medesimi.

(4-14239)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la situazione occupazionale nell'agro nocerino sanremese e particolarmente nella città di Pagani (Salerno) è drammaticamente ingravescente con altissime punte di disoccupazione;

che tale realtà negativa costituisce il maggiore motivo del disagio sociale e della incontrollabile criminalità;

che molte perplessità gravano sul destino della società Center Adriano srl, subentrata alla Standa di Pagani, soprattutto in relazione alla posizione dei numerosi dipendenti che potrebbero vedere in pericolo il posto di lavoro nella struttura locale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire secondo compiti e competenze con l'urgenza e la determinazione dovute al fine di riportare fiducia e serenità nelle famiglie interessate, fugando la minaccia della perdita della necessaria occupazione.

(4-14240)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che come riportato dalla stampa i lavoratori della ditta Pontello Costruzioni spa preoccupati per la perdita del posto di lavoro, avevano nello scorso aprile proceduto all'occupazione del cantiere delle Ferrovie dello Stato e della casa comunale di Striano (Napoli);

che la situazione sarebbe degenerata a causa dell'accettazione del lavoro da parte della suddetta ditta, offerto dalle Ferrovie dello Stato con un ribasso del 37 per cento per il completamento della tratta Napoli-Salerno della linea dell'alta velocità;

che i rappresentanti sindacali sarebbero stati ricevuti dai funzionari dell'ufficio regionale del lavoro e per tutta la vicenda si sarebbe fortemente interessato il prefetto di Napoli;

che persiste allo stato attuale la gravità del disagio per numerose famiglie, per le quali si prospetta la perdita di ogni sostegno;

che molte di queste, residenti a Sarno ed in paesi limitrofi, sono state già provate dalla tragedia alluvionale del 5 maggio 1998,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire secondo compiti e competenze per far luce su tutta la vicenda attivando nel contempo i necessari provvedimenti al fine di ripristinare tranquillità nelle famiglie interessate, in un territorio già affetto da problemi e da disoccupazione.

(4-14241)

CORTELLONI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che risulta agli scriventi che i minori Alberto, Aurora, Attilio, Adalgisa, Anita, Alvaro, Alma, Arrigo, Antenore Valastro, a far data dal 1989, sono istituzionalizzati, ad eccezione di Arrigo e Antenore per i quali sembra essere in corso una procedura di adozione, presso la Casa famiglia sita in Corlo di Formigine (Modena);

che i genitori dei minori, nonostante versino in una situazione di grave difficoltà economica, hanno ripetutamente richiesto che i bambini venissero riuniti alla loro famiglia d'origine;

che risulta agli scriventi che la regione Emilia-Romagna corrisponde alla predetta comunità la somma di lire 250.000 al giorno per ogni bambino, per un totale complessivo dal 1989 ad oggi pari a 7 miliardi,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la regione Emilia-Romagna abbia corrisposto le somme indicate in premessa e in caso negativo, quale sia la cifra mensile corrisposta alla comunità per ogni bambino e quanto sia stato speso fino ad oggi;

se a parere dei Ministri in indirizzo non sarebbe stato maggiormente corrispondente all'interesse dei minori offrire un aiuto, anche economico, alla famiglia d'origine dei minori stessi onde consentire a questi ultimi un rientro nel proprio nucleo;

quali aiuti e di quale genere siano stati forniti ai genitori dei citati minori a far data dal 1989 fino ad oggi;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi presso gli enti locali affinché possano essere forniti un contributo economico, una abitazione ed un aiuto nella ricerca di una attività lavorativa ai genitori, affinché i minori possano rientrare in famiglia;

se risulti che il tribunale dei minori di Bologna abbia invitato i competenti servizi sociali alla elaborazione di programmi sulla famiglia e quali siano state le risultanze;

se il Ministro di grazia e giustizia, considerato altresì quanto già denunciato con gli atti di sindacato ispettivo 2-00609, 4-12278, 4-12540 e 4-12732, a tutt'oggi senza risposta, ritenga opportuno inviare ispettori ministeriali presso il tribunale dei minori di Bologna affinché verifichino quale sia l'attività istruttoria che viene compiuta da detto tribunale

per l'emanazione dei decreti di allontanamento del minore dalla famiglia e la collocazione in affidamento etero-famigliare; se il tribunale dei minori di Bologna provveda, nell'esercizio della propria attività istruttoria, ad accertare, attraverso altre fonti, la veridicità e la fondatezza delle risultanze di cui alle relazioni dei servizi sociali; quali siano i tempi impiegati dal tribunale minorile di Bologna per addivenire alla pronuncia di provvedimenti definitivi;

che in caso negativo quali siano le ragioni per cui il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che sussistano i presupposti per disporre una ispezione ministeriale.

(4-14242)

AVOGADRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 18 novembre 1998 il CNAM (Circolo nautico al mare) di Alassio, concessionario del porto turistico, aveva inoltrato alla Capitaneria di porto di Savona una richiesta per consentire, ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione, l'affidamento a terzi di un locale adibito a ristorante all'interno di una struttura in gran parte in concessione al CNAM;

che tale struttura, costruita in anni passati a spese del CNAM con l'appoggio del comune di Alassio e poi incamerata tra i beni pubblici dello Stato, ha da sempre ospitato oltre alla sede del CNAM stesso, un bar e un ristorante, gli unici nell'ambito portuale, e gli uffici prima del Locamare e poi del Circomare;

che, innegabilmente, bar e ristorante costituiscono una importante risorsa turistica, sia per i diportisti che per i turisti in genere, oltre che una non sottovalutabile fonte di lavoro per diversi addetti;

che in data 18 febbraio 1999, cioè tre mesi dopo, la Capitaneria di porto di Savona, con una raccomandata a mano a firma del capitano di vascello Sergio Tamantini, ha espresso il diniego a tale richiesta del CNAM avvisando anzi dell'avvio di un procedimento finalizzato alla revoca della concessione dell'edificio al CNAM, motivata dalla necessità di adibire l'intero edificio ad usi e fini istituzionali;

che a questa raccomandata ha fatto seguito il decreto n. 6 del 1999 del capitano di vascello Tamantini che ha formalizzato quanto preannunciato;

che questa decisione della Capitaneria di porto di Savona penalizza pesantemente la città di Alassio che assiste ad una «militarizzazione» del suo porto a scapito delle potenzialità turistiche per cui, in questi ultimi anni, comune e CNAM, hanno compiuto grandi sforzi migliorando le attrezzature e i servizi;

che già più volte il comune di Alassio ha chiesto al Ministero dei trasporti di togliere il Circomare e di ripristinare il Locamare;

che il comune di Alassio si è sempre reso disponibile ad assecondare le molteplici richieste della Capitaneria di porto fornendo tra l'altro in comodato gratuito una villa, costata oltre un miliardo e mezzo più molti altri milioni per adeguamenti e manutenzione, per ospitare ufficiali e truppa della Marina, e ha adottato un piano particolareggiato

per la zona portuale in cui è previsto un ampliamento della struttura in oggetto per poter ospitare gli uffici del Circomare;

che questo piano particolareggiato è in fase di approvazione da parte della regione Liguria e, presumibilmente, nel giro di pochi mesi verrà approvato consentendo la sopraelevazione dell'edificio;

che la giunta comunale di Alassio ha immediatamente deciso di revocare il comodato gratuito con cui assegnava alla Capitaneria di porto «Villa Fernanda», villa adibita a caserma per ufficiali e truppa, si chiede di conoscere:

se finalmente sarà possibile esaudire le richieste del comune di Alassio e sarà ripristinato il Locamare al posto dell'attuale Circomare;

cosa si intenda fare per fronteggiare questa grave situazione di pesante penalizzazione turistica che si sta prospettando per il porto di Alassio, porto turistico in via di «militarizzazione»;

se non si ritenga necessario far revocare il decreto n. 6 del 1999 o almeno sospenderne gli effetti in attesa dell'approvazione del citato piano particolareggiato e la conseguente sopraelevazione dell'edificio;

come si intenda operare per evitare l'inasprirsi dei rapporti tra comune di Alassio e Capitaneria di porto.

(4-14243)

DI PIETRO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* —
Premesso:

che nel comune di San Nicola di Melfi (Potenza), che dista dai centri abitati di Lavello (14.000 abitanti), Melfi (18.000 abitanti), Candela (2.500 abitanti), Cerignola (60.000 abitanti), Canosa (40.000 abitanti), Barletta (100.000 abitanti), Andria (100.000 abitanti) rispettivamente 3, 5, 8, 10, 18, 20, 25 chilometri in linea d'aria, è in costruzione un termodistruttore che è parte di un progetto di politica energetica portato avanti dalla FIAT, denominato «progetto Fenice»;

che il progetto iniziale prevedeva tre piattaforme di incenerimento (Verrone, Cassino, San Nicola di Melfi);

che a Verrone e a Cassino il progetto è stato allontanato dagli amministratori locali, che hanno ben colto i timori e le preoccupazioni delle popolazioni amministrare in ordine a concreti pericoli di elevato inquinamento ambientale;

che quello di San Nicola di Melfi è rimasto dunque l'unico impianto in via di realizzazione, per di più potenziato rispetto al disegno iniziale fino a 66.000 tonnellate annue di rifiuti industriali con in aggiunta un ulteriore forno per i rifiuti urbani; tanto a fronte di una produzione locale di 4.000 tonnellate annue di rifiuti industriali prodotti dalla SATA spa, industria automobilistica di proprietà del gruppo FIAT, oltre a 25.000 tonnellate sempre annue di rifiuti solidi urbani;

che lo smaltimento dei rifiuti prodotti localmente non pare giustificare l'esistenza di un inceneritore, dannosissimo per la salute pubblica giacchè il problema si potrebbe risolvere applicando correttamente il decreto-legge n. 22 del 1997;

che tutto questo si sta realizzando grazie alla disponibilità dell'amministrazione regionale, forse pressata dagli enormi problemi oc-

cupazionali cui va soggetta la Basilicata, e malgrado la denuncia alla magistratura (procura della Repubblica di Melfi) di specifiche questioni quali ad esempio la delibera della Giunta regionale n. 2202 del 2 maggio 1995 che autorizza la costruzione dell'inceneritore, approvata da un organismo già decaduto a seguito delle elezioni regionali del 23 aprile 1995 ed in carica, nelle more della costituzione della nuova giunta, solo per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, ed ancora la strana coincidenza di un ingegnere che da esperto della regione Basilicata per la redazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti esprime parere favorevole al «progetto Fenice» e poi ne diventa direttore generale dei lavori;

che innumerevoli sono state le manifestazioni, le petizioni, i convegni, i dibattiti e le raccolte di firme cui hanno partecipato sindaci e parlamentari della zona, con il totale coinvolgimento delle popolazioni interessate, il tutto culminato in un *referendum* consultivo popolare attraverso il quale il 97 per cento dei cittadini votanti ha detto no al «progetto Fenice»;

che anche il prefetto di Potenza e per due volte il Ministro dell'ambiente Ronchi hanno espresso solidarietà alle popolazioni del Melfese;

che docenti e scienziati universitari di rilievo nazionale ed internazionale hanno fornito dati sulla pericolosità della emissione di sostanze altamente cancerogene quali le diossine, specie in una zona ove esiste già un sito industriale che emana qualcosa come 12 milioni di metri cubi all'ora di fumi; hanno inoltre sottolineato come non siano stati elaborati particolari studi dei venti per la dispersione in atmosfera delle emissioni inquinanti;

che due commissioni istituite presso la regione Basilicata (Comitato tecnico e Conferenza dei servizi), alle cui valutazioni doveva essere subordinata l'autorizzazione o meno alla costruzione dell'impianto, hanno iniziato ad operare solo nel 1997, ovvero a progetto in avanzato stato di realizzazione;

che ciò nonostante dette commissioni hanno proceduto nella verifica delle 22 prescrizioni previste dalla valutazione d'impatto ambientali e su 7 esaminate sono state rilevate 7 inadempienze;

che da quanto fin qui descritto emerge con chiarezza che si sta conducendo un'operazione industriale ad altissimo rischio ambientale in cui gli unici enormi rischi sono quelli che devono subire i circa 400.000 abitanti delle zone più direttamente interessate, oltre ad un territorio particolarmente vocato per coltivazioni DOC e DOP e che vede la presenza delle famose acque minerali di Monticchio, di un conservificio e di molte piccole e medie imprese agricole,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali urgentissimi provvedimenti si intenda adottare per bloccare e sottoporre a verifica i lavori di costruzione dell'inceneritore-termodistruttore di San Nicola di Melfi (Potenza) rientrante nel «progetto Fenice».

(4-14244)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le guardie ecologiche del WWF hanno inoltrato ripetutamente esposti alla magistratura ed al comune di Salerno per denunciare «storie di quotidiani abusi ed illegalità alla luce del sole»;

che tali denunce riguardano reati ambientali, probabili connivenze e possibili abusi nei confronti dei quali il comune di Salerno e la locale magistratura sono sembrati eccessivamente disinteressati;

che l'attività delle guardie ecologiche ebbe inizio nel 1997 con la individuazione in località Fangariello di una discarica abusiva di inerti dell'edilizia in piena attività;

che l'intervento dei vigili urbani di Salerno non interruppe l'attività criminosa, nè determinò l'intervento dell'autorità competente per il ripristino dello stato dei luoghi;

che neanche la richiesta di sequestro dell'area, inoltrata alla procura circondariale, ha avuto esito;

che lo stato di degrado, in costanza di tanta incuria, è aumentato per la collocazione sull'area di sedime ed in tempi successivi di autocarri, rottami, *container* uso ufficio e di una piattaforma di cemento;

che di fronte a tale fenomeno non si è registrata attività della magistratura o del comune di Salerno,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, secondo competenze, accertare i motivi per i quali la magistratura salernitana ed il comune di Salerno non hanno inteso accertare la fondatezza delle denunce presentate dalle guardie ecologiche del WWF;

se in caso di violazioni accertate intendano disporre, in danno, immediati interventi per il ripristino dello stato dei luoghi;

quali iniziative intendano attuare per una più puntuale sorveglianza dell'equilibrio ecologico in provincia di Salerno, attualmente gravemente alterato dall'indifferenza degli enti preposti alla tutela e alla sorveglianza.

(4-14245)

FORCIERI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa specializzata che il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia Presidenziale ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai comuni per accedere, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fondi statali riservati ai «contratti di quartiere» ed ha inoltre provveduto ad assegnare finanziamenti per 100 miliardi ad 8 progetti aggiuntivi rispetto ai 46 inizialmente finanziati con il fondo originario di 600 miliardi;

che il finanziamento di tali ulteriori progetti, avulsi dalla graduatoria base, motivato con il criterio di privilegiare le città metropolitane e di effettuare un riequilibrio a favore delle regioni rimaste penalizzate nell'assegnazione principale, risulta essere inaccettabile e grave, in quanto modifica arbitrariamente una graduatoria redatta sulla base di parametri oggettivi e rispettosi del bando di gara ed introduce elementi di scarsa trasparenza e di ampia di-

screzionalità, tra l'altro, in alcuni casi, neppure attenendosi ai criteri surrettiziamente introdotti;

che del tutto trasparente e senza possibilità di dare adito a critiche sarebbe stata invece l'assegnazione degli ulteriori fondi reperiti seguendo l'ordine di graduatoria,

si chiede di conoscere:

la funzione del Ministro in indirizzo in merito alla decisione del Comitato per l'edilizia presidenziale e se non ritenga necessario intervenire per procedere all'assegnazione dei fondi nel rispetto della graduatoria così come redatta dallo stesso Comitato per l'edilizia residenziale;

quali altri finanziamenti siano previsti per il completamento dell'attuazione del suddetto programma;

se non ritenga di adottare atti formali di conferma della graduatoria e di assicurazione agli enti interessati del suo rispetto per l'assegnazione degli ulteriori eventuali finanziamenti.

(4-14246)

FIGURELLI, CARPINELLI, LAURICELLA, PAROLA, SCIVOLLETTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere:

per quali ragioni, e per responsabilità di chi, i *visar* della sala «Freccia alata» negli aeroporti di Roma-Fiumicino continuino a non funzionare, nonostante ripetute, persino quotidiane, segnalazioni e richieste di intervento, che da molto tempo si vanno facendo da parte degli addetti Alitalia della sala e dello stesso supervisore;

quali provvedimenti risolutivi si intenda immediatamente assumere, affinché la sala «Freccia alata» sia provvista di *terminali* non fallaci ai banchi degli addetti Alitalia e di *visar* perfettamente funzionanti, e ai passeggeri sia in tal modo data certezza di non essere più costretti a subire l'inammissibile imposizione di un rilevante aggravio dei costi: i costi aggiuntivi dei «dirottamenti» determinati o dalla mancanza di informazioni o da indicazioni false e fuorvianti dei *visar*.

(4-14247)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella maggior parte delle nostre forze di polizia è vivo il convincimento che sia necessaria l'istituzione degli ispettorati di polizia alla stregua delle stazioni dei carabinieri;

che una simile istituzione non soltanto porterebbe all'interno dell'amministrazione di pubblica sicurezza maggior personale (il nostro paese detiene il deprimente primato del minor numero di agenti per abitante: un poliziotto ogni 680 cittadini), ma garantirebbe all'intero territorio nazionale una più efficace opera di prevenzione contro la fenomenologia criminale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza creando finalmente i tanto auspicati ispettorati

di polizia, con il conseguente potenziamento del numero degli agenti di pubblica sicurezza.

(4-14248)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con la normativa sulla rottamazione delle auto, che nell'intenzione del legislatore era diretta a provocare l'aggiornamento ecologico e tecnico del parco auto nazionale, in realtà si è creata una notevole distorsione nel mercato dei ricambi per auto;

che, infatti, le imprese che acquisiscono le auto da rottamare estraggono parti di ricambio o interi motori per poi rivenderli;

che di conseguenza il parco auto non si aggiorna, il mercato dei pezzi di ricambio ristagna e molte officine meccaniche sono costrette a chiudere con grave pregiudizio per l'occupazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando provvedimenti atti a rimuovere la predetta situazione.

(4-14249)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con la normativa in materia di collaudo degli autoveicoli sono stati istituiti i centri di collaudo;

che a quanto risulta all'interrogante spesso nessuna verifica e comunque poca attenzione sia riservata dagli organi dello Stato al perfetto funzionamento di tali centri;

che spesso viene apposto il visto di collaudo alla semplice esibizione della carta di circolazione senza nemmeno dover esibire l'autoveicolo;

che ci sono alcune province nelle quali la procedura di collaudo sarebbe particolarmente allegra, tanto da determinare una vera e propria migrazione di carte di circolazione verso le stesse,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per conoscere quali, quante e come vengono effettuate le verifiche e gli accertamenti effettivamente eseguiti sulle auto revisionate; tutto ciò per la dignità e la professionalità degli stessi collaudatori.

(4-14250)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle finanze.* – Premesso:

che da una indagine della Camera di commercio di Milano risulterebbe che il fenomeno delle frodi, della contraffazione e dell'abusivismo sta assumendo dimensioni tali da dover essere attentamente valutate e quindi da prendere le opportune contromisure atte a neutralizzare i danni che l'industria subisce, pari a circa 10.000 miliardi annui;

che dalla relazione si evince che la situazione è clamorosa in quanto il fenomeno sarebbe aumentato del 1.200 per cento e rappresen-

terebbe addirittura il 7 per cento del commercio mondiale con 100.000 miliardi di dollari; l'Italia sarebbe al primo posto in Europa ed al terzo nel mondo;

che in particolare per la provincia di Milano, ma anche per le altre province lombarde, la situazione è analoga; il 75,6 per cento degli imprenditori intervistati ritengono di aver subito danni; il 70 per cento dei commercianti ha segnalato la presenza di vendite irregolari, che nella maggior parte avvengono sul marciapiede (36,4 per cento) o porta a porta (22,8 per cento), il che comporta una perdita media di 20 milioni all'anno per ogni microimpresa commerciale;

che le categorie merceologiche più colpite sono quelle delle calzature (57,5 per cento), dell'abbigliamento (47 per cento) dell'abbigliamento sportivo (27,5 per cento); fortissimo, inoltre, risulta essere il mercato degli accessori;

che gravissimo risulterebbe essere il danno subito da *griffe* quali Armani, Valentino, Prada, Vuitton, Cartier, Rayban, Lacoste, Rolex, eccetera;

che la suindicata situazione ha successo perchè il consumatore, pur essendo sicuro che il prodotto che compra è contraffatto, lo acquista ugualmente perchè il prezzo è ritenuto basso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire in modo adeguato, anche in relazione all'attuale momento congiunturale, in cui è dimostrabile il crollo dei consumi, come è verificabile dell'aumento delle chiusure delle microimprese commerciale, spinte verso l'extramarginalità anche dall'attuazione del decreto Bersani;

se il Ministro delle finanze non ravvisi l'opportunità di attuare più severi controlli doganali, in quanto molti beni sono prodotti all'estero;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di verificare ciò che avviene nella contraffazione e nell'abusivismo nel settore della pelletteria e delle calzature, dove i suindicati fenomeni stanno creando ulteriori grossi problemi, che si aggiungono a quelli di emergenza del settore, da sempre evidenziati dallo scrivente e ben noti al Ministero di competenza;

se i Ministri non ritengano opportuno scoraggiare con misure appropriate tali illeciti commerci, soprattutto per difendere le piccole e medie imprese, e quindi l'occupazione;

se non sia giunto il momento di dare risposte concrete in merito al problema degli ambulanti abusivi extracomunitari, rappresentanti finali di una catena criminale molto ben avviata e mai ostacolata nell'azione a delinquere;

se non sia il caso che il Ministro delle finanze dia risposte precise su come colpire l'ambulante abusivo extracomunitario, attuando anche un monitoraggio al fine di individuare le persone e i luoghi da cui proviene tale merce;

se i Ministri in indirizzo non intendano prendere contromisure anche nei confronti dei consumatori che acquistano tali prodotti;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di attivare i mezzi atti a rendere efficace il controllo delle «vendite sottocosto» che ostacolano la leale concorrenza delle vendite, specialmente nei centri della «grande distribuzione».

(4-14251)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione);

3-02649 e 3-02650, del senatore Pappalardo, sul concorso pubblico per l'assunzione del comandante della polizia municipale del comune di Altamura (Bari);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo);

3-02653, dei senatori Maconi ed altri, sull'IBM Italia.

